



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 151/12

di iniziativa del Consigliere F. MANCUSO, G. GELARDI, P. RASO, P.
MOLINARO recante:

"Disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni e la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva"

relatore: P. STRAFACE;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	16/01/2023
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	16/01/2023
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 151/XII pag. 3
"Disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni e la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva"

Normativa citata

Legge regionale 23 febbraio 2018, n. 11 - Veneto pag. 14
"Disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile"

Legge regionale 5 agosto 2016 , n. 20 - Lombardia pag. 18
"Disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile"

Legge regionale del 28 maggio 2015, n. 6 - Lazio pag. 21
"Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei segni e per la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva. Screening uditivo neonatale"

Legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 pag. 24
"Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000)"

Normativa nazionale

Legge 3 marzo 2009 , n. 18 pag. 51
"Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità"

Normativa comparata

Legge regionale 18 febbraio 2020, n. 5 - Marche pag. 55
"Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei segni e la piena accessibilità delle persone alla vita collettiva"

Legge regionale 02 luglio 2019, n. 9 - Emilia Romagna pag. 58
"DISPOSIZIONI A FAVORE DELL'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE SORDE, SORDOCIECHE E CON DISABILITA' UEDITIVA"

Legge regionale 20 novembre 2017, n. 30 - Basilicata pag. 65
"DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA LINGUA DEI SEGNI ITALIANA E LA PIENA ACCESSIBILITÀ DELLE PERSONE SORDE ALLA VITA COLLETTIVA"

Documentazione correlata

Convenzione delle Nazioni Unite 2009 pag. 72
"La convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabili"



*Consiglio Regionale
della Calabria*

Proposta di legge recante:

“Disposizioni per l’inclusione sociale, la rimozione delle barriere e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni e la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva”

I Consiglieri Regionali

F.to On. Filippo Mancuso

F.to Giuseppe Gelardi

F.to Pietro Raso

F.to Pietro Santo Molinaro

Relazione Illustrativa

Questa proposta di legge, in osservanza al principio di eguaglianza sostanziale sancito dal comma 2 dell' articolo 3 della Costituzione in base al quale è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona e la sua partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale delle comunità, intende promuovere il raggiungimento di una piena inclusione nella società e partecipazione alla vita collettiva delle persone con disabilità sensoriale. La proposta di legge, quindi, attraverso la diffusione e l'acquisizione della lingua italiana dei segni (LIS) e della lingua dei segni italiana tattile (LIS_t), intende promuovere la rimozione e l'abbattimento di ogni barriera alla comunicazione, nonché favorire l'accesso delle persone con tale disabilità, in condizioni di parità con gli altri cittadini, alle attività formativo-educative e culturali, alle informazioni ed ai servizi pubblici regionali. Alle persone sorde, sordocieche, con disabilità uditiva in generale, con deficit di comunicazione o di linguaggio, deve essere infatti garantita la possibilità di usare la lingua italiana dei segni, in ogni situazione o contesto, come indispensabile mezzo di comunicazione che si va ad integrare con gli altri strumenti messi a disposizione dalle discipline medico-scientifiche di riferimento, nonché dai progressi delle nuove tecnologie che ne hanno comunque favorito l'integrazione nella società. Nel quadro normativo europeo, questa proposta di legge si pone in ottemperanza dell'articolo 21 della convenzione ONU del 2006 sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia nel 2009, in applicazione delle risoluzioni del Parlamento europeo adottate a partire dal 1998 sui linguaggi gestuali e, da ultima, della recente risoluzione del Parlamento europeo approvata il 23 novembre 2016, sulle lingue dei segni e gli interpreti di lingua dei segni professionisti. Il quadro normativo nazionale non contiene una norma specifica in materia, ma risultano presentate alle Camere diverse proposte di legge per il riconoscimento della LIS e della LIS tattile su tutto il territorio italiano che, a tutt'oggi, non hanno completato il loro iter normativo. A livello regionale la proposta si inserisce, invece, nella direzione intrapresa da diverse regioni italiane che, per le medesime motivazioni e finalità già rappresentate con riferimento a questa proposta di legge, si sono dotate di una specifica normativa in materia. Fra queste la Regione Lazio ha approvato la legge regionale 28 maggio 2015, n. 6 (Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei segni e per la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva. Screening uditivo neonatale), la Regione Lombardia si è dotata della legge regionale 5 agosto 2016, n. 20 (Disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile) e, più di recente, la Regione Veneto ha approvato la legge regionale 23 febbraio 2018, n. 11 (Disposizioni per l'inclusione

sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile).

La proposta di legge si compone di 12 articoli.

L'articolo 1 declina le finalità dell'iniziativa legislativa volta a promuovere il miglioramento della qualità della vita e il raggiungimento della piena inclusione nella società e partecipazione alla vita collettiva delle persone con disabilità sensoriale, attraverso l'abbattimento di ogni barriera alla comunicazione. A tal fine, il medesimo articolo intende riconoscere la lingua dei segni (LIS) e la lingua dei segni italiana tattile (LISt) quali strumenti operativi essenziali per favorire l'accesso di tali persone alle attività formativo-educative e culturali, alle informazioni ed ai servizi pubblici regionali nonché a qualunque altro contesto di interesse per il disabile.

All'articolo 2 vengono indicati i destinatari, identificati nelle persone sorde e sordocieche, nonché le loro famiglie.

L'articolo 3 declina gli interventi in ambito scolastico e formativo finalizzati al conseguimento dell'obiettivo del pieno accesso alle attività formativo-educative e alla piena realizzazione del percorso scolastico. Per tali finalità si prevede la concessione di contributi regionali per il finanziamento di interventi quali: l'utilizzo della LIS e della LISt nei servizi educativi della prima infanzia; l'attivazione di servizi specialistici di assistenza alla comunicazione ed interpretariato in LIS e in LISt nell'ambito delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nelle istituzioni universitarie e nei percorsi formativi professionali; l'utilizzo di programmi di riconoscimento vocale e scrittura veloce, quale ausilio alla comunicazione, volto a favorire l'apprendimento ad ogni livello e la partecipazione attiva del soggetto interessato.

Allo scopo di facilitare l'accesso all'informazione attraverso i media televisivi, l'articolo 4 della proposta prevede che la Regione promuova appositi accordi o protocolli di intesa con le emittenti televisive private locali e con la sede regionale della Calabria, anche in collaborazione con il Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.re.Com), finalizzati a dotare i programmi informativi e comunicativi a carattere regionale, di apposite sottotitolazioni e traduzione simultanea nella LIS. Per la stessa finalità, si stabilisce che la Regione adotti nelle proprie strutture amministrative ogni misura di carattere funzionale ed organizzativo; che assicuri il servizio di interpretariato simultaneo in LIS e LISt negli eventi di pubblico interesse dalla stessa organizzati e, infine, che conceda contributi per l'attivazione di un servizio di interpretariato simultaneo in LIS e LISt, svolto da figure professionali qualificate, presso gli ambiti territoriali sociali.

Con l'articolo 5, al fine di garantire ai soggetti destinatari della legge il pieno accesso, nonché la fruizione consapevole e informata dei servizi sanitari, prevede che gli enti del servizio sanitario regionale assicurino un servizio di interpretariato in LIS fruibile anche da remoto attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie.

L'articolo 6 prevede che per rafforzare i processi di inclusione sociale dei soggetti indicati all'articolo 2 e per favorire l'abbattimento di ogni barriera alla comunicazione, la Regione promuove la stipula di accordi o protocolli d'intesa con le Università calabresi, l'Ufficio scolastico regionale, gli ordini professionali, le associazioni professionali degli interpreti di lingua dei segni italiana, nonché con gli enti del Terzo settore maggiormente rappresentativi dei soggetti indicati all'articolo 2 e con quelli che svolgono funzioni di ricerca, formazione, progettazione ed erogazione di servizi nell'ambito della disabilità sensoriale.

L'articolo 7 individua i soggetti che possono beneficiare dei contributi previsti dalla legge. Il successivo articolo 8 detta disposizioni per la redazione ed approvazione del programma annuale degli interventi previsti dalla proposta di legge.

L'articolo 9 reca la clausola valutativa. In particolare, si prevede che il competente dipartimento della Regione Calabria trasmetta alla Commissione competente, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge.

Il successivo articolo 10 contiene le disposizioni transitorie applicabili in sede di prima applicazione della legge.

L'articolo 11 reca le disposizioni finanziarie per come meglio dettagliato nella relazione tecnico-finanziaria.

L'articolo 12 introduce la disposizione dell'entrata in vigore della proposta di legge.

Relazione tecnico-finanziaria

La presente legge comporta maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale, quantificati in 40.000,00 euro per ciascun anno 2023, 2024 e 2025, alla cui copertura si provvede con prelievo di pari importo dal Programma U. 20.03, capitolo U0700110101 "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi e contestuale imputazione su un capitolo di nuova istituzione all'interno del Programma U. 12.04.

Di seguito si riporta il quadro di riepilogo degli aspetti finanziari indotti dalla presente legge.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "Annuale, P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia Corrente/ Investimento	Carattere Temporale Annuale/ Pluriennale	Importo 2022	Importo 2023	Importo 2024
1	Declina le finalità dell'iniziativa legislativa. Norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale	//	//	//	//	//
2	Individua i destinatari della legge. Norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale	//	//	//	//	//
3	Contributi per Interventi in ambito scolastico e formativo	C	P	15.000 €	15.000 €	15.000 €
4, comma 2, lettera b)	spese di interpretariato simultaneo in LIS e LISt o la messa a disposizione di strumenti tecnologici	C	P	7.000 €	7.000 €	7.000 €
4, comma 2, lettera c)	Contributi agli Ambiti territoriali sociali di cui alla legge regionale n.23/2003	C	P	8.000 €	8.000 €	8.000 €

5	Servizio di interpretariato di LIS presso gli enti del servizio sanitario regionale.	C	P	10.000 €	10.000 €	10.000 €
6	Norma ordinamentale che prevede la stipula di accordi o protocolli d'intesa con le Università calabresi, l'Ufficio scolastico regionale, gli ordini professionali, le associazioni professionali degli interpreti di lingua dei segni italiana, nonché con gli enti del Terzo settore maggiormente rappresentativi	//	//	//	//	//
7	Individua i beneficiari degli interventi regionali. Norma ordinamentale che non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale	//	//	//	//	//
8	Definisce il programma degli interventi da parte del dipartimento competente della Giunta regionale. Norma ordinamentale che non comporta oneri per il bilancio regionale	//	//	//	//	//
9	Indica la clausola valutativa. Norma ordinamentale che non comporta oneri per il bilancio regionale, in quanto il dipartimento competente provvederà agli adempimenti con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente	//	//	//	//	//
10	Indica le disposizioni transitorie. Norma ordinamentale che non comporta oneri per il bilancio regionale	//	//	//	//	//
11	Reca la norma finanziaria	//	//	//	//	//

Criteria di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- **esatta determinazione:** indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.
- **stima parametrica:** rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- **tetto di spesa:** individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- **mancata indicazione:** specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

Relativamente ai contributi di cui all'articolo 3 si prevede un tetto massimo di spesa pari a **15.000 €** per il servizio specialistico di interpretariato in LIS e LISd di cui alle lettere b) e c) e per i programmi di riconoscimento vocale e scrittura veloce, tenuto conto che il costo per un servizio di interpretariato in LIS è pari a 850,00 euro IVA inclusa (fonte: determinazioni Agenzia Dogane e Monopoli DT III

– Veneto e Friuli Venezia Giulia - Ufficio di supporto Sezione Acquisti) e per l'acquisto di apparecchiature per la sottotitolazione e strumenti di accessibilità dei sordi e sordo/ciechi ai servizi educativi, si considera il prezzo di mercato.

In ordine all'articolo 4, con riferimento alle spese di interpretariato simultaneo in LIS e LISt o la messa a disposizione di strumenti tecnologici (comma 2, lettera b), per i criteri di quantificazione si rimanda a quanto indicato all'articolo 3. Ipotizzando l'organizzazione di 3 eventi annuali e la presenza, per ciascuno di essi, di almeno 2 interpreti, o la messa a disposizione di strumenti tecnologici, si stima una spesa pari a **7.000 €** (5.100 € per interpreti e 1.500 € per strumenti).

Per la concessione di contributi agli ambiti territoriali di cui alla l.r. 23/2003 (comma 2, lettera c) gli oneri sono determinati in **8.000 €**, ponendo come criterio di quantificazione la fissazione di un tetto massimo di spesa.

In ordine all'articolo 5, gli oneri possono essere quantificati nel limite massimo di **10.000,00** euro quantificato con il criterio di fissazione del tetto di spesa, tenendo conto che in ciascuno degli enti del SSR (5 Aziende Sanitarie Provinciali e 4 Aziende Ospedaliere) viene attivato un servizio di video interpretariato LIS, il cui costo unitario è pari a 50 € orarie + IVA, in base al prezzo di mercato praticato da alcune aziende che erogano il servizio (cfr: Veasyt Live).

Copertura finanziaria

Tabella 2 - Copertura finanziaria

Programma/capitolo	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
Programma U. 20.03 capitolo U0700110101 "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi (Tabella A Legge finanziaria regionale)"	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €
Capitolo di nuova istituzione sul Programma U. 12.04	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €

Proposta di legge recante: “Disposizioni per l’inclusione sociale, la rimozione delle barriere e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni e la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva”

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione promuove il miglioramento della qualità della vita e il raggiungimento di una piena inclusione nella società e partecipazione alla vita collettiva delle persone con disabilità sensoriale, attraverso l'abbattimento di ogni barriera alla comunicazione e favorisce l'accesso delle stesse, in condizioni di parità con gli altri cittadini, alle attività formativo-educative e culturali, alle informazioni ed ai servizi pubblici regionali.
2. La Regione, nel rispetto delle scelte individuali e familiari in merito alle modalità di comunicazione, ai percorsi educativi e agli ausili utilizzati per il raggiungimento del pieno sviluppo della persona e della sua piena inclusione sociale, riconosce la lingua dei segni italiana (LIS) e la promuove, unitamente alla lingua dei segni italiana tattile (LISt), quali strumenti operativi essenziali per favorire un ambiente accessibile nella famiglia, nella scuola e nella comunità sociale e ne promuove la diffusione, l'acquisizione e l'uso.

Art. 2
(Destinatari)

1. Sono destinatari di questa legge le persone sorde e sordocieche.

Art. 3
(Interventi in ambito scolastico e formativo)

1. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio, attraverso il completo accesso alle attività formativo-educative e la piena realizzazione del percorso scolastico con il perseguimento delle personali libere scelte di istruzione e formazione, la Regione, promuovendo accordi con le istituzioni scolastiche e universitarie, nel rispetto della loro autonomia sulla base della programmazione di cui all'articolo 8, concede contributi per il finanziamento di interventi volti a promuovere e sostenere:
 - a) l'apprendimento e l'utilizzo della LIS e della LISt nei servizi educativi della prima infanzia da parte dei minori che rientrano nelle categorie dei destinatari indicate all'articolo 2;
 - b) le azioni di supporto, attraverso servizi specialistici di interpretariato in LIS e in LISt, agli studenti che rientrano nelle categorie dei destinatari indicate all'articolo 2 secondo il piano educativo individualizzato, nell'ambito delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
 - c) le azioni di supporto, attraverso servizi specialistici di interpretariato in LIS e in LISt, ai soggetti che rientrano nelle categorie dei destinatari indicate all'articolo 2, nell'ambito dei percorsi universitari e formativi professionali;

d) l'utilizzo, nell'ambito scolastico e formativo di cui alle lettere b) e c), di programmi di riconoscimento vocale e scrittura veloce e l'impiego di ogni altro mezzo tecnico o misura che, quale ausilio efficace alla comunicazione, favorisca l'apprendimento ad ogni livello e la partecipazione attiva del soggetto interessato.

Art. 4

(Accesso all'informazione)

1. Allo scopo di facilitare l'informazione attraverso i media televisivi, la Regione promuove, senza oneri a carico del bilancio regionale, la stipula di appositi accordi o protocolli d'intesa con le emittenti televisive private locali e con la RAI, sede regionale della Calabria del servizio radiotelevisivo pubblico, anche di concerto e in collaborazione con il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.), al fine di dotare i telegiornali, le trasmissioni televisive ed i programmi informativi, culturali o di interesse generale a carattere regionale di adeguate sottotitolazioni e traduzione simultanea nella LIS.

2. La Regione, inoltre:

a) adotta, nelle proprie strutture e articolazioni amministrative, ogni misura di carattere funzionale ed organizzativo utile a garantire l'effettività al diritto all'informazione dei cittadini che rientrano nelle categorie indicate all'articolo 2;

b) assicura, negli eventi di pubblico interesse dalla stessa organizzati, con priorità in quelli di particolare rilevanza sociale e culturale, il servizio di interpretariato simultaneo in LIS e in LISt, in presenza o a distanza, o comunque la messa a disposizione di supporti tecnologici idonei a rendere accessibile la fruizione di tali eventi ai soggetti che rientrano nelle categorie indicate all'articolo 2;

c) concede contributi agli Ambiti territoriali sociali di cui alla legge regionale n. 23/2003 per l'attivazione di un servizio di interpretariato in LIS ed in LISt, svolto da figure professionali qualificate.

Art. 5

(Accesso ai servizi sanitari)

1. Gli enti del servizio sanitario regionale assicurano un servizio di interpretariato in LIS, fruibile anche da remoto attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie, volto a favorire la fruizione consapevole ed informata dei servizi di propria competenza, in particolare dei servizi deputati alla gestione dell'emergenza urgenza.

Art. 6

(Percorsi di sensibilizzazione e formazione)

1. Per promuovere i processi di inclusione sociale dei soggetti indicati all'articolo 2 e per favorire l'abbattimento di ogni barriera alla comunicazione, la Regione stipula di accordi o protocolli d'intesa

con le Università calabresi, l'Ufficio scolastico regionale, gli ordini professionali, le associazioni professionali degli interpreti di lingua dei segni italiana, nonché con gli enti del Terzo settore maggiormente rappresentativi dei soggetti indicati all'articolo 2 e con quelli che svolgono funzioni di ricerca, formazione, progettazione ed erogazione di servizi nell'ambito della disabilità sensoriale.

Art. 7

(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare dei finanziamenti relativi agli interventi indicati all'articolo 3, alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 4:

- a) istituzioni scolastiche e formative pubbliche e private, anche in forma associata;
- b) comuni singoli e associati;
- c) ambiti territoriali sociali di cui alla l.r. 23/2003, anche in forma associata;
- d) enti del Terzo settore, operanti in Calabria, maggiormente rappresentativi dei soggetti indicati all'articolo 2 e quelli che svolgono funzioni di ricerca, formazione, progettazione ed erogazione di servizi nell'ambito della disabilità sensoriale;
- e) associazioni professionali degli interpreti di lingua dei segni italiana aventi sede in Calabria.

Art. 8

(Programma degli interventi)

1. Il competente dipartimento della Regione Calabria, sulla base di proposte pervenute dall'Ente Nazionale Sordi e da altre associazioni maggiormente rappresentative operanti a livello regionale nella tutela dei soggetti indicati all'articolo 2, previo parere obbligatorio e vincolante della competente Commissione assembleare, approva annualmente il programma degli interventi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione finanziario. Il programma contiene:

- a) l'individuazione degli interventi e delle misure indicati agli articoli 3, 4, e 6 da sostenere nel periodo considerato, con priorità per quelli di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 4, garantendone il coordinamento con quanto previsto dai piani e dai programmi regionali generali e di settore in materia di sanità, politiche sociali, istruzione, lavoro e politiche giovanili, nonché dagli interventi finanziati dall'Unione europea;
- b) i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi previsti da questa legge.

Art. 9

(Clausola valutativa)

1. A partire dal secondo anno successivo all'entrata in vigore di questa legge, il dipartimento di cui al comma 1 dell'articolo 8 trasmette alla commissione consiliare competente, che ne prende atto, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge contenente almeno le seguenti informazioni:

- a) gli interventi realizzati specificandone i tempi di attuazione, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati, la distribuzione territoriale, i soggetti coinvolti e le relative caratteristiche;
- b) gli interventi attuativi di questa legge contenuti nella programmazione indicata all'articolo 8;

- c) gli accordi e i protocolli conclusi ai sensi degli articoli 4 e 6 nonché le iniziative realizzate in attuazione dei suddetti accordi;
- d) in che misura la Regione ha finanziato i singoli interventi e in che modo tali risorse risultano distribuite sul territorio regionale e fra i soggetti beneficiari;
- e) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge e l'indicazione delle proposte per superarle;
- f) i punti di forza e le criticità delle azioni poste in essere per realizzare il coordinamento degli interventi ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 8.

Art. 10

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione il dipartimento di cui al comma 1 dell'articolo 8 approva il programma degli interventi indicato all'articolo 8 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 11

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati nel limite massimo di 40.000,00 per ciascun esercizio 2023, 2024 e 2025, si provvede con le risorse allocate alla missione 20, programma 03 (U.20.03) dello stato di previsione della spesa del Bilancio 2023-2025, a valere sul "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi", che viene ridotto del medesimo importo.

2. Per gli esercizi successivi, la copertura degli oneri di cui al comma 1 è consentito nei limiti delle risorse autonome, per come stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione.

3. La Giunta regionale è autorizzata a effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione 2023-2025 con prelievo dal Fondo speciale di cui al comma 1 ed all'allocazione ad un capitolo di nuova istituzione all'interno della missione 12, programma 04 (U.12.04) dello stato di previsione delle spese del bilancio medesimo.

Art. 12

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.



Consiglio regionale del Veneto

Legge regionale 23 febbraio 2018, n. 11 (BUR n. 20/2018)

Disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile

[TESTO VIGENTE](#) [TESTO STORICO](#) [ITER E COLLEGAMENTI](#)

▼ Sommario

"Legge regionale 23 febbraio 2018, n. 11 (BUR n. 20/2018) - Testo vigente"

DISPOSIZIONI PER L'INCLUSIONE SOCIALE, LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE ALLA COMUNICAZIONE E IL RICONOSCIMENTO E LA PROMOZIONE DELLA LINGUA DEI SEGNI ITALIANA E DELLA LINGUA DEI SEGNI ITALIANA TATTILE

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto, nel rispetto degli articoli 3 e 117 della Costituzione, in ottemperanza delle tutele e dei principi previsti dalla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18 e sulla base dei principi della centralità della persona e della libera scelta, promuove l'inclusione e l'integrazione sociale delle persone sorde, sordocieche o con disabilità uditiva o con deficit di comunicazione e di linguaggio come nei disturbi generalizzati dello sviluppo ed altre patologie del sistema nervoso centrale e comunque non collegate alla sordità e delle loro famiglie, mediante l'abbattimento delle barriere alla comunicazione, il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della lingua dei segni italiana tattile (LIS tattile), nonché la prevenzione e la cura del deficit uditivo e la diffusione di ogni altra tecnologia volta a favorire un ambiente accessibile nelle famiglie, nella scuola, nella comunità e nella rete dei servizi.

2. La Regione del Veneto, con il coinvolgimento degli enti locali e degli operatori pubblici e privati, promuove l'abbattimento delle barriere alla comunicazione ed attua il diritto dei soggetti di cui all'articolo 2 all'accesso in condizioni di parità con gli altri cittadini alle informazioni, alle attività culturali ed educativo-formative e ai servizi pubblici.

Art. 2 - Destinatari

Art. 2 - Destinatari

1. Sono destinatari della presente legge le persone sorde, sordocieche, con disabilità uditiva in generale, con deficit di comunicazione o di linguaggio come nei disturbi generalizzati dello sviluppo o con altre patologie del sistema nervoso centrale e comunque non collegate alla sordità e le loro famiglie.

Art. 3 - Interventi e ambiti dell'azione regionale.

1. La Regione del Veneto per le finalità di cui all' **articolo 1** favorisce e sostiene:

- a) gli interventi finalizzati alla prevenzione e alla cura della sordità e della sordocecità;
- b) la possibilità per il bambino sordo, sordocieco o con disabilità uditiva, o con disabilità che comporta deficit di comunicazione e linguaggio come nei disturbi generalizzati dello sviluppo ed altre patologie del sistema nervoso centrale e comunque non collegate alla sordità, di sperimentare gli interventi logopedici e protesici per l'abilitazione linguistica orale precoce e di apprendere la LIS o la LIS tattile;
- c) le azioni di supporto agli studenti che rientrano nelle categorie di cui all' **articolo 2**, nell'ambito di tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e in quelle universitarie, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, nel rispetto delle diverse autonomie, attraverso servizi specialistici di assistenza alla comunicazione e interpretariato nella lingua dei segni, il ricorso a programmi di riconoscimento vocale e scrittura veloce e l'impiego di ogni altro mezzo tecnico o misura idonei a favorire l'apprendimento e la comunicazione dei soggetti di cui all' **articolo 2**;
- d) la diffusione e l'uso della LIS, della LIS tattile e di ogni mezzo tecnico, anche informatico, attraverso la collaborazione tra le Aziende ULSS, gli enti pubblici e del privato sociale e le istituzioni scolastiche ed educative, al fine di attuare interventi integrati a favore dei soggetti di cui all' **articolo 2**;
- e) la diffusione della LIS, della LIS tattile e di ogni altro mezzo tecnico volto a favorire l'accessibilità ai media, alle trasmissioni televisive e ai programmi informativi e comunicativi a carattere regionale anche in collaborazione con il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) al fine di facilitare la partecipazione alla vita sociale, culturale e politica e favorire l'accesso all'informazione dei soggetti di cui all' **articolo 2**;
- f) il ricorso alle nuove tecnologie e all'uso della LIS e della LIS tattile nei percorsi formativi professionali, nei servizi erogati dalle amministrazioni pubbliche locali e nella comunicazione istituzionale;
- g) la realizzazione, attraverso intese con le emittenti pubbliche e private locali e, in particolare, con la RAI - sede regionale del Veneto, di telegiornali regionali e programmi televisivi e culturali o di interesse generale dotati di adeguata sottotitolazione e traduzione simultanea in LIS;
- h) l'accessibilità dei mezzi di trasporto pubblico, utilizzando forme di comunicazione e informazione adeguate;
- i) le pari opportunità e l'accessibilità ai luoghi di lavoro dei soggetti di cui all' **articolo 2**;
- l) l'accesso ai servizi sanitari, in particolare ai servizi di pronto soccorso e ai servizi sociosanitari e in generale l'accesso a servizi di pubblica utilità, dei soggetti di cui all' **articolo 2**, attraverso l'utilizzo dei canali comunicativi, linguistici e tecnologici volti a favorire l'accesso alla comunicazione e all'informazione;
- m) progetti per rendere operativa un'applicazione informatica scaricabile gratuitamente e

disponibile per tutte le piattaforme digitali, che consenta, tramite sistema di posizionamento globale (GPS), la rapida individuazione della persona in difficoltà da parte delle Forze dell'ordine e dei Corpi o delle strutture preposte alle emergenze;

n) la produzione di eventi culturali e di pubblico interesse in formati accessibili alle persone di cui all' **articolo 2**;

o) forme di collaborazione, attraverso apposite convenzioni con associazioni, organismi ed enti che svolgono funzioni di ricerca, formazione, progettazione ed erogazione di servizi ai soggetti di cui al comma 1 dell' **articolo 2** o che esercitano compiti di rappresentanza e tutela degli interventi dei medesimi soggetti e dei loro familiari.

Art. 4 - Programmazione degli interventi.

1. La Giunta regionale definisce le modalità, le azioni e le risorse attraverso le quali attuare la presente legge, avviando la redazione di un Piano di durata triennale, coinvolgendo le associazioni maggiormente rappresentative operanti a livello regionale nella tutela dei soggetti di cui all' **articolo 2**.

2. Il Piano di cui al comma 1 del presente articolo è approvato dal Consiglio regionale.

3. La Giunta regionale predispone, in attuazione del Piano previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo, un Programma annuale di attività.

Art. 5 - Clausola valutativa.

1. A partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale riferisce annualmente alla competente Commissione consiliare in ordine all'attuazione della presente legge e sui risultati raggiunti nel promuoverne e garantirne la piena attuazione.

Art. 6 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri relativi agli interventi di carattere sanitario, di cui all' **articolo 3**, comma 1, lettere a) e b), quantificati in euro 3.145.000,00 per l'esercizio 2018, si provvede con le risorse allocate nella Missione 13 "Tutela della salute", Programma 01 "Servizio sanitario regionale-finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.

2. Agli oneri relativi alle iniziative di cui all' **articolo 3**, comma 1, lettera c), quantificati in euro 3.500.000,00 per l'esercizio 2018, si provvede con le risorse afferenti all' **articolo 129**, comma 1 bis, della **legge regionale 13 aprile 2001, n. 11**, allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 02 "Interventi per la disabilità", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.

3. Agli oneri relativi agli interventi di cui all' **articolo 3**, comma 1, lettere d), e), f), g), quantificati in euro 100.000,00 per l'esercizio 2018, si provvede con le risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 02 "Interventi per la disabilità", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente le risorse afferenti alla **legge regionale 9 agosto 1988, n. 42**, allocate nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali" del bilancio di previsione 2018-2020.

4. Agli oneri relativi agli interventi di cui all' **articolo 3**, comma 1, lettere h), i), l), m), n) ed o) quantificati in euro 100.000,00 per l'esercizio 2018, si provvede con le risorse allocate nella

quantificata in euro 150.000,00 per l'esercizio 2018, si provvede con le risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 02 "Interventi per la disabilità", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente le risorse afferenti alla **legge regionale 9 agosto 1988, n. 42**, allocate nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali" del bilancio di previsione 2018-2020.

SOMMARIO

- **Legge regionale 23 febbraio 2018, n. 11 (BUR n. 20/2018)**
- **DISPOSIZIONI PER L'INCLUSIONE SOCIALE, LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE ALLA COMUNICAZIONE E IL RICONOSCIMENTO E LA PROMOZIONE DELLA LINGUA DEI SEGNI ITALIANA E DELLA LINGUA DEI SEGNI ITALIANA TATTILE**
 - **Art. 1 - Finalità.**
 - **Art. 2 - Destinatari.**
 - **Art. 3 - Interventi e ambiti dell'azione regionale.**
 - **Art. 4 - Programmazione degli interventi.**
 - **Art. 5 - Clausola valutativa.**
 - **Art. 6 - Norma finanziaria.**
 -



Consiglio regionale del Veneto

Risorse utili

Informazioni e contatti
Organizzazione uffici
Sistema di gestione

Risorse riservate

Webmail
Bacheca del personale

Note legali e privacy

Certificazioni e riconoscimenti



Social Media Policy
accessibilità

Dichiarazione di



Legge Regionale 5 agosto 2016, n. 20

Disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile

(BURL n. 32, suppl. del 08 Agosto 2016)

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-08-05;20

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione, nel rispetto degli articoli 3 e 117 della Costituzione e sulla base dei principi della centralità della persona e della libera scelta, promuove l'inclusione e l'integrazione sociale delle persone sorde, sordocieche o con disabilità uditiva o con deficit di comunicazione e di linguaggio come nei disturbi generalizzati dello sviluppo, e delle loro famiglie mediante l'abbattimento delle barriere alla comunicazione, il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della lingua dei segni italiana tattile (LIS tattile), nonché la prevenzione e la cura del deficit uditivo e la diffusione di ogni altra tecnologia volta a favorire un ambiente accessibile nelle famiglie, nella scuola, nella comunità e nella rete dei servizi.

Art. 2

(Destinatari)

1. Sono destinatari della presente legge le persone sorde, sordocieche, con disabilità uditiva in generale, con deficit di comunicazione o di linguaggio come nei disturbi generalizzati dello sviluppo, e le loro famiglie.

Art. 3

(Funzioni della Regione)

1. La Regione, al fine di realizzare quanto previsto dall'articolo 1, favorisce:
- a) il coinvolgimento e la collaborazione tra le agenzie di tutela della salute (ATS), gli enti pubblici e del privato sociale al fine di attuare interventi integrati a favore dei soggetti di cui all'articolo 2;
 - b) l'utilizzo di strumenti di comunicazione per facilitare la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 2 alla vita sociale, culturale e politica della comunità e per favorire l'accesso e la fruizione dell'informazione;
 - c) gli interventi e gli strumenti finalizzati alla prevenzione e alla cura della sordità e della sordocecità;
 - d) la piena realizzazione del percorso scolastico e formativo nonché il perseguimento delle successive scelte di istruzione, promuovendo l'insegnamento della LIS e della LIS tattile nelle scuole primarie e secondarie, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle competenze degli enti locali di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia);
 - e) l'accessibilità dei mezzi di trasporto pubblico, utilizzando forme di comunicazione e informazione adeguate;
 - f) le pari opportunità e l'accessibilità ai luoghi di lavoro dei soggetti di cui all'articolo 2;

g) l'accesso ai servizi sanitari, in particolare ai servizi di pronto soccorso e ai servizi sociosanitari dei soggetti di cui all'articolo 2, attraverso l'utilizzo dei canali comunicativi, linguistici e tecnologici volti a favorire l'accesso alla comunicazione e all'informazione.

Art. 4

(Interventi e azioni regionali)

1. La Regione, per realizzare l'inserimento e l'integrazione dei soggetti di cui all'articolo 2, favorisce:
 - a) l'uso della LIS, della LIS tattile e di ogni mezzo tecnico, anche informatico, nei rapporti con le altre amministrazioni pubbliche e con gli enti del sistema regionale;
 - b) la diffusione dell'insegnamento e dell'uso della LIS e della LIS tattile nelle scuole primarie e secondarie, mediante la promozione di accordi con l'Ufficio scolastico regionale e le istituzioni scolastiche per lo sviluppo di attività di sostegno, servizi specialistici e ausili tecnologici innovativi, al fine di rendere effettivo l'adempimento all'obbligo scolastico e il perseguimento delle successive scelte di istruzione, ferme restando le competenze degli enti locali di cui all'articolo 3;
 - c) la diffusione dell'utilizzo della LIS e della LIS tattile e delle altre tecniche anche informatiche, in collaborazione con le istituzioni universitarie e gli enti culturali nel rispetto della loro autonomia;
 - d) la diffusione della LIS, della LIS tattile e di ogni altro mezzo tecnico volto a favorire l'accessibilità ai media, alle trasmissioni televisive e ai programmi informativi e comunicativi a carattere regionale, di concerto e con la collaborazione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM);
 - e) la possibilità per il bambino sordo, sordocieco o con disabilità uditiva, sia di sperimentare gli interventi logopedici e protesici per l'abilitazione linguistica orale precoce, sia di apprendere la LIS o la LIS tattile, a seconda dei casi.
2. La Regione, con il coinvolgimento degli enti locali e degli operatori pubblici e privati, promuove l'abbattimento delle barriere alla comunicazione nelle attività sociali, culturali e politiche.

Art. 5

(Programmazione attività)

1. La Regione con il piano triennale definisce le modalità di attuazione della presente legge, coinvolgendo le associazioni maggiormente rappresentative operanti a livello regionale nella tutela dei soggetti di cui all'articolo 2.

Art. 6

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi in ambito sociale della presente legge, quantificati rispettivamente in euro 50.000,00 nel 2016 e in euro 150.000,00 nel 2017, si provvede con l'aumento della disponibilità della missione 12 'Diritti sociali, politiche sociali e famiglia', programma 02 'Interventi per la disabilità' - Titolo 1 'Spese correnti' e corrispondente riduzione della disponibilità della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri Fondi' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2016-2018.
2. Dal 2018 le spese del comma 1 trovano copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziati alle missioni/programmi sopracitate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.
3. Alle spese per gli interventi di carattere sanitario della presente legge, da definirsi nell'ambito del provvedimento di Giunta relativo alle regole di sistema, si fa fronte, compatibilmente alla sostenibilità della spesa, con le risorse allocate alla missione 13 'Tutela della salute', programma 01 'Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA' - Titolo 1 dello stato di previsione delle spese per il bilancio 2016-2018.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che e' dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione
Lombardia

Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei segni e per la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva. Screening uditivo neonatale (1)

Numero della legge: 6

Data: 28 maggio 2015

Numero BUR: 44

Data BUR: 03/06/2015

L.R. 28 Maggio 2015, n. 6

Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei segni e per la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva. Screening uditivo neonatale (1)

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. La Regione, in attuazione degli articoli 3 e 117, primo comma, della Costituzione, nell'ambito delle finalità e dei diritti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modifiche, in ottemperanza alle tutele e ai principi previsti dalla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni unite il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, ai sensi della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie adottata dal Consiglio d'Europa il 5 novembre 1992, in armonia con le risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988 sui linguaggi gestuali per i sordi e del 18 novembre 1998 sui linguaggi gestuali, pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 18 luglio 1988, n. C187 e del 7 dicembre 1998, n. C379, promuove il riconoscimento, la diffusione, l'acquisizione e l'uso della lingua italiana dei segni (LIS).

2. La promozione del riconoscimento della LIS da parte della Regione, in armonia con i principi della libertà di scelta e di non discriminazione, è finalizzata all'attuazione del diritto di tutte le persone sorde alla comunicazione ed all'accesso alle informazioni, alle attività culturali ed educativo-formative, realizzate nell'ambito del territorio regionale, ai servizi della pubblica amministrazione, per gli aspetti di propria competenza, e in relazione agli enti da essa dipendenti. A tal fine la Regione predispone specifiche iniziative ed azioni atte a realizzare tale accesso in condizioni di parità con gli altri cittadini e, comunque, nel rispetto del principio di progettazione universale, inteso, ai fini della presente legge, come la progettazione e la realizzazione di prodotti, ambienti, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone indifferentemente dalla loro età e caratteristiche fisiche.

Art. 2 (Interventi e ambiti dell'azione regionale)

1. La Regione, nel promuovere il diritto delle persone sorde e delle loro famiglie all'accesso all'informazione, alla comunicazione, alla cultura e ai servizi, nonché il diritto di libera scelta delle modalità di comunicazione, dei percorsi educativi, degli ausili utilizzati per il raggiungimento della piena integrazione sociale, favorisce e sostiene, in particolare:

- a) il ricorso alla LIS, alla lingua parlata e scritta e ad ogni altra forma di comunicazione nel rispetto dei principi di libertà di scelta e di non discriminazione, nei servizi educativi della prima infanzia;
- b) gli interventi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio attraverso il supporto agli studenti sordi con servizi specialistici di assistenza alla comunicazione e interpretariato nella LIS, nell'ottica di un modello di educazione bilingue e con l'impiego di ogni altro ausilio tecnico o con misure idonee a favorire l'apprendimento e la comunicazione delle persone sorde, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche ed universitarie;
- c) il ricorso all'uso della LIS e alle nuove tecnologie tra cui tablet e smartphone comunemente riconosciuti come ausili nella comunicazione, nei percorsi formativi professionali, nei servizi erogati dalle amministrazioni pubbliche locali e dalle aziende sanitarie locali e nella comunicazione istituzionale; (2)

c bis) l'uso della LIS nell'accesso alle prestazioni sanitarie, tramite l'istituzione di un elenco di interpreti di Lingua dei Segni italiana da utilizzare negli ospedali del territorio regionale;

(3)

d) la realizzazione, attraverso intese con le emittenti pubbliche e private locali e, in particolare, con la RAI, sede regionale del Lazio, di telegiornali regionali e programmi televisivi culturali o di interesse generale dotati di adeguata sottotitolazione e traduzione simultanea nella LIS;

e) lo svolgimento di manifestazioni culturali ed eventi di pubblico interesse attraverso l'uso della LIS e di altri supporti tecnologici che siano idonei a rendere accessibile la fruizione della cultura alle persone sorde;

f) la promozione, utilizzando figure professionali qualificate, di servizi di informazione e sensibilizzazione sulle differenti modalità di comunicazione e sulla LIS e, in generale, sulle problematiche relative alla sordità;

g) le forme di collaborazione, anche attraverso la stipula di convenzioni, con le associazioni, iscritte nel registro di cui all'articolo 9 della legge regionale 1° settembre 1999, n. 22 (Promozione e sviluppo dell'associazionismo nella Regione Lazio) e successive modifiche, che esercitano compiti di rappresentanza e tutela degli interessi delle persone sorde, con le associazioni delle figure professionali qualificate in materia di disabilità uditive di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate) o con organismi, enti e soggetti del terzo settore che svolgono funzioni di ricerca, formazione, progettazione ed erogazione di servizi nell'ambito della sordità.

Art. 3

(Screening uditivo neonatale. Formazione per insegnanti e operatori)

1. La Regione attiva presso ogni punto nascita regionale lo screening uditivo neonatale per la diagnosi precoce delle disabilità uditive. (4)

2. La Regione, con appositi regolamenti, riconosce e promuove i corsi di comunicazione e di interpretariato della LIS per insegnanti ed operatori socio-sanitari al fine di promuovere la formazione professionalizzante nel settore della sordità.

3. La Regione incentiva, anche attraverso l'attivazione di appositi sportelli presso le aziende sanitarie locali (ASL) la formazione di equipe di sostegno alle famiglie con figli sordi e alle persone sorde, nelle quali le figure mediche siano affiancate da esperti, siano essi sordi o udenti, con specifiche competenze sul deficit uditivo in ambito psicologico, linguistico, educativo e giuridico, in grado di guidare le famiglie e le persone sorde nel rispetto e nell'accettazione della sordità e nei diversi percorsi opzionabili.

4. Fino al termine del regime commissariale per la prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione, gli interventi previsti dal presente articolo sono realizzati in quanto compatibili con gli atti adottati dal commissario ad acta nell'esercizio delle proprie attribuzioni.

Art. 4

(Regolamento di attuazione) (6)

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, sentita la commissione consiliare competente, un apposito regolamento (5) contenente le disposizioni per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, i criteri di ripartizione degli stanziamenti previsti ed i metodi di verifica dell'attuazione della presente legge.

Art. 5

(Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito del programma 02 "Interventi per la disabilità" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", di un apposito fondo denominato: "Fondo per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei segni e per la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva", nel quale confluiscono le risorse pari a 100.000,00 euro per l'anno 2015 e 250.000,00 euro per ciascuna delle annualità 2016 e 2017, iscritte a legislazione vigente, a valere sul bilancio regionale 2015-2017, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi di riserva".

Note:

- (1) Legge pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione del 3 giugno 2015, n. 44
- (2) Lettera modificata dall'articolo 22, comma 38, lettera a), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1
- (3) Lettera inserita dall'articolo 22, comma 38, lettera b), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1
- (4) Vedi al riguardo decreto del Commissario ad acta del 16 dicembre 2015, n. U00593 che approva il Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2014-2018 con l'attuazione di specifici interventi, tra cui lo "Screening uditivo neonatale per le sordità congenite"; determinazione della Giunta regionale del 28 agosto 2017, n. G11739 "Costituzione e nomina dei componenti del Tavolo Tecnico regionale degli Screening Neonatali: Screening neonatale per la diagnosi precoce di malattie metaboliche ereditarie, Screening oftalmologico neonatale e Screening uditivo neonatale", la cui finalità è quella di ottimizzare gli interventi e programmare le azioni comuni in materia di screening neonatali; determinazione della Giunta regionale dell'11 dicembre 2017, n. G17020 concernente la realizzazione di un sistema informativo per la gestione dei programmi informativi dello screening neonatale esteso nonché dello screening neonatale audiologico ed oftalmologico; decreto del Commissario ad acta (Modifiche e integrazioni al DCA n. U00104 del 09/04/2013. Approvazione Documento tecnico "Linee Guida Screening Uditivo Neonatale Universale" e aggiornamento della rete regionale dei servizi) che ha provveduto ad un aggiornamento della Rete regionale dei servizi dello Screening Uditivo Neonatale Universale
- (5) Vedi deliberazione della Giunta regionale 10 ottobre 2017, n. 639 (BUR 24 ottobre 2017, n. 85) e regolamento regionale 19 ottobre 2017, n. 25 "Regolamento regionale di attuazione degli interventi di cui all'articolo 2 della legge regionale 28 maggio 2015, n. 6 "Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei segni e per la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva. Screening uditivo neoenatale" (BUR 24 ottobre 2017, n. 85)
- (6) Vedi, anche, quanto disposto dall'articolo 22, comma 39, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2003, n. 23**Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000).**

(BUR n. 22 dell'1 dicembre 2003, supplemento straordinario n. 4)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle ll.rr. 5 ottobre 2007, n. 22, 18 luglio 2008, n. 24 e 3 agosto 2018, n. 26)

TITOLO I**Principi****Art. 1****Principi generali e finalità**

1. La Regione Calabria, in attuazione dei principi di uguaglianza e solidarietà di cui agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione e nel rispetto delle Leggi dello Stato, disciplina e riordina gli interventi e il servizio pubblico in materia sociale e assistenziale, assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.

2. La presente legge promuove la partecipazione attiva dei cittadini, il contributo delle Organizzazioni sindacali, delle Associazioni sociali e di tutela degli utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 328/2000, assumendo il confronto e la concertazione come metodo di relazione con le suddette Organizzazioni e gli altri soggetti di cui all'art.4, comma 5, della presente legge.

3. La Regione riconosce la centralità delle Comunità locali, intese come sistema di relazioni tra le Istituzioni, le persone, le famiglie, le Organizzazioni sociali, ognuno per le proprie competenze e responsabilità, per promuovere il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra le persone.

4. La Regione riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale. Al fine di migliorare la qualità e l'efficienza degli interventi, gli Enti gestori coinvolgono e responsabilizzano le persone e le famiglie nell'ambito dell'organizzazione dei servizi.

5. La presente legge favorisce la pluralità dell'offerta dei servizi, garantendo al cittadino la scelta, e consentendo, in via sperimentale e su richiesta, la sostituzione di una prestazione economica con un servizio, secondo le modalità previste dall'articolo 27 della presente legge.

6. La Regione e gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli Organismi non lucrativi di utilità sociale, degli Organismi della cooperazione, delle Associazioni e degli Enti di promozione sociale, delle Fondazioni e degli Enti di patronato, delle Organizzazioni di volontariato, degli Enti riconosciuti, delle Confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore della programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

7. Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, Organismi non lucrativi di utilità sociale, Organismi della cooperazione, Organizzazioni di volontariato, Associazioni ed Enti di promozione sociale, Fondazioni, Enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata.

Art. 2 Oggetto

1. La presente legge disciplina lo svolgimento di tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia dei servizi sociali nel rispetto dei principi contenuti nel D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che ha conferito alle Regioni e agli Enti locali la generalità delle funzioni e i compiti amministrativi anche nella materia dei servizi sociali, e nella Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali 8 novembre 2000, n. 328, che ha dettato i principi per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali.

2. Per le funzioni e i compiti amministrativi concernenti la materia dei servizi sociali si intendono le attività relative alla predisposizione e all'erogazione dei servizi gratuiti o a pagamento o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della sua vita al fine di concorrere alla realizzazione di un organico sistema integrato di sicurezza sociale volto a garantire il pieno e libero sviluppo della persona e delle comunità, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.

Art. 3 Diritto alle prestazioni

1. Hanno diritto ad accedere alle prestazioni e ai servizi del sistema integrato, sulla base della valutazione del bisogno personale e familiare, secondo le norme di cui alla presente legge, indipendentemente dalle condizioni economiche:

- a) i cittadini italiani;
- b) i cittadini dell'Unione europea, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti;
- c) gli apolidi e gli stranieri di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"; è fatta salva la disciplina di cui all'articolo 18 dello stesso testo unico.

2. I soggetti indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1, residenti in Comuni di altre Regioni hanno diritto ad accedere alle prestazioni e ai servizi del sistema integrato di cui alla presente legge sulla base di specifici protocolli stipulati tra la Regione Calabria e le altre Regioni e Province autonome; i protocolli adottati definiscono le condizioni e le modalità per la fruizione delle prestazioni e dei servizi, i criteri per l'identificazione del Comune tenuto all'assistenza, regolando in particolare i rapporti economici tra i soggetti istituzionali competenti; in attesa della definizione dei protocolli di cui al presente comma, i Comuni della Calabria definiscono accordi con i Comuni di residenza dei soggetti che necessitano di assistenza, al fine di definire i rapporti economici.

3. Al di fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2 e fatti salvi i compiti e le funzioni dello Stato, gli interventi e le prestazioni si estendono alle persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti sul territorio regionale, limitatamente a quelli non differibili.
4. I soggetti di cui al presente articolo hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato concorrendo al costo delle prestazioni in relazione alle proprie condizioni economiche, secondo quanto disposto dal successivo articolo 33.
5. Il Comune tenuto all'assistenza dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo è identificato facendo riferimento al Comune di residenza, fatti salvi i casi di cui al comma 2, per i quali l'identificazione avviene sulla base dei protocolli ivi previsti. Il Comune tenuto all'assistenza dei soggetti di cui al comma 3 è identificato facendo riferimento al Comune nel cui territorio si è manifestata la necessità di intervento.
6. Per i cittadini per i quali si rende necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali e che, al momento del ricovero, necessitano di integrazione economica connessa all'assistenza, il Comune nel quale gli stessi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato dai soggetti gestori delle strutture, assume i relativi obblighi secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4 della legge n. 328 del 2000.
7. Gli utenti concorrono al costo delle prestazioni sulla base di parametri e criteri fissati dal Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal Decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, sui criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, secondo le modalità indicate nel Piano Regionale degli interventi e dei servizi sociali.
8. Gli erogatori dei servizi e delle prestazioni sono tenuti ad informare i destinatari degli stessi sulle diverse prestazioni di cui possono usufruire, sui requisiti per l'accesso e sulle modalità di erogazione per effettuare le scelte più appropriate, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. A tal fine ciascun Ente erogatore di servizi adotta, in attuazione dell'articolo 13 della Legge 328/2000 e sulla base dello schema generale di riferimento, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, d'intesa con i Ministri interessati, una carta dei servizi sociali ed è tenuto a darne adeguata pubblicità agli utenti.
9. Nella carta dei servizi sociali, di cui al comma precedente, sono definiti i criteri per l'accesso ai servizi, le modalità del relativo funzionamento, le condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, nonché le procedure per assicurare la tutela delle situazioni giuridiche soggettive e degli aventi diritto ai servizi e alle prestazioni sociali. Al fine di tutelare queste ultime e di rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, la carta dei servizi sociali, ferma restando la tutela per via giurisdizionale, prevede per gli utenti la possibilità di attivare ricorsi nei confronti dei responsabili preposti alla gestione dei servizi.
10. L'adozione della carta dei servizi sociali da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali costituisce requisito necessario ai fini dell'accreditamento di cui all'articolo 25.
11. È garantita priorità di intervento nei confronti dei soggetti che si trovino in situazioni di maggiore difficoltà di cui all'art. 2, comma 3 della legge 8 novembre 2000, n. 328. I Comuni, sulla

base dei criteri stabiliti dal Piano nazionale di cui all'art. 18 della legge 8 novembre 2000, n. 328, definiscono i parametri per la valutazione delle condizioni di tali soggetti.

TITOLO II Sistema integrato

Art. 4 Sistema integrato di interventi e servizi sociali

1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha carattere di universalità. La Regione e gli Enti locali sono tenuti a realizzare il sistema integrato di interventi e servizi sociali che deve garantire i livelli di prestazioni fissati nella programmazione regionale consentendo il pieno esercizio del diritto soggettivo riconosciuto dalla legge.

2. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.

3. Gli interventi e i servizi sociali, così come definiti dall'art. 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dall'art. 3 septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sono rivolti alla promozione, alla valorizzazione e alla formazione ed educazione alla socialità di tutti i cittadini, sia come singoli sia nelle diverse aggregazioni sociali e sono inoltre ispirati ai seguenti principi:

- a) prevenire, contrastare e rimuovere i fattori che determinano emarginazione e/o disadattamento;
- b) privilegiare la realizzazione dei servizi accessibili alla totalità della popolazione;
- c) garantire il diritto dei cittadini a non essere separati dalla propria famiglia e allontanati dalla propria comunità locale, attuando concrete forme di deistituzionalizzazione e limitando gli interventi di ricovero ai soli casi in cui ciò si renda necessario;
- d) favorire il mantenimento, l'inserimento o il reinserimento dei cittadini disadattati o disabili nella famiglia o nel normale ambiente sociale, scolastico, lavorativo;
- e) rispettare le opzioni individuali dei cittadini utenti in rapporto alle risposte socio-assistenziali esistenti;
- f) utilizzare le esperienze della società civile nella pluralità delle sue espressioni per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge;
- g) promuovere le più ampie forme di partecipazione dei cittadini utenti alla gestione dei servizi.

4. La programmazione e l'organizzazione dei servizi sociali è ispirata ai principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'Amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli Enti locali. A tal fine, la Regione Calabria, riconosce e garantisce, mediante atti di amministrazione e programmazione, la libertà di costituzione delle persone in aggregazioni sociali e l'attività di queste ultime nel sistema dei servizi sociali anche allo scopo di favorirne le possibili forme di collaborazione con gli Enti pubblici e di agevolarne l'assolvimento di funzioni e compiti di rilevanza sociale in applicazione del principio di sussidiarietà di cui al comma 3, lettera a), dell'articolo 4 della legge n. 59/1997.

5. La programmazione, la realizzazione e la verifica degli interventi che costituiscono il sistema integrato dei servizi sociali si attuano attraverso il metodo della concertazione e cooperazione tra diversi soggetti istituzionali e tra questi e le Organizzazioni sindacali e gli altri soggetti di cui dell'art.1, comma 4, della legge 328/2000.

Art. 5

Accesso ai servizi

1. L'accesso ai servizi è organizzato in modo da garantire pari opportunità di fruizione dei servizi e diritto di scelta tra più soggetti gestori, contrastando le disuguaglianze che penalizzano i soggetti più deboli.

2. L'accesso ai servizi è garantito anche mediante il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) unitarietà dell'accesso in ogni ambito territoriale;
- b) informazione sistematica ed efficace sull'offerta dei servizi e sui relativi costi;
- c) orientamento e accompagnamento, in particolare in favore dei soggetti in condizioni di fragilità, di non autosufficienza o di dipendenza, all'accesso ai servizi;
- d) trasparenza nella gestione dei tempi di attesa;
- e) osservazione e monitoraggio dei bisogni, delle risorse e delle risposte.

Art. 6

Valutazione del bisogno

1. L'accesso al sistema integrato di interventi e dei servizi sociali è realizzato a partire da una valutazione professionale del bisogno che garantisca risposte appropriate e personalizzate.

2. La valutazione del bisogno è effettuata dall'Ente locale attraverso il servizio sociale professionale. Qualora il bisogno sia socio-sanitario la valutazione verrà effettuata dal servizio sociale territoriale integrato dalle opportune professionalità messe a disposizione dalla ASL a livello distrettuale. La valutazione del bisogno è condizione necessaria per accedere ai servizi a titolo gratuito o con concorso parziale alla spesa da parte dell'utenza, nonché per fruire del titolo per l'acquisto dei servizi, fatto salvo quanto già previsto dall'art 3, commi 4, 5 e 7.

3. La valutazione del bisogno si conclude con la predisposizione di un progetto personalizzato, concordato con la persona e la sua famiglia, dove sono indicati la natura del bisogno, la complessità e l'intensità dell'intervento, la sua durata, nonché i costi sopportati e le responsabilità in ordine alla attuazione e verifica. La Giunta regionale adotta atti di indirizzo al fine di assicurare una omogenea applicazione nel territorio regionale di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.

Art. 7

Livelli essenziali delle prestazioni sociali

1. I livelli essenziali delle prestazioni sociali sono definiti nel Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, di cui al successivo articolo 18, che li caratterizza in termini di sistema di prestazioni e servizi sociali, idonei a garantire cittadinanza sociale e qualità di vita alle persone e alle famiglie, nonché pari opportunità e tutela ai soggetti più deboli.

2. Gli interventi e i servizi sociali, rientranti nel sistema integrato di interventi e servizi sociali, che sul territorio regionale costituiscono il livello essenziale delle prestazioni erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche e i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, anche in collaborazione con quelli di competenza del Servizio sanitario, della Scuola e di altre Agenzie pubbliche e private sono in via prioritaria:

- a) le misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito familiare e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;
- b) le misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti, o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;
- c) le misure di sostegno alle responsabilità familiari;
- d) le misure per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;
- e) le misure di sostegno alla donna in difficoltà per assicurare i benefici disposti dal regio decreto-legge 8 agosto 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative;
- f) gli interventi per la piena integrazione delle persone disabili; realizzazione, per i soggetti di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei Centri socio-riabilitativi e delle comunità-alloggio di cui all'art. 10 della citata legge n. 104 del 1992, e dei servizi di comunità di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie;
- g) gli interventi per le persone anziane e disabili per favorirne la permanenza a domicilio, attivando in ogni Distretto sanitario l'ADI, secondo quanto stabilito dal DPCM 14.02.2001 e dal DPCM 29.11.2001 (LEA), per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio, *imputando la corretta partecipazione delle quote ai diversi soggetti (Fondo Sanitario Regionale e Fondo Sociale nella quale trova capienza la partecipazione dell'ospite), operando la necessaria distinzione tra costi totalmente sanitari (riferibili all'assistenza sanitaria propriamente detta ed alle funzioni assistenziali), costi totalmente non sanitari (riferibili a funzioni alberghiere e tutelari), e costi non riconducibili integralmente ad una delle due categorie precedenti (costi edilizi, di amministrazione e direzione, di animazione, socializzazione) [secondo i principi ed i criteri esplicitati nel DPCM 14.2.2001, nel DPCM 29.11.2001 e nelle Linee-Guida Ministeriali n. 1/2004], come da schema seguente:*

RSA MEDICALIZZATA PER ANZIANI

100% Fondo Sanitario Regionale

RSA PER ANZIANI

70% Fondo Sanitario Regionale

30% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)

RSA PER DISABILI

70% Fondo Sanitario Regionale

30% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)

CASA PROTETTA PER ANZIANI

50% Fondo Sanitario Regionale

50% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)

CASA PROTETTA PER DISABILI

40% Fondo Sanitario Regionale

60% Fondo Sociale

*RIABILITAZIONE A CICLO DIURNO COMPRESI**70% Fondo Sanitario Regionale**30% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)**RIABILITAZIONE RESIDENZIALE**100% Fondo Sanitario Regionale (con partecipazione ospite)**PRESTAZIONI TERAPEUTICHE E SOCIO RIABILITATIVE RESIDENZIALI**- Per Disabili Gravi**70% Fondo Sanitario Regionale**30% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)**- Per Disabili privi di sostegno familiare**40% Fondo Sanitario Regionale**60% Fondo Sociale (con partecipazione ospite);*

- h) le prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare le dipendenze da droghe, alcool e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale e lavorativo;
- i) l'informazione e la consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione di servizi e per promuovere iniziative di auto-mutuo aiuto;
- j) interventi di sostegno per i minori in situazione di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- k) servizi di mediazione per l'inserimento lavorativo di persone e fasce socialmente fragili e vulnerabili;
- l) iniziative "di strada" per favorire l'accesso ai servizi di persone in particolari situazioni di disagio;
- m) attività di prevenzione sociale con soggetti a rischio di coinvolgimento in gruppi criminali o in situazioni di degrado;
- n) iniziative di promozione sociale di gruppi sociali, quartieri e comunità locali;
- o) progetti sociali connessi con l'economia civile e le imprese sociali;
- p) progetti personalizzati finalizzati al recupero e all'inserimento sociale e lavorativo di soggetti in situazione di handicap.

Art. 8

Il sistema dei servizi

1. La Regione disciplina il sistema integrato di interventi e servizi sociali per le persone e le famiglie in modo che i servizi siano equamente distribuiti nel territorio e possano garantire i livelli essenziali di prestazioni sociali in ogni ambito territoriale.
2. I servizi alla persona sono caratterizzati per funzioni di prevenzione, cura, riabilitazione, contrasto dell'esclusione sociale e capacità di pronto intervento a fronte di emergenze personali, familiari e sociali.
3. Le tipologie di servizi per le persone e le famiglie si connotano fra l'altro in termini di:
 - a) segretariato sociale;
 - b) sostegno economico;
 - c) accoglienza familiare e comunità famiglie;
 - d) affido familiare;

- e) aiuto familiare;
- f) telesoccorso;
- g) aiuto domiciliare;
- h) centri diurni;
- i) servizi semi residenziali;
- l) centri educativi e occupazionali;
- m) servizi di animazione e aggregazione sociale;
- n) servizi di promozione culturale e per il tempo libero;
- o) servizi di accoglienza residenziale e semiresidenziali;
- p) alloggi assistiti;
- q) comunità alloggio;
- r) altri servizi residenziali previsti dalla programmazione regionale;
- s) altri servizi di aiuto alla persona;
- t) servizi per l'inclusione sociale e contrasto alla povertà.

4. La Regione promuove sperimentazioni finalizzate allo sviluppo di nuove risposte ai bisogni nelle aree della domiciliarità, della solidarietà tra famiglie, degli interventi diurni e residenziali, dell'accompagnamento delle persone in difficoltà, degli interventi di comunità.

5. Le tipologie di servizio di cui al comma 3 sono definite dalla Giunta regionale con apposito regolamento anche al fine del loro accreditamento, sentita la competente Commissione Consiliare.

TITOLO III

I soggetti del sistema integrato di interventi e servizi sociali

Art. 9

Competenze

1. La Regione programma, coordina e indirizza gli interventi sociali, ne verifica l'attuazione e disciplina l'integrazione degli interventi con particolare riferimento all'attività sociosanitaria. La programmazione è effettuata sulla base dei Piani di Zona prodotti dagli ambiti territoriali, di cui al successivo articolo 17, che coincidono con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie e dove, in ciascuno di essi, dovranno essere istituite le unità operative servizi sociali che afferiscono al Dipartimento Area Servizi Sociali, delle rispettive Aziende Sanitarie Territoriali. In ciascun ambito gli Enti locali devono comunque assicurare le prestazioni di cui all'art. 22 comma 4, della legge 328/2000. A tale fine la Regione, di concerto con gli Enti locali, determina gli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale integrato degli interventi dei servizi sociali a rete. La Regione programma gli interventi sociali ricorrendo a strumenti e procedure di programmazione in raccordo con gli Enti locali, attraverso la Conferenza Regionale permanente di programmazione socio-sanitaria e socio-assistenziale, anche al fine di sollecitare e favorire l'esercizio associato o consorziato delle funzioni sociali. La Regione, congiuntamente alla rappresentanza degli Enti Locali, provvede alle concertazioni con le Organizzazioni del Terzo settore, dei cittadini, dei sindacati e degli imprenditori.

2. I Comuni e gli Enti locali programmano, progettano e realizzano il sistema locale dei servizi sociali a rete, attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, coinvolgendo nella realizzazione concertata i soggetti previsti dall'articolo 1, comma 2, della presente legge.

3. I Comuni progettano e realizzano la rete o il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali ed erogano i servizi e le prestazioni sociali, in aderenza con la programmazione socio-sanitaria, come prevista dal Piano Sanitario regionale, a tutti i soggetti in bisogno, con particolare riferimento a quelli inseriti nei Progetti Obiettivo sanitari e sociali.

4. I Comuni e le Province, nel quadro delle rispettive competenze, svolgono le funzioni e i compiti relativi alla promozione, sostegno, sviluppo ed al coordinamento operativo dei soggetti e delle strutture che agiscono nell'ambito dei servizi sociali di cui all'art. 1 comma 5 Legge 328/2000.

Art. 10

Integrazione socio sanitaria

1. La Regione, in misura prioritaria, favorisce l'integrazione tra il sistema sanitario e quello sociale, nel rispetto delle indicazioni contenute nel D.lgs. 229/99, e più specificatamente contenuti nel Piano sanitario regionale e nel Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali.

2. Tale integrazione viene garantita attraverso l'applicazione dei livelli di assistenza socio sanitari più precisamente definiti nelle prestazioni, nelle fonti normative e nei relativi oneri finanziari, come dall'allegata tabella "A".

Art. 11

Funzioni della Regione

1. Nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative:

a) l'adozione del Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali provvedendo, in particolare, all'integrazione sociosanitaria e al coordinamento con le politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro;

b) la raccolta e l'elaborazione dei dati sui bisogni, sulle risorse e sull'offerta dei servizi socio-assistenziali, realizzando l'osservatorio regionale dei servizi sociali e delle condizioni di povertà e del disagio sociale, organizzato a livello provinciale ed in raccordo con il livello nazionale, provinciale e locale, attraverso l'utilizzo di una scheda tipo con indicatori omogenei per la valutazione dello stato sociale uniforme per tutto il territorio regionale;

c) la definizione, di concerto con gli Enti locali interessati, degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi, nonché gli strumenti e le modalità di intervento per la creazione dei sistemi locali dei servizi sociali;

d) la definizione, sulla base dei requisiti minimi definiti dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi sociali a gestione pubblica, ONLUS e del Terzo settore e/o privata;

e) l'istituzione, sulla base di indicatori di qualità, del registro dei soggetti autorizzati all'erogazione di interventi e servizi sociali;

f) la definizione dei requisiti di qualità per gli interventi e le prestazioni sociali;

- g) la definizione, sulla base delle indicazioni fornite a livello nazionale, dei criteri per la concessione dei titoli da parte dei Comuni per l'acquisto dei servizi sociali e per la determinazione del concorso degli utenti al costo delle prestazioni;
- h) la promozione e il coordinamento di azioni di assistenza tecnica per la istituzione e la gestione degli interventi da parte degli Enti locali, nonché per gli Enti gestori dei servizi sociali, predisponendo metodi e strumenti di controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi;
- i) la gestione di finanziamenti previsti da specifiche leggi regionali di promozione in materia di servizi sociali, fatta salva quella oggetto di specifico trasferimento o delega;
- j) la promozione e la sperimentazione di modelli innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi alle esperienze effettuate a livello europeo;
- k) la programmazione, l'indirizzo e il coordinamento delle attività formative per il personale dei servizi sociali, nonché la vigilanza e il controllo sullo svolgimento di tali attività;
- l) la definizione degli standard formativi degli operatori dei servizi sociali, nell'ambito dei requisiti generali definiti dallo Stato, nonché la predisposizione ed il finanziamento dei piani per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle attività sociali;
- m) la definizione dei criteri per la determinazione delle tariffe che i Comuni corrispondono ai soggetti accreditati;
- n) la concessione, in regime di convenzione con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), ai sensi della Legge Regionale n° 20 del 19 ottobre 2001;
- o) l'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti degli Enti locali inadempienti rispetto a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a), b) e c), e 19 della Legge 328/2000;
- p) Istituzione, tenuta e pubblicazione del registro regionale dei soggetti autorizzati all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge;

2. La Regione, altresì:

- a) provvede alla concertazione dei soggetti e degli Organismi che operano nel Terzo Settore, dei cittadini, dei sindacati e delle Associazioni sociali, nonché delle IPAB.
- b) prevede incentivi a favore degli Enti locali che si associano, secondo le forme previste dalla normativa vigente, per l'espletamento dell'esercizio associato delle funzioni sociali negli ambiti territoriali coincidenti con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie. A tal fine viene prevista una quota del Piano regionale
- c) provvede alla ripartizione dei finanziamenti assegnati dallo Stato per obiettivi ed interventi di settore nonché, in forma sussidiaria, a cofinanziare interventi e servizi sociali derivanti dai provvedimenti regionali di trasferimento e delega agli Enti locali di funzioni amministrative.
- d) adotta, al fine di favorire la pluralità di offerta di servizi, sulla base dell'atto di indirizzo e coordinamento del Governo, specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra Enti locali e

Terzo settore, privilegiando il sistema dell'appalto concorso per consentire allo stesso di esprimere la propria progettualità;

e) disciplina sulla base dei principi della legge-quadro sull'assistenza sociale e di atti di indirizzo, le modalità per valorizzare l'apporto del volontariato;

f) disciplina le procedure amministrative, le modalità per la presentazione dei reclami da parte degli utenti e l'eventuale istituzione di uffici di tutela degli utenti;

g) promuove e realizza attività di studio e ricerca a sostegno delle attività previste al comma 1, in particolare per la predisposizione del Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, di cui all'articolo 18, e per l'avvio e l'attuazione della riforma, di cui alla presente legge.

3. Nell'ambito degli indirizzi definiti dal Piano nazionale, la Regione disciplina le modalità per il rilascio, da parte dei Comuni, dell'autorizzazione all'erogazione di servizi sperimentali e innovativi per un periodo massimo di tre anni, in deroga ai requisiti richiesti per l'accreditamento, e definisce strumenti per la verifica dei risultati.

Art. 12

Funzioni delle Province

1. Le Province concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali per i seguenti compiti, in concordanza con quanto previsto dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dall'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla legge 8 novembre 2000, n. 328:

a) raccolta dei dati, elaborazione di conoscenze quantitative e qualitative sui bisogni sociali, anche su suggerimento e sollecitazione dei Comuni, in vista della programmazione e dell'attuazione del sistema integrato dei servizi sociali;

b) analisi dell'offerta assistenziale in ambito provinciale fornendo, su richiesta dei Comuni e degli Enti locali interessati, il supporto necessario per il coordinamento degli interventi territoriali;

c) promozione, d'intesa con i Comuni, di iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale di base e all'aggiornamento, partecipazione alla definizione e alla attuazione dei Piani di Zona, in collaborazione con i Comuni e gli altri soggetti interessati alla programmazione del Piano medesimo.

Art. 13

Funzioni dei Comuni

1. I Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale. Tali funzioni sono esercitate adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa e al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

2. Ai Comuni, oltre ai compiti già trasferiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e alle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e L.R. n. 34/2002, attuativa del decreto legislativo 31 marzo 1998

n. 112, spettano, nell'ambito delle risorse disponibili, secondo la disciplina adottata dalla Regione, in forma singola, associata o consorziata mediante gestione diretta o delegata, l'esercizio delle seguenti attività:

- a) programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento degli Enti e delle Organizzazioni di cui all'art. 1, comma 2 della presente legge;
- b) erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche, nei limiti di cui all'art. 6, comma 2, lettera b, della L. 328/2000, e dei titoli per l'acquisto di servizi sociali, nonché delle attività assistenziali già di competenza delle Province, ai sensi dell'art. 8, comma 5, legge 328/2000, con le modalità stabilite dalla presente legge regionale;
- c) autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale e delle Comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni a gestione pubblica o degli enti di cui all'art. 1, comma 5, della legge 328/2000 ed ai sensi degli articoli 24 e 25 della presente legge;
- d) istituzione di uno sportello unico dei servizi sociali presso i Comuni singoli o associati, anche con personale di cui al successivo art. 37, che abbia funzione di segretariato sociale.
- e) partecipazione al procedimento per l'individuazione degli ambiti territoriali;
- f) definizione dei parametri di valutazione delle condizioni per l'accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi di cui all'art.2, comma 3, della legge 328/2000.

3. Nell'esercizio delle proprie funzioni i Comuni provvedono a:

- a) promuovere, nell'ambito del sistema locale del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, risorse delle collettività locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria;
- b) coordinare programmi e attività degli Enti che operano nell'ambito territoriale di competenza, secondo le modalità fissate dalla Regione, tramite collegamenti operativi tra i servizi che realizzano attività volte all'integrazione sociale ed intese con le Aziende Sanitarie per le attività socio-sanitarie e per i Piani di Zona;
- c) adottare strumenti per la semplificazione amministrativa e per il controllo di gestione atti a valutare l'efficienza, l'efficacia e i risultati delle prestazioni;
- d) effettuare forme di concertazione dei soggetti pubblici e di quelli di cui all'art.11, comma 2.
- e) garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualità dei servizi, secondo le modalità previste dagli Statuti comunali;
- f) elaborare ed adottare, mediante accordo di programma, i Piani di Zona relativi agli ambiti territoriali ottimali individuati in sede di programmazione regionale, al fine di garantire l'integrazione del sistema dei servizi sociali con la collaborazione di tutti i soggetti, pubblici e

di quelli previsti dall'art. 1, comma 5, della legge 328/2000 che possano concorrere alla gestione e allo sviluppo;

g) adottare la carta dei servizi di cui all'articolo 13 della Legge 328/2000 e garantire ai cittadini il diritto di partecipare alla verifica della qualità dei servizi.

Art. 14

Funzioni del terzo settore

1. Ai fini della presente legge, si considerano soggetti del Terzo settore gli Organismi non lucrativi di utilità sociale, gli Organismi della cooperazione, le Cooperative sociali, le Organizzazioni di volontariato, le Associazioni e gli Enti di promozione sociale, le Fondazioni, gli Enti di patronato ed altri soggetti privati non a scopo di lucro.

2. La Regione Calabria riconosce e promuove il ruolo del Terzo settore nella programmazione, progettazione e realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali. A tal fine, per favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà, la Regione e gli Enti locali, nell'ambito delle risorse disponibili in base al piano regionale ed ai piani di zona, promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel Terzo settore anche attraverso politiche formative ed interventi per l'accesso agevolato al credito ed ai fondi dell'Unione europea.

3. La Regione Calabria, in attuazione dell'art. 5 della legge 328/2000 ed alla luce del DPCM recante "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della legge 328/2000", provvederà, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con specifico atto di indirizzo e nei modi previsti dall'articolo 8, comma 2, legge 328/2000, a definire le modalità per:

a) promuovere il miglioramento della qualità dei servizi e degli interventi definendo altresì requisiti specifici di qualità;

b) favorire la pluralità di servizi e delle prestazioni, nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione amministrativa;

c) favorire l'utilizzo di forme di aggiudicazione o negoziali che consentano la piena espressione della capacità progettuale ed organizzativa dei soggetti del Terzo settore;

d) favorire forme di coprogettazione promosse dalle Amministrazioni pubbliche interessate, che coinvolgano attivamente i soggetti del Terzo settore per l'individuazione di progetti sperimentali ed innovativi al fine di affrontare specifiche problematiche sociali;

e) definire adeguati processi di consultazione con i soggetti del terzo settore e con i loro organismi più rappresentativi riconosciuti a livello nazionale come parte sociale.

4. Con l'atto di indirizzo di cui al comma 2 del presente articolo, la Regione Calabria disciplinerà, altresì, le modalità per l'acquisto da parte dei Comuni dei servizi ed interventi organizzati dai soggetti del terzo settore definendo in particolare:

a) le modalità per garantire una adeguata pubblicità del presumibile fabbisogno di servizi in un determinato arco temporale;

b) le modalità per l'istituzione dell'elenco dei fornitori di servizi autorizzati ai sensi dell'articolo 11 della legge 328/2000, che si dichiarano disponibili ad offrire servizi richiesti secondo tariffe e caratteristiche qualitative concordate;

5. I Comuni, ai fini della preselezione dei soggetti presso cui acquistare o ai quali affidare l'erogazione dei servizi sociali, fermo restando l'articolo 11 della Legge 328/2000 e procedendo all'aggiudicazione dei servizi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed in nessun caso adottando il criterio del massimo ribasso, dovranno tenere conto dei seguenti elementi:

- a) dell'esperienza maturata nei settori e nei servizi di riferimento;
- b) della formazione, della qualificazione e dell'esperienza professionale degli operatori coinvolti;
- c) delle modalità adottate per il "turn over" degli operatori;
- d) degli strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro;
- e) della conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio e delle risorse sociali della comunità;
- f) del rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva e delle norme in materia di previdenza e assistenza.

6. Con l'atto di indirizzo di cui al comma 2 del presente articolo, la Regione Calabria disciplinerà, altresì, le modalità per valorizzare l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi sociali.

7. Per l'aggiudicazione si rinvia ai criteri di cui al D.lgs 17.03.1995 n° 157 e Legge 28.12.2001 n° 448, in quanto applicabili. Con delibera di Giunta Regionale saranno indicati i parametri di valutazione di cui al precedente comma 5.

Art. 15

Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)

1. La Regione Calabria considera la riforma delle IPAB parte essenziale del programma strategico di un nuovo impianto di welfare che si fonda su una rete effettiva di servizi alla persona. In questo percorso le IPAB hanno un ruolo di soggetto attivo nella realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

2. La Regione Calabria, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge n. 328/2000, provvederà entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge, ed in ogni caso prima della approvazione del Piano Regionale degli interventi e servizi sociali, di cui al successivo art. 18, ad adeguare la legislazione regionale relativa ai soggetti di cui al precedente comma 1, al decreto legislativo n. 207 del 4/5/2001.

3. Con il provvedimento di cui al comma 2, saranno, altresì, definite:

- a) inserimento delle Aziende pubbliche di servizi alla persona nel sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla presente legge e partecipazione delle stesse alla programmazione, secondo quanto previsto negli strumenti di programmazione regionale e locale;
- b) valorizzazione dei patrimoni delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, individuando strumenti che ne garantiscano la redditività finalizzata alla realizzazione degli interventi assistenziali;

- c) previsione di procedure semplificate per favorire ed incentivare gli accorpamenti e le fusioni, al fine della riorganizzazione del settore;
- d) previsione di procedure per lo scioglimento delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza inattive
- e) le risorse regionali disponibili per potenziare gli interventi e le iniziative delle Istituzioni nell'ambito della rete dei servizi.

4. In via transitoria e fino alla legge di riordino di cui al comma 2 del presente articolo, alle IPAB presenti sul territorio della Regione Calabria continueranno ad applicarsi le disposizioni attualmente vigenti, in quanto non contrastanti con i principi della Legge 328/2000 e del Decreto legislativo n. 207 del 4/5/2001.

TITOLO IV Programmazione

Art. 16 Programmazione dei servizi sociali

1. Ferme restando le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario, nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4 della legge n. 59/1997, ed ispirandosi alle disposizioni previste nel "Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2001-2003", di attuazione dell'articolo 18 della legge n. 328/2000, la Regione Calabria adotta il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse, della operatività per progetti, della verifica sistematica dei risultati in termini di qualità ed efficacia delle prestazioni, nonché della valutazione di impatto di genere. La Regione e gli Enti locali provvedono alla programmazione degli interventi e delle risorse secondo i seguenti principi:

a) coordinamento ed integrazione con gli interventi sanitari e dell'istruzione, nonché con le politiche attive di formazione, di avviamento e di reinserimento al lavoro;

b) concertazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, tra questi e i soggetti del Terzo settore che partecipano con proprie risorse alla realizzazione della rete, le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, così come previsto nel comma 5 dell'art. 1 della legge n. 328/2000.

Alla gestione e alla offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici coadiuvati nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi dalle Organizzazioni previsti all'art.1, comma 5, della 328/2000.

2. Nel Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, anche ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000, saranno indicati i principi della cooperazione di Comuni e Province tra loro, e tra questi ultimi e la Regione Calabria; gli obiettivi generali della programmazione; le forme e i modi di partecipazione alla formazione dei piani e programmi regionali, e saranno fissati i criteri e le procedure per gli atti e gli strumenti per la programmazione dei Comuni e le funzioni delle Province rilevanti ai fini dei programmi regionali.

3. I Comuni svolgono i propri compiti di progettazione, realizzazione e gestione degli interventi e dei servizi sociali in recepimento del principio di sussidiarietà e in armonia con la programmazione

regionale, promuovono la partecipazione delle Province nella definizione ed attuazione dei Piani di zona e delle ASL con l'obiettivo di perseguire l'integrazione sociosanitaria nel territorio.

4. I Comuni, in base alla programmazione regionale al fine di predisporre un efficace ed efficiente Piano di Zona, nonché per soddisfare le loro esigenze territoriali e per rispondere alle esigenze di omogeneità di erogazione dei servizi e per contenere la frammentazione degli stessi utilizzano l'ambito territoriale istituito nel precedente art. 9. L'individuazione insiste nel territorio di competenza di ciascuna ASL in coincidenza con i relativi Distretti sanitari che, di conseguenza, sono Distretti socio-sanitari e socio-assistenziali, strumenti della programmazione e garanzia di erogazione dei servizi individuati per i cittadini.

Laddove sussistano specifiche esigenze territoriali o emergenze sociali, la Conferenza dei sindaci, in armonia con l'articolazione in distretti delle ASL, individua con riferimento al Piano di Zona, particolari modalità di attuazione degli interventi e dei servizi sociali e di erogazione delle relative prestazioni.

5. Il Piano di Zona di cui all'articolo 19 della legge n. 328/2000 e al successivo art. 20 della presente legge, è lo strumento primario di attuazione della rete dei servizi sociali e dell'integrazione sociosanitaria.

6. Le forme associative e di cooperazione di cui al decreto legislativo n. 267/2000 sono utilizzate dai soggetti interessati in armonia con la programmazione dei Piani di Zona, al fine di conseguire un uniforme livello qualitativo dei servizi sociali e di integrazione sociosanitaria e di realizzare un miglior coordinamento degli interventi nel territorio.

7. Nella formulazione degli atti di programmazione regionale dei servizi sociali, ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle Amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera m) della legge 23 ottobre 1992, n. 421", nonché ai sensi dell'articolo 21 della legge 328/2000 assume rilevanza strategica l'organizzazione e la realizzazione del sistema informativo regionale mediante la gestione informatica dei dati che consenta l'approfondita analisi delle esigenze sociali, la conoscenza delle risorse disponibili e l'equa distribuzione delle medesime, nonché la valutazione dei risultati in termini di rendimento e di verifica dei benefici.

8. Per la finalità di cui al comma 7, la Giunta regionale con successivo atto di indirizzo, formulerà anche in base ai risultati ed alle indicazioni nazionali, proposte in ordine ai contenuti, al modello ed agli strumenti attraverso i quali dare attuazione ai diversi livelli operativi dell'istituendo sistema informativo dei servizi sociali, da parte della Regione, delle Province e dei Comuni.

Art. 17

Ambiti territoriali ed esercizio associato

1. Gli ambiti territoriali di cui all'art. 8, comma 3, lettera "a" L. 328/2000, coincidono con i distretti sanitari.

2. I Comuni esercitano le funzioni di cui all'art. 13 in forma associata negli ambiti territoriali di cui al comma 1 ed in ottemperanza di quanto previsto dalla organizzazione istituzionale del Piano sanitario e di quello sociale.

3. I Comuni individuano autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie di esercizio associato, ai sensi dell'art. 33 del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Decorso inutilmente il termine di 90 giorni la Regione esercita il potere sostitutivo nei confronti dei Comuni inadempienti.

Art. 18

Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali

1. La Regione, determina le linee della programmazione nella materia disciplinata dalla presente legge adottando un apposito Piano.

2. Il Piano regionale adottato dalla Giunta d'intesa con i Comuni, realizzato in concertazione con i Comuni, con gli Enti e le Associazioni regionali del Terzo settore, delle Associazioni di rilievo regionali che operano nel settore dei servizi sociali, delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle Associazioni di tutela degli utenti, viene approvato dal Consiglio Regionale, nel rispetto del Piano Nazionale triennale degli interventi e dei servizi sociali, riportando le seguenti indicazioni:

- a) gli obiettivi, le priorità e i criteri per la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali che prevedono impegni economici, nonché le modalità per il loro coordinamento e la loro integrazione con quelli sanitari, anche tramite specifici progetti-obiettivo, dovranno avere come presupposto il numero degli assistiti;
- b) le attività socio-educative, di formazione al lavoro e socio-economiche che interagiscono con le attività socio-assistenziali.
- c) le caratteristiche ed il fabbisogno da garantire dei servizi e degli interventi compresi nei livelli essenziali di cui all'articolo 7;
- d) i criteri per l'incentivazione dei programmi per la realizzazione degli obiettivi di promozione sociale;
- e) i criteri di cui all'articolo 3, comma 5;
- f) i criteri e le procedure di cui all'articolo 27, comma 2;
- g) le modalità per il raccordo tra la pianificazione regionale e quella zonale, definendo in particolare linee di indirizzo e strumenti per la pianificazione di zona;
- h) le modalità per il concorso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, alla definizione dei Piani di zona di cui all'articolo 20 e gli indirizzi per assicurare la partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi;
- i) gli obiettivi e le priorità per la concessione di contributi alle organizzazioni del Terzo Settore;
- j) i criteri generali per la disciplina del concorso al costo dei servizi sociali da parte degli utenti, tenuto conto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 109 e successive modificazioni.

3. Al fine di dare piena efficacia alle azioni e agli interventi di cui ai commi precedenti, il Piano regionale indica altresì gli ambiti di formazione e riqualificazione degli operatori sociali e socio-sanitari che concorrono alla definizione degli indirizzi programmatici e del piano poliennale.

4. Il piano è redatto ogni 3 anni e costituisce lo strumento di riferimento per la stesura dei Piani di Zona; Lo schema è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è inviato a tutti i Comuni,

alle Province, ai soggetti di cui all'art.1, comma 5, della legge 328/2000 operanti nella Regione, i quali possono proporre, entro un mese, osservazioni e proposte.

Il Consiglio Regionale, adotta il piano entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge e lo approva definitivamente entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione di osservazioni e proposte.

5. Il Piano regionale conserva la sua efficacia dopo la scadenza fino all'approvazione di quello successivo.

Art. 19

Sistema informativo dei servizi sociali

1. La Regione, le Province e i Comuni, istituiscono il Sistema informativo dei servizi sociali, come previsto dall'articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali e del sistema integrato. Il Sistema informativo fornisce tempestivamente alla Regione e agli Enti locali i dati e le informazioni necessari alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali, per la promozione e l'attivazione di progetti europei, per il coordinamento con le strutture sanitarie, formative, con le politiche del lavoro e dell'occupazione.

2. Il Sistema informativo è attuato sulla base delle proposte in ordine ai contenuti, al modello ed agli strumenti, attraverso i quali dare attuazione ai diversi livelli operativi del sistema informativo, formulate dalla Commissione tecnica di cui all'articolo 21 della legge 8 novembre 2001, n. 328.

3. I soggetti di cui al titolo III della presente legge devono fornire al Sistema informativo dei servizi sociali i dati richiesti, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

4. Le Province curano e coordinano la rilevazione dei dati e li trasmettono alla Regione secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.

5. Nell'ambito del Piano regionale e dei Piani di zona sono definite le risorse destinate alla realizzazione del sistema informativo dei servizi sociali, entro i limiti di spesa stabiliti in tali piani.

Art. 20

Piani di zona

1. I Piani di Zona di cui all'art. 19 della Legge 328/2000, sono strumenti finalizzati a:

- a) favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;
- b) qualificare la spesa, attivando risorse di chi partecipa al sistema;
- c) definire criteri di ripartizione della spesa stessa a carico di ciascun Comune, delle ASL e degli altri soggetti compresi nel sistema;
- d) prevedere iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori per lo sviluppo dei servizi.

2. I Comuni associati, negli ambiti territoriali ottimali definiti dalla Regione, d'intesa con le aziende sanitarie, provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili, secondo le indicazioni del piano regionale, a definire il Piano di Zona, che individua:

- a) gli obiettivi strategici e le priorità di intervento, nonché gli strumenti e i mezzi per la realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete;
- b) le modalità organizzative, le risorse, i requisiti di qualità;
- c) le forme di rilevazione dei dati che dovranno confluire nel sistema informativo dei servizi sociali;
- d) le modalità per garantire l'integrazione tra servizi e prestazioni;
- e) le modalità per realizzare il coordinamento con altre Amministrazioni, con particolare riferimento all'Amministrazione penitenziaria e della giustizia;
- f) le modalità di collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti che operano nell'ambito della solidarietà sociale e con la comunità;
- g) forme di concertazione con le ASL e il Terzo settore, che, coinvolto nella programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali, concorre a pieno titolo, anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

3. I Piani di Zona vengono adottati mediante accordo di programma al quale partecipano i soggetti pubblici di cui al comma 2 del presente articolo, nonché i soggetti di cui all'art. 1, comma 4 e all'art. 10 della L. 328/2000, che, attraverso l'accreditamento o specifiche forme di concertazione, concorrono anche con proprie risorse alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsti nei piani.

4. Le Province partecipano alla definizione ed attuazione dei Piani di zona, assicurano il necessario supporto informativo e tecnico, anche avvalendosi degli strumenti del Sistema informativo dei servizi sociali.

5. La Giunta regionale, individua le procedure e fissa i termini per la presentazione agli uffici regionali del Piano di Zona da parte della Conferenza dei Sindaci ed in caso di mancata elaborazione, approvazione e presentazione nei termini stabiliti, trascorsi inutilmente i predetti termini interviene nominando in via sostitutiva un commissario ad acta per la realizzazione di tali adempimenti.

6. La Giunta regionale individua strumenti, modalità e procedure per accertare, con riferimento al Piano di Zona, il conseguimento degli obiettivi e il connesso utilizzo delle risorse.

7. Nell'ipotesi di intervento sostitutivo di cui al comma 4, le quote del fondo sociale regionale non attribuite per la mancata elaborazione del Piano di Zona, sono assegnate ai soggetti istituzionali in conformità alle iniziative contenute nel Piano di Zona approvato in via sostitutiva.

8. Il Dipartimento competente per le Politiche Sociali dovrà, entro trenta giorni dalla ricezione, approvare i piani di zona. La Regione, in conseguenza di ciò, eroga cofinanziamenti a valere sul fondo per le politiche sociali per garantire la realizzazione dei sistemi integrati locali di interventi e servizi negli stessi previsti. I Comuni, con cadenza semestrale, provvedono alla rendicontazione dei flussi di spesa.

9. Per ogni ambito territoriale deve essere prevista l'erogazione delle seguenti prestazioni essenziali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328:

- a) un servizio sociale professionale e segretariato sociale per l'informazione e la consulenza al singolo e ai nuclei familiari;
- b) un servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;
- c) assistenza domiciliare;
- d) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali;
- e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario.

Art. 21

Carta dei servizi sociali

1. Al fine di tutelare gli utenti, assicurare l'informazione e la partecipazione degli stessi e la trasparenza nell'erogazione dei servizi, i soggetti gestori adottano la carta dei servizi, in conformità allo schema generale di riferimento previsto dall'articolo 13 della legge n. 328 del 2000.

2. L'adozione della carta dei servizi sociali da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali costituisce requisito necessario ai fini dell'autorizzazione e dell'accreditamento e deve prevedere il diritto di:

- a) godere di azioni che promuovano e proteggano la salute della persona, della famiglia e della comunità;
- b) non essere discriminati a ricevere servizi in un contesto di normalità di vita;
- c) esprimere le proprie potenzialità e scelte nel progetto personale condiviso;
- d) scelta tra una pluralità di prestazioni sociali offerte.

3. La carta dei servizi contiene:

- a) le informazioni sulle diverse prestazioni offerte e le tariffe praticate;
- b) l'indicazione dei soggetti autorizzati e accreditati;
- c) i criteri di accesso;
- d) le modalità di erogazione e le modalità di funzionamento;
- e) l'indicazione dei livelli essenziali di assistenza;
- f) le regole da applicare in caso di mancato rispetto delle garanzie previste dalla carta, nonché le modalità di ricorso da parte degli utenti.

Art. 22

Partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità e norme per la tutela degli utenti

1. La Regione e gli Enti locali assicurano la partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi, anche favorendo l'attività delle Associazioni di tutela degli utenti e delle Organizzazioni sindacali.

2. Il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all'articolo 18 individua gli strumenti e le modalità per assicurare la partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi e degli interventi previsti dalla presente legge.

3. Al fine di tutelare i cittadini nel conseguimento delle prestazioni e dei servizi di cui alla presente legge, la Giunta regionale disciplina le modalità di presentazione dei reclami, tenuto conto della legge statale 30 marzo 2001, n. 152 in materia di Istituti di patronato e di assistenza sociale.

Art. 23
Diritti dei cittadini

1. Gli utenti e le loro famiglie hanno diritto:

- a) ad avere informazioni sui servizi, sui livelli essenziali di assistenza, sulle modalità di accesso, sulle tariffe praticate;
- b) alla riservatezza sull'utilizzo dei dati personali;
- c) alla partecipazione, alla definizione del progetto personalizzato e al relativo contratto informato;
- d) a partecipare a forme di consultazione e di valutazione dei servizi sociali.

2. I soggetti gestori di strutture e servizi assicurano forme di partecipazione degli utenti o loro rappresentanti al controllo della qualità delle prestazioni con la costituzione di comitati misti di partecipazione.

TITOLO V
Autorizzazione e accreditamento

Art. 24¹
(Abrogato)

Art. 25
(Abrogato)

Art. 26
Albo regionale

1. Con la presente legge viene istituito, presso l'Assessorato ai Servizi Sociali un apposito Albo regionale dove sono iscritti tutti i soggetti previsti dall'art 1, comma 7 della presente legge che gestiscono strutture e attività socio-assistenziali, i quali siano stati accreditati o autorizzati allo svolgimento delle rispettive attività. L'albo regionale dovrà essere strutturato per tipologie specifiche in riferimento alla diversa competenza operativa dei soggetti interessati.

Art. 27
Titoli per l'acquisto dei servizi sociali

1. I Comuni, ai sensi dell'articolo 17 della legge 328/2000, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della medesima e su richiesta degli interessati, possono prevedere la concessione di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali ovvero come sostitutivi delle prestazioni economiche diverse da quelle correlate al minimo vitale previste dall'articolo 24, comma 1, lettera a), numeri 1 e 2, della legge 328/2000, nonché delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969,

¹ Articoli abrogati dall'art. 15, comma 1, sesto trattino, della L.R. 18 luglio 2008, n. 24.

n. 153, e successive modificazioni, e dagli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. La Regione attraverso il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei titoli, individua i servizi e le prestazioni che possono essere fruite attraverso l'utilizzo degli stessi, nonché le relative procedure, nell'ambito di un percorso assistenziale attivo per la integrazione o la reintegrazione sociale dei soggetti beneficiari; il Piano regionale definisce inoltre indirizzi volti a garantire i diritti dei cittadini nell'accesso alle prestazioni e ai servizi, con particolare riferimento ai casi in cui l'Ente locale eroghi le stesse unicamente attraverso i titoli di cui al presente articolo.

Art. 28

Affidamento dei servizi alla persona al Terzo settore

1. La Regione Calabria, con successivo regolamento attuativo, disciplina le modalità per l'acquisto da parte dei Comuni dei servizi ed interventi organizzati dai soggetti del Terzo settore definendo le modalità per garantire una adeguata pubblicità del presumibile fabbisogno di servizi in un determinato arco temporale. È istituito presso la Regione il registro dei soggetti del Terzo settore che siano autorizzati dai Comuni all'esercizio dei servizi a ciclo residenziale e semiresidenziale ai sensi degli articoli 24 e 25 della presente legge. In una apposita sezione del registro è inserito l'elenco dei soggetti di cui al comma 1, che si dichiarino disponibili a fornire servizi secondo tariffe e caratteristiche previamente concordate ed ivi indicate. I Comuni, in attuazione dei Piani di Zona, stipulano convenzioni con i fornitori iscritti nell'Albo di cui all'articolo 26 anche acquisendo la disponibilità del fornitore alla erogazione di servizi e interventi a favore dei soggetti in possesso dei titoli per l'acquisto dei servizi sociali di cui all'art. 27.

2. Nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza dell'azione della Pubblica Amministrazione e di libera concorrenza tra privati; i servizi vengono aggiudicati nel rispetto delle normative vigenti e in ossequio alle direttive del Piano Sociale Regionale, tenuto conto della qualità che il Comune intende ottenere dal servizio appaltato. I contratti di affidamento dei servizi prevedono le forme e le modalità per la verifica degli adempimenti, compreso il mantenimento dei livelli qualitativi concordati e i provvedimenti da adottare in caso di mancato rispetto.

Art. 29

Conferenza Permanente Regionale: Consulta delle Autonomie Locali e Consulta del Terzo settore

1. In ottemperanza alla Legge 328/2000 e per realizzare il coinvolgimento dei Comuni, delle Province e del Terzo Settore e la loro responsabilizzazione sui temi sociali è istituita la conferenza permanente per la programmazione socio-assistenziale regionale.

2. La Conferenza Permanente è l'organismo rappresentativo delle autonomie locali e dei soggetti del Terzo settore con il fine di potenziare il loro ruolo nei procedimenti di programmazione socio-assistenziale.

3. La Conferenza permanente è presieduta dall'Assessore alle Politiche Sociali.

4. Il Presidente della Giunta entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede all'insediamento della Conferenza permanente.

5. La Conferenza permanente regionale è composta da:

*a) Consulta delle autonomie locali, formata dai sindaci dei comuni capofila di ciascun ambito territoriale ottimale e da un componente designato dall'UPI Calabria. Il presidente è eletto al suo interno dai componenti della Consulta;*²

b) Consulta del Terzo Settore formata da almeno 25 membri e comunque non superiore a 35, in rappresentanza dei soggetti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 30 marzo 2001. Il Presidente è nominato al suo interno. La Giunta regionale, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, previo parere vincolante della Commissione competente, delibera e stabilisce i criteri per l'individuazione dei membri di cui sopra.

*6. La Conferenza permanente regionale è regolarmente costituita con l'individuazione della maggioranza dei suoi componenti. Il funzionamento della Conferenza e delle due consulte di cui al comma 5 è disciplinato con regolamento della Giunta regionale. Tale regolamento prevede che i componenti dei predetti organismi possano partecipare ai lavori ed esprimere il proprio voto anche con modalità telematiche.*³

7. La Giunta regionale sottopone alla Conferenza permanente regionale, per acquisirne il parere, tutti gli atti di programmazione socio-assistenziale, prima della loro emanazione e del loro invio al Consiglio Regionale. Il parere richiesto deve essere espresso entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, trascorso il quale, il parere si considera comunque acquisito. La Giunta regionale motiva le decisioni adottate in difformità ai pareri espressi dalla Conferenza permanente.

8. Il Dipartimento della Giunta competente in materia di Politiche Sociali, assicura il supporto logistico e professionale necessario per il funzionamento della Conferenza permanente e delle due Consulte di cui al comma 5 del presente articolo. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario delle politiche sociali della Regione.

9. Le due Consulte si riuniscono autonomamente almeno due volte all'anno con funzioni consultive e propositive.

Art. 30 Personale

1. I profili delle figure professionali sociali sono quelli fissati con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con i Ministri della Salute, dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, sulla base dei criteri e dei parametri individuati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 129, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

² **Lettera sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. a), della l.r. 3 agosto 2018, n. 26; precedentemente così recitava:** "a) Consulta delle Autonomie locali formata dai Presidenti dei Comitati di Zona di cui all'art. 20 della presente legge, e dai rappresentanti delle cinque Province. Il Presidente è nominato al suo interno;"

³ **Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b), della l.r. 3 agosto 2018, n. 26; precedentemente così recitava:** "6. La Conferenza permanente regionale e le due Consulte, di cui al precedente comma, entro 60 giorni dal loro insediamento, approvano a maggioranza di due terzi, un proprio regolamento di funzionamento."

2. I profili professionali precedenti all'entrata in vigore della legge-quadro sull'assistenza sociale sono equiparati ai nuovi profili di cui al comma 1 del presente articolo, secondo i criteri previsti con il medesimo Regolamento di cui al comma 2 dell'art. 12 della legge 328/2000.
3. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3-*octies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, relative ai profili professionali dell'area sociosanitaria ad elevata integrazione sanitaria.
4. Le modalità di accesso alla dirigenza sono individuate ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

Art. 31

Formazione e aggiornamento del personale

1. La Regione provvede, per l'attuazione della presente legge e sulla base degli indirizzi fissati dal Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, alla formazione di base e all'aggiornamento del personale.
2. La Regione programma corsi di formazione per il personale per il quale non è richiesto un corso di laurea, sulla base dei criteri generali riguardanti i requisiti per l'accesso, la durata e l'ordinamento didattico disciplinati con Regolamento del Ministro Lavoro e delle Politiche sociali.
3. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale, in raccordo con le Province, promuove la formazione degli operatori sociali e degli operatori dell'area sociosanitaria, tenendo in considerazione le esigenze di raccordo dei percorsi formativi e di integrazione delle diverse professionalità.
4. La Regione e le Province promuovono iniziative formative a sostegno della qualificazione delle attività dei soggetti del Terzo settore.
5. I soggetti pubblici e privati erogatori degli interventi promuovono e agevolano la partecipazione degli operatori ad iniziative di formazione, qualificazione e aggiornamento.

Art. 32

Compartecipazione al costo dei servizi

1. La Giunta regionale, tenuto conto del Piano regionale degli interventi e servizi sociali, con propria direttiva definisce, sentito il parere della competente Commissione consiliare e della Conferenza Regione-Autonomie Locali, criteri generali per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni del sistema integrato, sulla base dei criteri indicati nel Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, al fine di assicurare una omogenea applicazione sul proprio territorio di quanto disposto dal decreto legislativo n. 109 del 1998 e successive integrazioni e modifiche.
2. La direttiva di cui al comma 1 definisce in particolare i criteri per:
 - a) l'individuazione delle prestazioni di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998 e successive integrazioni e modifiche e la conseguente composizione del nucleo familiare;

b) la definizione delle condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni agevolate e per la differenziazione delle tariffe, stabilite e/o effettuate così come previsto dal D.L. 31/3/1998, n. 109 e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO VI Sistema di finanziamento

Art. 33

Il finanziamento del sistema integrato

1. Il sistema integrato di cui alla presente legge si realizza avvalendosi delle risorse degli Enti Locali, di quelle provenienti dal Fondo regionale per le politiche sociali di cui al successivo articolo 34, di quelle del Fondo sanitario regionale, nonché di quelle eventualmente dei soggetti del Terzo Settore, di altri soggetti senza scopo di lucro e delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, che concorrono alla realizzazione dei Piani di zona ai sensi dell'articolo 20.
2. La Regione e gli Enti locali garantiscono la realizzazione del sistema integrato che assicura i livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui all'articolo 7.
3. Per il 2004 le risorse del fondo sociale regionale sono così individuate:
 - a) Fondi statali;
 - b) Fondo sociale regionale;
 - c) Fondo sociale locale.

Art. 34

Fondo regionale per le politiche sociali

1. Gli interventi e i servizi sociali sono finanziati a valere sui rispettivi bilanci della Regione e degli Enti locali e sul fondo nazionale comprendente le annualità 2002 e 2003 per le politiche sociali il cui stanziamento complessivo, ai sensi della legge 328/2000, è determinato annualmente, con legge finanziaria.
 - a) nel bilancio regionale, in sostituzione del fondo di cui alla legge n. 5/1987 della Regione Calabria UPB 6.2.01.02 (capitolo 4331103), è istituito il "Fondo Regionale per le Politiche Sociali", di seguito chiamato Fondo Regionale Sociale, per il conseguimento delle finalità della presente legge e, in particolare degli obiettivi in materia di servizi sociali e di educazione alla socialità. Tale Fondo viene costituito dalla confluenza delle somme già destinate per la Legge 5/87 e dalle risorse finanziarie accreditate alla Regione Calabria in seguito al riparto del Fondo Nazionale, così come previsto dalla legge 328/2000, nonché dalle somme messe a disposizione dagli Enti locali.
2. Il Fondo Regionale Sociale è ripartito annualmente dalla Giunta regionale secondo i seguenti criteri:

90% ai Comuni per cofinanziare la realizzazione dei Piani di zona, in ragione del numero degli abitanti, dell'estensione territoriale;

10% al Settore Politiche Sociali della Regione per realizzare progetti innovativi e sperimentali, e per finanziare l'aggiornamento e la formazione degli operatori pubblici e privati.

Art. 35

Abrogazione

1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge e successive norme di attuazione ed esecuzione, di cui alla L.R. 26.01.1987 n. 5 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 36

Norme transitorie

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2004 ed a valere sullo stanziamento previsto annualmente in bilancio la Regione è autorizzata a istituire apposito capitolo di spesa su cui imputare la somma destinata ai Gruppi Appartamento, di cui alla Legge regionale 21/96 e successive modificazioni ed integrazioni, il cui numero non dovrà essere aumentato rispetto a quello esistente all'entrata in vigore della presente legge. Tale risorsa non potrà comunque essere detratta dal Fondo Sociale Regionale.

2. In via transitoria e fino all'adozione dei Piani di Zona di cui all'art. 20 della presente legge, la Regione provvederà alla gestione diretta del Fondo regionale Sociale di cui all'art. 33 e 34 della presente legge per il funzionamento delle strutture residenziali socio-assistenziali già operanti all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 37

Personale delle équipes socio psico pedagogiche ⁴

1. Il personale di cui alla L.R. 57/90 e L.R. 2/97, previa ricognizione delle categorie e dei profili professionali di appartenenza, è destinato presso le strutture di cui agli articoli 9 e 13 della presente legge ed inserito nei ruoli degli Enti presso cui presta servizio in sede di determinazione delle dotazioni organiche.

2. La Regione assicura il trasferimento delle risorse annualmente impegnate per il pagamento delle competenze.

Art. 38

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito dei capitoli afferenti le unità previsionali di base, autorizzati dalla legge annuale di approvazione del bilancio della Regione e dalla legge finanziaria che l'accompagna.

Art. 39

Norme finali

⁴ V. art. 28, comma 1, della L.R. 11 maggio 2007, n. 9

1. La Giunta regionale entro 120 gg. dall'entrata in vigore della presente legge provvederà ad emettere tutti gli atti ed i provvedimenti di indirizzo e di attuazione necessari alla sua piena attuazione.
2. Le disposizioni di cui all'art. 10 della presente legge si applicano successivamente alla entrata in vigore del piano sanitario regionale.
3. E' fatta salva comunque l'applicazione delle richiamate disposizioni se con reperimento delle risorse necessarie a carico del bilancio regionale.



LEGGE 3 marzo 2009 , n. 18

Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita'.

Vigente al : 18-1-2023

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione sui diritti delle persone con disabilita', con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione ed al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' con quanto previsto,

rispettivamente, dall'articolo 45 della Convenzione e dall'articolo 13 del Protocollo medesimi.

Art. 3.

Istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità'

1. Allo scopo di promuovere la piena integrazione delle persone con disabilità', in attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione di cui all'articolo 1, nonché dei principi indicati nella [legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità', di seguito denominato «Osservatorio».

2. L'Osservatorio è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro delegato per la famiglia e le disabilità'. I componenti dell'Osservatorio sono nominati, in numero non superiore a quaranta, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la pubblica amministrazione, adottato ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), sono disciplinati la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio, prevedendo che siano rappresentate le amministrazioni centrali coinvolte nella definizione e nell'attuazione di politiche in favore delle persone con disabilità', le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le autonomie locali, gli Istituti di previdenza, l'Istituto nazionale di statistica, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori, dei pensionati e dei datori di lavoro, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle persone con disabilità' e le organizzazioni rappresentative del terzo settore operanti nel campo della disabilità'. L'Osservatorio è integrato, nella sua composizione, con esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilità' in numero ((*pari*)) a cinque.

4. L'Osservatorio dura in carica tre anni ed è prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la medesima durata.

5. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:

a) promuovere l'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1 ed elaborare il rapporto dettagliato sulle misure adottate di cui all'articolo 35 della stessa Convenzione, in raccordo con il Comitato interministeriale dei diritti umani;

b) predisporre un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità', in

attuazione della legislazione nazionale e internazionale;

c) promuovere la raccolta di dati statistici che illustrino la condizione delle persone con disabilita', anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali;

d) predisporre la relazione sullo stato di attuazione delle politiche sulla disabilita', di cui all'[articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), come modificato dal comma 8 del presente articolo;

e) promuovere la realizzazione di studi e ricerche che possano contribuire ad individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle persone con disabilita'.

6. Al funzionamento dell'Osservatorio e' destinato uno stanziamento annuo di 500.000 euro, per gli anni dal 2009 al 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328](#).

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. All'[articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), le parole: «entro il 15 aprile di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «ogni due anni, entro il 15 aprile».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 3 marzo 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari
esteri
Sacconi, Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Allegato

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Leggi e regolamenti regionali

Atto: LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2020, n. 5

Titolo: Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei segni e la piena accessibilità delle persone alla vita collettiva

Pubblicazione: [\(B.U. 27 febbraio 2020, n. 18\)](#)

Stato: Vigente

Tema: [SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'](#)

Settore: [SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA](#)

Materia: [Minori, anziani, inabili e tossicodipendenti](#)

Sommario

[Art. 1 \(Finalità\)](#)

[Art. 2 \(Destinatari\)](#)

[Art. 3 \(Interventi in ambito scolastico e formativo\)](#)

[Art. 4 \(Accesso all'informazione\)](#)

[Art. 5 \(Accesso ai servizi sanitari\)](#)

[Art. 6 \(Interventi di sensibilizzazione e formazione\)](#)

[Art. 7 \(Soggetti beneficiari\)](#)

[Art. 8 \(Programma degli interventi\)](#)

[Art. 9 \(Clausola valutativa\)](#)

[Art. 10 \(Disposizioni transitorie\)](#)

[Art. 11 \(Disposizioni finanziarie\)](#)

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione promuove il miglioramento della qualità della vita e il raggiungimento di una piena inclusione nella società e partecipazione alla vita collettiva delle persone con disabilità sensoriale, attraverso l'abbattimento di ogni barriera alla comunicazione e favorisce l'accesso delle stesse, in condizioni di parità con gli altri cittadini, alle attività formativo-educative e culturali, alle informazioni ed ai servizi pubblici regionali.

2. La Regione, nel rispetto delle scelte individuali e familiari in merito alle modalità di comunicazione, ai percorsi educativi e agli ausili utilizzati per il raggiungimento del pieno sviluppo della persona e della sua piena inclusione sociale, riconosce la lingua dei segni italiana (LIS) e la promuove, unitamente alla lingua dei segni italiana tattile (LISt), quali strumenti operativi essenziali per favorire un ambiente accessibile nella famiglia, nella scuola e nella comunità sociale e ne promuove la diffusione, l'acquisizione e l'uso.

Art. 2 (Destinatari)

1. Sono destinatari di questa legge le persone sorde e sordocieche.

Art. 3 (Interventi in ambito scolastico e formativo)

1. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio, attraverso il completo accesso alle attività formativo-educative e la piena realizzazione del percorso scolastico con il perseguimento delle personali libere scelte di istruzione e formazione, la Regione, nel rispetto delle autonomie delle istituzioni scolastiche ed universitarie e sulla base della programmazione di cui all'articolo 8, concede contributi per il finanziamento di interventi volti a promuovere e sostenere:

- l'apprendimento e l'utilizzo della LIS e della LISt nei servizi educativi della prima infanzia da parte dei minori che rientrano nelle categorie dei destinatari indicate all'articolo 2;
- le azioni di supporto, attraverso servizi specialistici di interpretariato in LIS e in LISt, agli studenti che rientrano nelle categorie dei destinatari indicate all'articolo 2 secondo il piano educativo individualizzato, nell'ambito delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
- le azioni di supporto, attraverso servizi specialistici di interpretariato in LIS e in LISt, ai soggetti che rientrano nelle categorie dei destinatari indicate all'articolo 2. nell'ambito dei percorsi universitari e formativi professionali:

Questo sito utilizza cookie propri per il corretto funzionamento delle pagine web. Per maggiori informazioni consultare l'informativa completa sui cookie e la Privacy policy di questo sito web. La chiusura del presente banner con il simbolo X mantiene le impostazioni di default (e quindi l'installazione dei soli cookie

tecnici). [Accetta solo cookie tecnici](#)

1. Allo scopo di facilitare l'informazione attraverso i media televisivi, la Regione promuove la conclusione di appositi accordi o protocolli d'intesa con le emittenti televisive private locali e con la RAI, sede regionale delle Marche del servizio radiotelevisivo pubblico, anche di concerto e in collaborazione con il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.), al fine di dotare i telegiornali, le trasmissioni televisive ed i programmi informativi, culturali o di interesse generale a carattere regionale di adeguate sottotitolazioni e traduzione simultanea nella LIS.

2. La Regione, inoltre:

- a) adotta, nelle proprie strutture e articolazioni amministrative, ogni misura di carattere funzionale ed organizzativo utile a garantire l'effettività al diritto all'informazione dei cittadini che rientrano nelle categorie indicate all'articolo 2;
- b) assicura, negli eventi di pubblico interesse dalla stessa organizzati, con priorità in quelli di particolare rilevanza sociale e culturale, il servizio di interpretariato simultaneo in LIS e in LISt, in presenza o a distanza, o comunque la messa a disposizione di supporti tecnologici idonei a rendere accessibile la fruizione di tali eventi ai soggetti che rientrano nelle categorie indicate all'articolo 2;
- c) concede contributi agli Ambiti territoriali sociali di cui all'[articolo 7 della legge regionale 1 dicembre 2014, n. 32](#) (Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia) per l'attivazione di un servizio di interpretariato in LIS ed in LISt, svolto da figure professionali qualificate.

Art. 5

(Accesso ai servizi sanitari)

1. Gli enti del servizio sanitario regionale assicurano un servizio di interpretariato in LIS, fruibile anche da remoto attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie, volto a favorire la fruizione consapevole ed informata dei servizi di propria competenza, in particolare dei servizi deputati alla gestione dell'emergenza urgenza.

Art. 6

(Interventi di sensibilizzazione e formazione)

1. Per rafforzare i processi di inclusione sociale dei soggetti indicati all'articolo 2 e per contribuire all'abbattimento di ogni barriera alla comunicazione, la Regione concede contributi per il finanziamento dei seguenti interventi:

- a) realizzazione di iniziative pubbliche di carattere educativo e culturale sui temi del rispetto e della diversità derivante dalla disabilità sensoriale;
- b) realizzazione di campagne di sensibilizzazione ed informazione, prioritariamente all'interno delle scuole di ogni ordine e grado nel rispetto delle autonomie delle istituzioni scolastiche, rivolte agli studenti, ai docenti e all'altro personale scolastico e alle figure che svolgono la funzione genitoriale in ordine alla situazione e alle problematiche che incontrano i disabili sensoriali nel percorso formativo;
- c) realizzazione di campagne di informazione rivolte ai soggetti indicati all'articolo 2, con l'utilizzo di figure professionali qualificate, sulle nuove tecnologie di ausilio nella comunicazione e sui servizi pubblici operativi sul territorio regionale a loro supporto;
- d) organizzazione di corsi formativi, rivolti ai soggetti interessati, di avvicinamento alla LIS e alla LISt nonché di conoscenze delle più moderne tecniche di comunicazione con i soggetti indicati all'articolo 2;
- e) attivazione, nel rispetto delle specifiche competenze istituzionali, di sportelli presso gli Ambiti territoriali sociali di cui all'[articolo 7 della l.r. 32/2014](#) e i distretti dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) con figure professionali qualificate quali sostegno e supporto alle famiglie in campo psicologico, linguistico, educativo e giuridico per le varie problematiche legate alla specifica disabilità sensoriale.

2. Per la realizzazione degli interventi indicati al comma 1 la Regione promuove anche la stipula di accordi o protocolli d'intesa con le Università marchigiane, l'Ufficio scolastico regionale, gli ordini professionali, le associazioni professionali degli interpreti di lingua dei segni italiana, nonché con gli enti del Terzo settore maggiormente rappresentativi dei soggetti indicati all'articolo 2 e con quelli che svolgono funzioni di ricerca, formazione, progettazione ed erogazione di servizi nell'ambito della disabilità sensoriale.

Art. 7

(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare dei finanziamenti relativi agli interventi indicati all'articolo 3, alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 e al comma 1 dell'articolo 6:

- a) istituzioni scolastiche e formative pubbliche e private, anche in forma associata;
- b) Comuni singoli e associati;
- c) Ambiti territoriali sociali di cui all'[articolo 7 della l.r. 32/2014](#), anche in forma associata;
- d) enti del Terzo settore, operanti nelle Marche, maggiormente rappresentativi dei soggetti indicati all'articolo 2 e quelli che svolgono funzioni di ricerca, formazione, progettazione ed erogazione di servizi nell'ambito della disabilità sensoriale;
- e) associazioni professionali degli interpreti di lingua dei segni italiana aventi sede nelle Marche.

Art. 8

(Programma degli interventi)

1. La Giunta regionale, anche sulla base di proposte pervenute dalle associazioni maggiormente rappresentative operanti a livello regionale nella tutela dei soggetti indicati all'articolo 2 e previo parere della competente Commissione assembleare, approva annualmente il programma degli interventi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione finanziario. Il programma contiene:

- a) l'individuazione degli interventi e delle misure indicati agli articoli 3, 4, e 6 da sostenere nel periodo considerato, con priorità per quelli di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 e alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 6, garantendone il coordinamento con quanto previsto dai piani e dai programmi regionali generali e di settore in materia di sanità, politiche sociali, istruzione, lavoro e politiche giovanili, nonché dagli interventi finanziati dall'Unione europea;
- b) i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi previsti da questa legge.

Art. 9

Questo sito utilizza cookie propri per il corretto funzionamento delle pagine web. Per maggiori informazioni consultare l'informativa completa sui cookie e la Privacy policy di questo sito web. La chiusura del presente banner con il simbolo X mantiene le impostazioni di default (e quindi l'installazione dei soli cookie tecnici).

- c) gli accordi e i protocolli conclusi ai sensi degli articoli 4 e 6 nonché le iniziative realizzate in attuazione dei suddetti accordi;
- d) in che misura la Regione ha finanziato i singoli interventi e in che modo tali risorse risultano distribuite sul territorio regionale e fra i soggetti beneficiari;
- e) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge e l'indicazione delle proposte per superarle;
- f) i punti di forza e le criticità delle azioni poste in essere per realizzare il coordinamento degli interventi ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 8.

Art. 10

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione la Giunta regionale approva il programma degli interventi indicato all'articolo 8 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 11

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge, per l'esercizio 2020 è autorizzata la spesa di euro 40.000,00 iscritta nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 02 "Interventi per la disabilità", che trova copertura nelle risorse iscritte a carico della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 3 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato" del bilancio di previsione 2020/2022.
2. Per gli esercizi successivi, le spese sono autorizzate e trovano copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziare con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni necessarie ai fini della gestione.

Questo sito utilizza cookie propri per il corretto funzionamento delle pagine web. Per maggiori informazioni consultare l'informativa completa sui cookie e la Privacy policy di questo sito web. La chiusura del presente banner con il simbolo X mantiene le impostazioni di default (e quindi l'installazione dei soli cookie tecnici).

LEGGE REGIONALE 02 luglio 2019, n. 9**DISPOSIZIONI A FAVORE DELL'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE SORDE, SORDOCIECHE E CON DISABILITA' Uditiva**

Bollettino Ufficiale n. 210 del 2 luglio 2019

INDICE

Capo I - Principi generali*Art. 1 - Finalità e principi**Art. 2 - Principio di libera scelta e sua attuazione***Capo II - Rete, prestazioni e servizi sociosanitari regionali per le disabilità uditive***Art. 3 - Prestazioni e linee guida per l'identificazione precoce della sordità, della sordocecità e dei deficit uditivi e l'adozione di percorsi aziendali clinico-organizzativi e di continuità assistenziale**Art. 4 - Tavolo regionale per le disabilità uditive**Art. 5 - Rete regionale per le disabilità uditive**Art. 6 - Team aziendali per le disabilità uditive e percorsi clinico-organizzativi e di continuità assistenziale***Capo III - Disposizioni e interventi regionali per l'accesso e l'inclusione sociale***Art. 7 - Accessibilità ai servizi di informazione e comunicazione sociale e ai servizi pubblici o di pubblica utilità**Art. 8 - Sostegno e inclusione scolastica e lavorativa**Art. 9 - Accesso alle attività culturali, sportive e del tempo libero**Art. 10 - Servizi e strumenti per la promozione dell'inclusione sociale e l'abbattimento dei fattori di possibile emarginazione***Capo IV - Norme per l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione***Art. 11 - Modalità di attuazione**Art. 12 - Clausola valutativa***Capo V - Abrogazioni e disposizioni finanziarie***Art. 13 - Abrogazioni**Art. 14 - Disposizioni finanziarie***Capo I
Principi generali***Art. 1**Finalità e principi*

1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, garantisce e facilita l'accesso delle persone sorde, sordocieche o con disabilità uditiva alle prestazioni e ai servizi sociosanitari appropriati. Promuove altresì le politiche e le misure per la loro inclusione sociale.

2. Ai fini della presente legge, per persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva si intendono, rispettivamente: le persone definite dall'articolo 1, comma 2, della legge 26 maggio 1970, n. 381 (Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti); le persone definite dall'articolo 2, comma 1, della legge 24 giugno 2010, n. 107 (Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche); le persone affette da ipoacusia che, non rientrando nelle definizioni precedenti, siano comunque riconosciute invalide, ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili).

3. Nel rispetto delle previsioni degli articoli 3 e 117 della Costituzione, dell'articolo 6 dello Statuto regionale, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) degli articoli 5 e 7 della legge regionale 21 agosto 1997, n. 29, (Norme e provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone disabili) e della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), con la presente legge la Regione persegue le finalità di cui al comma 1, attraverso il sostegno, anche economico, ad iniziative per:

a) l'attuazione del diritto di tutte le persone di cui al comma 1 all'accesso in condizioni di parità con gli altri cittadini alle relazioni sociali, alla libera comunicazione interpersonale, al lavoro, alle informazioni, ai servizi pubblici e privati, alle istituzioni e alle attività culturali ed educativo-formative;

b) il potenziamento e la personalizzazione degli interventi e dei servizi finalizzati a migliorare le opportunità di vita indipendente e il superamento dei deficit di comunicazione e di linguaggio, anche attraverso i servizi di interpretariato o altre modalità di comunicazione atte a realizzare la piena autonomia e inclusione sociale;

c) l'abbattimento delle barriere alla comunicazione e dei fattori e delle cause di possibile emarginazione;

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

d) l'acquisizione della lingua italiana verbale e scritta, la diffusione e l'uso della Lingua dei segni italiana (LIS), della Lingua dei segni italiana tattile (LIST), della sottotitolazione e di ogni altro utile mezzo, anche tecnico e informatico;

e) la diffusione e l'applicazione dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica su sordità e sordocecità in ambito medico, linguistico, pedagogico, didattico, sociologico, psicologico e neuropsicologico, con riferimento alle più recenti innovazioni tecnologiche mediche, diagnostiche, protesiche ed abilitative finalizzate all'acquisizione della lingua verbale, nonché la diffusione di ogni tecnica e tecnologia volta a favorire un ambiente accessibile alla persona sorda nella famiglia, nella scuola, nella comunità e nella rete dei servizi pubblici e privati.

4. La Regione dà attuazione altresì ai principi della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità), e, in particolare, alle previsioni di cui agli articoli 9, 21 e 24, in materia, rispettivamente, di accessibilità, mediazione e interpretariato, ricorso alle comunicazioni migliorative ed alternative e riconoscimento della lingua dei segni, qualificazione degli insegnanti e diritto all'istruzione.

Art. 2

Principio di libera scelta e sua attuazione

1. La Regione ispira i suoi interventi al principio della libera scelta delle persone di cui all'articolo 1, comma 1, nonché delle loro famiglie qualora siano minori, in merito alle modalità di comunicazione, agli ausili e agli strumenti da utilizzare per il superamento dei deficit di comunicazione o per la riduzione delle condizioni di svantaggio sociale.

2. In attuazione del principio di cui al comma 1, la Regione promuove e tutela l'utilizzo della LIS e della LIST e le riconosce come mezzo di comunicazione. La Regione promuove parimenti la conoscenza, la diffusione e l'accessibilità degli strumenti tecnologici, ausili, impianti e servizi utili ad assicurare il superamento dei deficit di comunicazione, l'inclusione sociale e l'accesso all'informazione, sostenendo in particolare i sistemi di sottotitolazione, i servizi di interpretariato in LIS e LIST e ogni altro strumento atto a realizzare la piena autonomia e inclusione sociale delle persone di cui all'articolo 1, comma 1.

3. La Regione promuove le azioni positive utili affinché nessuna delle persone di cui all'articolo 1, comma 1, possa essere discriminata per l'esercizio del suo diritto di opzione all'uso della lingua verbale, della LIS, della LIST o dei diversi ausili e mezzi di sostegno alla comunicazione, in qualsiasi ambito, sia pubblico che privato.

Capo II

Rete, prestazioni e servizi sociosanitari regionali per le disabilità uditive

Art. 3

Prestazioni e linee guida per l'identificazione precoce della sordità, della sordocecità e dei deficit uditivi e l'adozione di percorsi aziendali clinico-organizzativi e di continuità assistenziale

1. La Regione assicura le prestazioni sanitarie specifiche, preventive e protesiche previste per le diverse categorie di persone indicate all'articolo 1, comma 1, dai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

2. La Giunta regionale, avvalendosi a tale fine del supporto tecnico del Tavolo regionale per le disabilità uditive di cui all'articolo 4, definisce con proprio atto le linee guida per le aziende unità sanitarie locali (aziende USL), ai fini della definizione e attuazione da parte delle aziende stesse dello screening uditivo neonatale nonché dei percorsi clinico-organizzativi e di continuità assistenziale per le persone affette da sordità, sordocecità o ipoacusia, in modo da assicurare su tutto il territorio regionale l'adeguato svolgimento dei servizi e delle attività, in attuazione dei livelli essenziali di assistenza di cui al comma 1.

3. Nell'ambito delle linee guida di cui al comma 2, la Regione opera per assicurare a tutte le persone con diagnosi di sordità, sordocecità e ipoacusia, nonché alle loro famiglie, l'accesso a servizi e interventi di informazione, sostegno psicologico o pedagogico, diagnosi e cura, attraverso il percorso diagnostico, clinico e di continuità assistenziale, definito e attuato dalle aziende USL ai sensi dell'articolo 6. In particolare, le linee guida regionali mirano ad assicurare la completezza dell'informazione fornita da parte del personale sanitario, nella fase di diagnosi precoce delle disabilità uditive, in merito all'abilitazione verbale precoce, ai possibili interventi protesici ed abilitativi precoci per favorire il normale sviluppo linguistico, cognitivo e relazionale, alle modalità di comunicazione, compreso l'apprendimento della LIS e della LIST, agli interventi logopedici e ad altri servizi per l'abilitazione linguistica orale e scritta, ai percorsi educativi e ad ogni altro intervento utile per il raggiungimento del pieno sviluppo della persona e della sua piena inclusione sociale, in attuazione del principio di libera scelta di cui all'articolo 2.

4. Ciascuna azienda USL definisce i propri percorsi clinico-organizzativi e di continuità assistenziale nell'ambito delle linee guida di cui al comma 2, tenuto conto dei protocolli clinici condivisi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), definiti dal Tavolo regionale.

5. Le aziende sanitarie definiscono gli interventi formativi necessari per l'adeguamento delle competenze del personale coinvolto nell'attuazione dei percorsi di cui al comma 4, nell'ambito delle proposte formative di cui

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

all'articolo 4, comma 1, lettera e), definite dal Tavolo Regionale.

Art. 4

Tavolo regionale per le disabilità uditive

1. La Giunta regionale con proprio atto istituisce e disciplina il funzionamento del Tavolo regionale per le disabilità uditive (di seguito Tavolo regionale) composto dai referenti aziendali dei Team aziendali per le disabilità uditive, di cui all'articolo 6, dai referenti dei servizi regionali competenti, nonché da audiologi, foniatri e otorinolaringoiatri individuati sulla base di criteri fissati dalla Giunta stessa, con i seguenti compiti:

- a) supportare tecnicamente la Giunta regionale nella definizione delle linee guida di cui all'articolo 3 e accompagnare l'attività della Rete regionale per le disabilità uditive, di cui all'articolo 5;
 - b) definire i protocolli clinici condivisi per l'attuazione dello screening uditivo neonatale e per l'adozione di percorsi aziendali clinico-organizzativi e di continuità assistenziale del paziente con sordità, sordocecità o ipoacusia, nelle loro diverse fasi, dalla diagnosi precoce al trattamento e riabilitazione;
 - c) definire i criteri per l'appropriata adozione delle diverse tipologie di protesi, anche alla luce delle evoluzioni tecnologiche e dei servizi di logopedia e di supporto all'acquisizione della lingua verbale e scritta, appropriati alle specifiche esigenze di ogni utente;
 - d) definire i requisiti di accreditamento per le strutture di audiologia, foniatra e otorinolaringoiatria, che compongono la Rete regionale per le disabilità uditive, di cui all'articolo 5, e che sono deputate all'adempimento delle funzioni specialistiche nelle diverse tappe del percorso clinico e di continuità assistenziale;
 - e) elaborare proposte di specifica formazione per le diverse figure professionali coinvolte nel percorso clinico e di continuità assistenziale, nonché nei Team aziendali per le disabilità uditive, di cui all'articolo 6;
 - f) contribuire per quanto di propria competenza al monitoraggio dell'attuazione della presente legge, secondo le modalità di cui all'articolo 12;
 - g) confrontarsi con le associazioni di rilevanza regionale delle persone di cui all'articolo 1, comma 1 e loro federazioni regionali, prima di assumere deliberazioni inerenti i punti a), b), c) e in ogni caso almeno semestralmente, al fine di monitorare l'attuazione e la qualità del percorso regionale.
2. La partecipazione al Tavolo regionale non dà diritto a compensi, né a rimborsi spese.

Art. 5

Rete regionale per le disabilità uditive

1. La Giunta regionale con proprio atto istituisce e definisce i compiti e le modalità di funzionamento della Rete regionale per le disabilità uditive, di cui fanno parte, per ogni azienda USL, o per ogni territorio provinciale nel caso in cui l'azienda USL ricomprenda più province, almeno una struttura di audiologia, foniatra e otorinolaringoiatria, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d).

2. Ciascuna struttura di audiologia, foniatra e otorinolaringoiatria di cui al comma 1, in attuazione dei protocolli definiti dal Tavolo regionale di cui all'articolo 4, effettua l'appropriata diagnosi di disabilità uditiva e provvede all'eventuale invio a un centro specialistico, oltre che alla segnalazione al Team aziendale per le disabilità uditive di cui all'articolo 6, per la presa in carico congiunta e l'attuazione del percorso di continuità assistenziale di cui all'articolo 6, comma 2.

Art. 6

Team aziendali per le disabilità uditive e percorsi clinico-organizzativi e di continuità assistenziale

1. Ogni azienda USL della Regione si dota di un Team aziendale per le disabilità uditive (di seguito TADU), che opera come team multidisciplinare coinvolgendo le diverse professionalità, mediche e non, attive nei percorsi diagnostici, clinici, assistenziali, riabilitativi e di logopedia, allo scopo di integrare al meglio gli interventi terapeutici e riabilitativi e assicurare la continuità assistenziale e l'interfaccia adeguata dei servizi sanitari con i servizi sociali, scolastici e del lavoro.

2. Ogni azienda USL definisce i propri percorsi clinico-organizzativi e un percorso aziendale di continuità assistenziale della persona con sordità, sordocecità o ipoacusia, allo scopo di garantire efficaci modalità di comunicazione e coordinamento tra i diversi servizi e professionisti coinvolti, con particolare riguardo alla fase di prima comunicazione alla famiglia della diagnosi e di presa in carico di un nuovo caso di disabilità uditiva. La continuità assistenziale per bambini e adulti è garantita dalle aziende USL favorendo la comunicazione e la collaborazione fra i servizi ospedalieri e di diagnosi, i pediatri di libera scelta, i medici di medicina generale, gli specialisti audiologi, foniatri e otorinolaringoiatri, i logopedisti e, per i minori, l'unità operativa aziendale di neuropsichiatria per l'infanzia.

Capo III

Disposizioni e interventi regionali per l'accesso e l'inclusione sociale

Art. 7

Accessibilità ai servizi di informazione e comunicazione sociale e ai servizi pubblici o di pubblica utilità

1. La Regione favorisce l'accesso delle persone di cui all'articolo 1, comma 1, ai servizi di informazione e comunicazione sociale, nonché ai servizi pubblici o di pubblica utilità. In particolare, promuove e sostiene azioni positive per:

- a) la sensibilizzazione diffusa degli operatori pubblici e privati dell'informazione, della comunicazione e della

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

cultura, finalizzata all'adozione delle tecnologie per la sottotitolazione dei programmi televisivi e cinematografici, degli spettacoli pubblici e degli eventi sociali e culturali basati sulla comunicazione verbale, nonché all'adozione della traduzione simultanea in LIS e, ove possibile e appropriato, in LIST;

b) l'adozione delle tecnologie e degli strumenti di cui alla lettera a) per favorire l'accesso e la partecipazione alla vita sociale e politica e ai relativi eventi pubblici, allo scopo di assicurare sul proprio territorio l'effettività dell'esercizio dei diritti di cittadinanza, anche attraverso il sostegno operativo ed economico all'azione delle organizzazioni che associano e rappresentano le persone di cui all'articolo 1, comma 1 o le loro famiglie se minori;

c) il pieno accesso ai programmi regionali e locali di informazione quotidiana ed attualità, ai messaggi e alle campagne di informazione e promozione a fini sociali. A tale scopo la Regione può promuovere, anche attraverso il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM), convenzioni con le emittenti pubbliche e private locali e regionali e con le associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), per la produzione ed emissione di telegiornali e programmi informativi dotati di adeguata sottotitolazione e traduzione simultanea in LIS.

d) lo sviluppo sul territorio regionale di servizi di interpretariato e segretariato sociale rivolti alle persone con sordità e sordocecità, finalizzati a facilitare l'accesso e la comunicazione verso i servizi pubblici o di pubblica utilità.

2. Devono ispirarsi al principio di accessibilità di cui al comma 1:

a) le campagne pubblicitarie istituzionali promosse o patrocinate dalla Regione;

b) le pagine e i portali internet di pubblica utilità regionali o finanziati con risorse regionali;

c) la realizzazione di congressi, seminari o altri eventi pubblici organizzati o finanziati dalla Regione, ai quali sia prevista la partecipazione delle persone di cui all'articolo 1, comma 1.

3. Ai fini di cui al comma 1, la Regione:

a) utilizza nei propri spazi ed edifici dotazioni tecnologiche e comunicative volte ad eliminare le barriere alla comprensione e alla comunicazione, promuovendo nei rapporti tra i cittadini e i propri uffici e servizi l'adozione di metodologie di comunicazione accessibili e inclusive;

b) garantisce l'accessibilità dei propri servizi di emergenza e pronto intervento, ed in particolare degli avvisi relativi a dichiarazioni di stato di emergenza o di allarme per eventi eccezionali, mediante l'adozione di servizi di interpretariato LIS o l'utilizzo delle nuove tecnologie, comprese le applicazioni mobili per smartphone, tablet e analoghi dispositivi.

4. Per verificare l'adeguatezza degli interventi di cui al comma 3, la Regione consulta regolarmente le associazioni e le loro federazioni regionali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), nonché, ove opportuno, le associazioni costituite ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate) rappresentative di professionisti dell'interpretariato in lingua dei segni o in altre modalità di comunicazione.

Art. 8

Sostegno e inclusione scolastica e lavorativa

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 26 (Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della legge regionale 25 maggio 1999, n. 10), promuove unitamente agli enti locali gli interventi e i servizi volti al sostegno e all'inclusione degli allievi sordi, sordociechi o con disabilità uditiva, nei percorsi di istruzione pubblica e paritaria, nei percorsi del sistema di formazione professionale e alta formazione regionale, nonché nei percorsi degli atenei operanti nel territorio regionale. La Regione valorizza altresì le iniziative volte a promuovere un modello di scuola accogliente che favorisca la crescita personale ed educativa di tutti gli studenti che condividono il percorso scolastico con gli allievi sordi, sordociechi o con disabilità uditiva, promuovendo la cultura dell'inclusione sociale nelle scuole e in tutta la comunità educante.

2. In particolare la Regione può sostenere, anche in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale e con gli atenei operanti nel territorio regionale, azioni positive che favoriscono la presenza e l'integrazione dei servizi logopedici e di abilitazione linguistica orale e scritta presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nonché servizi specialistici di assistenza alla comunicazione e interpretariato LIS e LIST, il ricorso a programmi di riconoscimento vocale, sistemi di sottotitolazione e di scrittura veloce, o l'impiego di ogni altro mezzo tecnico o didattico idoneo a favorire l'apprendimento e la comunicazione delle persone sorde. Le azioni di cui al presente comma sono realizzate coordinandosi con l'attività svolta dal Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR), istituito presso ogni ufficio scolastico regionale dall'articolo 15 della legge n. 104 del 1992.

3. La Regione, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e dal Capo III, Sezione III, della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro), promuove e sostiene azioni specifiche volte a garantire le pari opportunità e la piena accessibilità ai luoghi di lavoro, nonché l'adeguamento tecnologico e organizzativo di questi ultimi, al fine di favorire il diritto al lavoro e l'inserimento, il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone di cui all'articolo 1, comma 1, in particolare attraverso misure volte alla stabilizzazione nel lavoro dipendente o all'avviamento ed al consolidamento di attività autonome.

4. La Regione promuove inoltre l'adeguamento, ai fini della piena accessibilità, dei servizi per l'impiego

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

dell'Agenzia regionale per il lavoro, di cui all'articolo 52 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni), nonché l'accessibilità dei servizi e percorsi di formazione professionale regionale di cui alla legge regionale 30 giugno 2011, n. 5 (Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale) e alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), anche attraverso l'attivazione di servizi di interpretariato in LIS e LIST e di sottotitolazione.

5. Per le finalità e gli interventi di cui al presente articolo, la Regione si avvale inoltre delle indicazioni provenienti dalle associazioni di rilevanza regionale delle persone di cui all'articolo 1, comma 1, e loro federazioni regionali.

Art. 9

Accesso alle attività culturali, sportive e del tempo libero

1. La Regione, attraverso l'interpretariato in LIS e LIST, la realizzazione di sottotitolate, video-guide sottotitolate e in LIS, pannelli esplicativi accessibili, applicazioni tecnologiche ed ogni altra modalità idonea, promuove per le persone di cui all'articolo 1, comma 1:

a) la piena accessibilità al patrimonio storico, artistico e culturale regionale e la fruizione di eventi culturali;
b) il turismo accessibile, la pratica sportiva e motoria, in particolare dei minori e degli anziani, e la partecipazione a manifestazioni ed eventi ricreativi di particolare valore sociale.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione promuove e sostiene azioni positive e progetti sviluppati dalle organizzazioni che associano le persone sorde o ne rappresentano le istanze, ai fini della facilitazione della partecipazione delle persone di cui all'articolo 1, comma 1, ad attività culturali, ludiche, sportive, di sviluppo della persona e di auto mutuo aiuto. Promuove e sostiene altresì le azioni e i progetti di informazione, sensibilizzazione e formazione degli operatori del sistema culturale, turistico, sportivo e ricreativo, finalizzati alla conoscenza e alla risoluzione delle problematiche specifiche di accesso, comunicazione e partecipazione attiva delle persone di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 10

Servizi e strumenti per la promozione dell'inclusione sociale e l'abbattimento dei fattori di possibile emarginazione

1. La Regione promuove e sostiene la diffusione di strumenti e soluzioni tecniche, nonché di ausili informatici utili alle persone di cui all'articolo 1, comma 1, al fine di consentire loro di superare o ridurre le condizioni di svantaggio comunicativo, con particolare riguardo ai bisogni dell'età evolutiva e delle persone con pluridisabilità sensoriali e psicosensoriali.

2. La Regione promuove e sostiene altresì azioni positive finalizzate all'adeguamento di sale e spazi pubblici per l'accoglienza dell'interpretariato, all'installazione negli stessi di impianti di amplificazione ad induzione magnetica, infrarossi od onde radio per impianti acustici o cocleari, nonché finalizzate alla diffusione dei servizi di sottotitolazione, riconoscimento vocale e scrittura veloce, o all'impiego di ogni altro mezzo tecnico o misura organizzativa idonea a favorire la partecipazione ad eventi pubblici delle persone di cui all'articolo 1, comma 1.

3. La Regione promuove l'accessibilità ai mezzi del sistema di trasporto pubblico regionale, favorendo l'utilizzo di soluzioni tecniche e di forme di comunicazione e informazione adeguate alle esigenze delle persone di cui all'articolo 1, comma 1.

4. La Regione, ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale n. 12 del 2003, sentite le associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), nonché le associazioni costituite ai sensi della legge n. 4 del 2013 rappresentative dei professionisti dell'interpretariato in lingua dei segni o in altre modalità di comunicazione, definisce gli standard formativi e le certificazioni relative al personale addetto ai servizi di aiuto personale dei cittadini con grave difficoltà di comunicazione connessa a deficienza uditiva, di cui all'articolo 9 della legge n. 104 del 1992, e all'articolo 5 della legge regionale n. 29 del 1997, con particolare riferimento alle figure di interprete in lingua dei segni italiana, interprete in lingua dei segni italiana tattile e di assistente alla comunicazione, nonché di altre professionalità operanti in ambiente scolastico o domiciliare a favore dell'inclusione sociale, scolastica e professionale delle persone di cui all'articolo 1, comma 1 o di persone con altre tipologie di disabilità comunicativa.

Capo IV

Norme per l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione

Art. 11

Modalità di attuazione

1. La Giunta regionale, sentita la commissione assembleare competente, adotta uno o più atti per l'attuazione della presente legge. In particolare, per sostenere le azioni di cui agli articoli 7 comma 1, 8 comma 2, 9 comma 2 e 10 comma 2, individua la tipologia delle attività e degli interventi da realizzare, nonché le tipologie di soggetti, pubblici e privati, che possono candidarsi alla loro realizzazione. Sono privilegiate le iniziative promosse o realizzate anche in collaborazione con le organizzazioni e le associazioni delle persone di cui all'articolo 1, comma 1, che siano articolate in progetti ed interventi misurabili ed efficaci per l'utenza e che ne soddisfino le esigenze di autonomia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

2. Ove sia prevista la concessione di vantaggi economici, la Giunta individua altresì, preventivamente, i criteri, le modalità e le procedure da osservare, le condizioni, gli impegni e gli obblighi discendenti dal rapporto di concessione, nonché le verifiche sul loro adempimento.

3. Al fine di migliorare il coordinamento delle politiche regionali, l'attuazione della presente legge è effettuata, ove possibile e conveniente, nell'ambito dell'organizzazione e degli strumenti previsti dalla vigente legislazione di settore. In particolare, ai rapporti con le organizzazioni di volontariato e con le associazioni di promozione sociale si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della l.r. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge quadro sul volontariato. Abrogazione della l.r. 31 maggio 1993, n. 26)) e di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)).

4. Le procedure di selezione dei soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 assicurano il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, proporzionalità ed economicità.

5. La Regione favorisce la tutela delle esigenze delle persone di cui all'articolo 1, comma 1, nell'ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici. A tal fine promuove la diffusione e l'impiego di buone pratiche nella definizione dell'oggetto delle prestazioni e dei servizi, e nell'individuazione di criteri di valutazione pertinenti che premiano l'adozione di metodologie o strumenti comunicativi accessibili e inclusivi.

Art. 12

Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti e gli impatti prodotti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla commissione assembleare competente una relazione sull'attuazione e sui risultati raggiunti dalla presente legge, con particolare riferimento:

a) al monitoraggio della distribuzione territoriale nella Regione Emilia-Romagna delle persone di cui all'articolo 1, comma 1, con riferimenti specifici anche alle attività di prevenzione, screening, diagnosi, trattamento, riabilitazione e alle attività e ai risultati conseguiti dalla Rete regionale per le disabilità uditive, dai TADU di cui all'articolo 6, e dal Tavolo regionale di cui all'articolo 4;

b) al sostegno e all'inclusione nei percorsi di istruzione pubblica e paritaria, nei percorsi del sistema di formazione professionale e alta formazione regionale, nonché nei percorsi degli atenei operanti nel territorio regionale;

c) alla piena accessibilità al patrimonio storico, artistico e culturale regionale e alla fruizione di eventi culturali, alla pratica di attività sportive, in particolare dei minori, e alla partecipazione a manifestazioni ed eventi ricreativi;

d) alla diffusione di strumenti e soluzioni tecniche, utili per superare o ridurre le condizioni di svantaggio comunicativo, con particolare riguardo ai bisogni dell'età evolutiva e delle persone con pluridisabilità sensoriali e psicosensoriali;

e) alla definizione degli standard formativi e delle certificazioni relative al personale addetto ai servizi di aiuto personale dei cittadini con grave difficoltà di comunicazione connessa a deficienza uditiva, con riferimento particolare alle figure di interprete in lingua dei segni italiana, interprete in lingua dei segni italiana tattile e assistente alla comunicazione.

3. La relazione riferisce sull'ammontare delle risorse stanziare ed erogate con indicazione dei beneficiari, dei soggetti coinvolti e dei risultati conseguiti.

4. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata della presente legge anche attraverso il coinvolgimento, nell'elaborazione della relazione di cui al comma 2, dei cittadini interessati e dei diversi soggetti che prendono parte all'attuazione della legge stessa. Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si raccordano operativamente per la migliore valutazione della presente legge.

Capo V

Abrogazioni e disposizioni finanziarie

Art. 13

Abrogazioni

1. Sono abrogati i commi 2 e 3 dell'articolo 7 della legge regionale n. 29 del 1997.

Art. 14

Disposizioni finanziarie

1. Per gli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse autorizzate per la legge regionale n. 2 del 2003 nell'ambito della Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Programma 8 - Cooperazione e associazionismo - e con gli ulteriori fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 - Altri fondi "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti" del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

2019-2021 (legge regionale 27 dicembre 2018, n. 26). La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per la modifica dei capitoli esistenti o l'istituzione e la dotazione di appositi capitoli.

2. Per gli esercizi successivi al 2021 agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Legge Regionale 20 novembre 2017, n. 30

“DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA LINGUA DEI SEGNI ITALIANA E LA PIENA ACCESSIBILITÀ DELLE PERSONE SORDE ALLA VITA COLLETTIVA”

Bollettino Ufficiale n. 46 del 21 novembre 2017

TESTO AGGIORNATO E COORDINATO CON L.R. 29 giugno 2018, n. 11.

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La Regione, in attuazione degli articoli 3 e 117, primo comma, della Costituzione, nell'ambito delle finalità e dei diritti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persona handicappate) e successive modifiche, in ottemperanza alle tutele e ai principi previsti dalla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, ai sensi della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie adottata dal Consiglio d'Europa il 5 novembre 1992, in armonia con le risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988, n. C187 e 7 dicembre 1988, n. C379, promuove il riconoscimento, la diffusione, l'acquisizione e l'uso della lingua italiana dei segni, di seguito denominata LIS.
2. La promozione del riconoscimento della LIS da parte della Regione, in armonia con i principi della libertà di scelta e di non discriminazione, è finalizzata all'attuazione del diritto di tutte le persone sorde alla comunicazione e all'accesso alle informazioni, alle attività culturali, ai servizi della pubblica amministrazione, per gli aspetti di propria competenza, e, in relazione agli enti da essa dipendenti.
3. La Regione promuove l'eliminazione di ogni forma di discriminazione, sulla base della disabilità, ossia, come indicato nell'articolo 2 della convenzione ONU sul diritto delle persone con disabilità, qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l'effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l'esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo. La discriminazione comprende il rifiuto di un accomodamento ragionevole.

Art. 2

Interventi e ambiti dell'azione regionale

1. La Regione, nel promuovere il diritto delle persone sorde e delle loro famiglie all'accesso alle informazione, alla comunicazione, alla cultura, ai servizi, nonché il diritto di libera scelta delle modalità di comunicazione, dei percorsi educativi, degli ausili utilizzati per il raggiungimento della piena integrazione sociale, favorisce e sostiene, in particolare:

- a) il ricorso alla LIS per le persone sorde, alla lingua parlata e scritta e ad ogni altra forma di

comunicazione nel rispetto dei principi di libertà di scelta e di non discriminazione, nei servizi educativi della prima infanzia;

b) gli interventi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio attraverso il supporto agli studenti sordi con servizi specialistici di assistenza alla comunicazione ed interpretariato nelle LIS, nell'ottica di un modello di educazione bilingue e con l'impiego di ogni altro ausilio tecnico o con misure idonee a favorire l'apprendimento e la comunicazione delle persone sorde, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche ed universitarie;

c) il ricorso all'uso della LIS e alle nuove tecnologie tra cui tablet e smartphone comunemente riconosciuti come ausili nella comunicazione, nei percorsi formativi professionali, nei servizi erogati dalle amministrazioni pubbliche locali e nella comunicazione istituzionale;

d) la realizzazione, attraverso intese con le emittenti pubbliche e private locali e, ferme restando quelle eventualmente già in essere, con la RAI, sede regionale della Basilicata, di telegiornali regionali e programmi televisivi culturali o di interesse generale dotati di adeguata sottotitolazione e traduzione simultanea nella LIS;

e) lo svolgimento di manifestazioni culturali ed eventi di pubblico interesse attraverso l'uso della LIS e di altri supporti tecnologici che siano idonei a rendere accessibile la fruizione della cultura alle persone sorde;

f) la messa a disposizione di forme di assistenza da parte di persone e servizi di mediazione in ogni ambito della vita – pubblico, sanitario, scolastico, culturale, turistico – attraverso la prestazione di servizi di interpretariato con interpreti di lingua dei segni qualificati, o mediante l'impiego di strumenti tecnici, anche informatici, che possano garantire la presenza da remoto dell'interprete (videointerpretariato) e/o possano favorire la visione di contenuti video in lingua dei segni italiana, così da favorire la piena fruizione dei servizi e delle risorse offerte ai soggetti normodotati;

g) la richiesta agli enti privati che offrono servizi al grande pubblico, anche attraverso internet, di fornire informazioni e servizi con sistemi accessibili e utilizzabili dalle persone sorde;

h) la Regione, con appositi regolamenti, riconosce e promuove i corsi di comunicazione e di interpretariato della LIS per insegnanti ed operatori socio-sanitari al fine di promuovere la formazione professionalizzante nel settore della sordità.

Art. 3

Accrescimento della consapevolezza

1. In armonia con quanto disposto dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006, la Regione si impegna ad adottare misure immediate, efficaci ed adeguate allo scopo di:

a) sensibilizzare la società nel suo insieme, anche a livello familiare, sulla situazione delle persone sorde e accrescere il rispetto per i loro diritti e per le loro dignità;

b) combattere gli stereotipi, i pregiudizi e le pratiche dannose concernenti la persone sorde, compresi quelli fondati sul sesso e l'età, in tutti gli ambiti;

c) promuovere la consapevolezza delle capacità e i contributi delle persone sorde.

2. Nell'ambito delle misure che adotta a tal fine, la Regione avvia e conduce efficaci campagne di sensibilizzazione del pubblico al fine di:

- a) favorire un atteggiamento recettivo verso i diritti delle persone sorde;
- b) promuovere una percezione positiva ed una maggiore consapevolezza sociale nei confronti delle persone sorde;
- c) promuovere il riconoscimento delle capacità, dei meriti e delle attitudini delle persone sorde, del loro contributo nell'ambiente lavorativo e sul mercato del lavoro;
- d) promuovere a tutti i livelli del sistema educativo, includendo specialmente tutti i minori, sin dalla più tenera età, un atteggiamento di rispetto per i diritti delle persone sorde;
- e) incoraggiare tutti i mezzi di comunicazione a rappresentare le persone sorde in modo conforme agli obiettivi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006;
- f) promuovere programmi di formazione per accrescere la consapevolezza riguardo alle persone sorde e ai diritti delle stesse.

Art. 4

Albo degli interpreti della Lingua dei Segni Italiana (2)

[1. La presente legge, ispirandosi alle finalità indicate dalla legge 5 febbraio 1992 n.104(Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) determina le modalità, i requisiti per l'istituzione dell'Albo regionale degli interpreti della Lingua dei Segni Italiana (LIS).

2. La Regione Basilicata favorisce la vita di relazione e l'integrazione sociale delle persone sorde, residenti nel territorio regionale, attraverso il riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana e, attraverso l'assessorato alle " Politiche della Persona", istituisce e redige l'Albo regionale degli interpreti in Lingua dei Segni(LIS) e ne cura l'aggiornamento e l'adeguata pubblicazione.

3. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo regionale tutti coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 e quanti, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso della qualifica professionale di " Interprete Lingua Italiana Segni" rilasciata dagli Enti preposti ai sensi della normativa vigente.

4. La mancata iscrizione all'Albo regionale preclude il diritto all'esercizio della professione di interprete LIS presso gli enti pubblici e privati, i quali si obbligheranno ad utilizzare quali interpreti LIS solo coloro che siano iscritti all'Albo Regionale, per gli affidamenti delle suddette attività si pone come titolo preferenziale per gli Assistenti alla Comunicazione e per Interpreti LIS, aver conseguito le suddette qualifiche tramite i Voucher formativi e Enti Formativi messi a disposizione dalla stessa Regione Basilicata atti a far acquisire competenze e qualifiche in materia di comunicazione LIS, ai sensi della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie adottata dal Consiglio d'Europa il 5 novembre 1992, in armonia con le risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988, n. C187 e 7 dicembre 1988, n. C379, promuove il riconoscimento, la diffusione, l'acquisizione e l'uso della lingua italiana dei segni (LIS) e nell'ambito delle finalità e dei diritti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persona handicappate).]

Art. 5

Requisiti per l'iscrizione all'Albo regionale degli interpreti LIS (1) (3)

[1. L'iscrizione all'Albo degli interpreti LIS avviene con apposita richiesta in carta semplice, datata e sottoscritta, del soggetto interessato, indirizzata all'Assessorato regionale alle Politiche della Persona e corredata della seguente documentazione:

- a) generalità;
- b) indicazione di recapito e reperibilità;
- c) titolo di studio conseguito;
- d) copia della qualifica professionale rilasciata ai sensi della legge sulla formazione 21 dicembre 1978, n. 845, art.14;
- e) certificazione attestante attività di stage o professionale presso enti o associazioni di categoria.

2. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo regionale degli interpreti di LIS i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di altro paese appartenente all'Unione Europea;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) diploma quinquennale di scuola media superiore di secondo grado;
- d) qualifica di interprete LIS conseguita in un corso di almeno 1200 ore svolto presso Enti riconosciuti dalla Regione o dallo Stato italiano;
- e) certificazione attestante attività di stage o professionale presso enti o associazioni di categoria.

3. Possono, altresì, richiedere l'iscrizione all'Albo regionale degli interpreti di LIS, anche cittadini madrelingua - sordi - in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di altro paese appartenente all'Unione Europea;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) diploma quinquennale di scuola media superiore di secondo grado;
- d) certificazione del possesso del livello di competenza 82 di italiano parlato oppure certificazione linguistica della conoscenza di lingue dei segni straniere, rilasciate da enti accreditati/riconosciuti secondo la vigente normativa sull'istruzione e/o formazione.

E' istituita una specifica sezione dell'Albo destinata a soggetti madrelingua.]

Art. 6

Commissione di garanzia dell'Albo regionale degli interpreti LIS (4)

[1. Per la formazione e la tutela dell'Albo regionale degli interpreti LIS, l'Assessore alle Politiche della Persona, con apposita delibera, da emanarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BUR della presente legge, provvede a nominare la Commissione di garanzia dell'Albo regionale degli interpreti LIS, che rimane in carica per tutta la durata della legislatura.

2. La Commissione di garanzia dell'Albo regionale degli interpreti LIS è presieduta dal Presidente del Consiglio regionale, o da un suo delegato ed è composta da un dirigente dell'Assessorato "Politiche della Persona", da un funzionario con le sole mansioni di segretario della Commissione senza diritto di voto, dai rappresentanti delle associazioni di categoria degli interpreti LIS con sede sul territorio regionale, da un componente di un'associazione di tutela degli interessi e dei diritti dei sordi, riconosciuta dallo Stato, con sede regionale o di altra associazione che lotta per il riconoscimento della LIS e per i diritti delle persone sorde e da un esperto sordo madrelingua. Alle sedute della Commissione è presente, con mera funzione di interprete, almeno un interprete LIS al fine di agevolare la comunicazione tra i presenti. Non è previsto alcun compenso per i partecipanti.

3. La Commissione di garanzia dell'Albo regionale degli interpreti LIS è incaricata di accogliere le richieste di iscrizione pervenute, di predisporre, pubblicare e aggiornare, entro il mese di febbraio di ciascun anno, l'albo regionale degli interpreti LIS.

4. L'iscrizione all'Albo è disposta con delibera della commissione di garanzia, previo accertamento dei requisiti necessari.

5. Le deliberazioni della commissione di garanzia sono valide se adottate con la presenza di almeno la metà dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti più uno.]

Art. 7

Modalità di accesso (5)

[1. La Regione Basilicata trasmette copia dell'elenco degli interpreti, con indicazione delle modalità di reperibilità di ciascuno di essi, alle Province, ai Comuni, alle Aziende sanitarie locali, alle Aziende ospedaliere, agli enti da essa dipendenti e alle altre pubbliche amministrazioni insistenti sul territorio regionale.

2. Qualora l'iscrizione venga rigettata, l'interessato può fare ricorso al Giudice Amministrativo e al Presidente della Giunta regionale di Basilicata. Il ricorso in carta semplice è presentato entro 15 giorni dal provvedimento di diniego e respinto o approvato entro i successivi 15 giorni dalla presentazione.]

Art. 8

Screening uditivo neonatale e sportello di sostegno per le famiglie. Formazione per insegnanti ed operatori

1. La Regione attiva presso ogni punto nascita regionale lo screening uditivo neonatale al fine della diagnosi precoce delle disabilità uditive.

2. La Regione incentiva, anche attraverso l'attivazione di appositi sportelli presso le Aziende sanitarie la formazione di equipe di sostegno alle persone sorde e alle famiglie con figli sordi, nelle quali le figure mediche siano affiancate da esperti, siano essi sordi o udenti, con specifiche competenze sul deficit uditivo in ambito psicologico, linguistico, educativo e giuridico, in grado di

guidare le famiglie e le persone sorde nel rispetto e nell'accettazione della sordità e nei diversi percorsi opzionabili.

3. La Regione, con appositi regolamenti, riconosce e promuove i corsi di comunicazione e di interpretariato della LIS per insegnanti ed operatori socio-sanitari al fine di promuovere la formazione professionalizzante nel settore dei sordi.

Art. 9

Interventi sull'organizzazione della Regione, degli Enti Locali e delle pubbliche amministrazioni

1. La Regione Basilicata tutela il diritto delle persone sorde all'accesso alle informazioni e ai servizi della pubblica amministrazione, per gli aspetti di propria competenza e degli enti da essa dipendenti. Promuove inoltre, con la presente legge, le iniziative delle pubbliche amministrazioni, da essa non dipendenti, atte a realizzare tale accesso in condizioni di parità rispetto agli altri cittadini.

2. Per le finalità previste dal comma precedente, la Regione acquisisce alle proprie strutture organizzative, nelle forme e nei limiti di legge, specifiche risorse professionali competenti all'utilizzo della LIS, da allocare prioritariamente presso le strutture di relazione con il pubblico e salva restando la possibilità per le stesse pubbliche amministrazioni di attivare appositi "sportelli di accoglienza LIS". (6)

3. Analogamente a quanto previsto per le strutture amministrative regionali o degli enti da essa dipendenti, anche gli enti locali e le altre pubbliche amministrazioni insistenti sul territorio regionale possono, al fine di consentire una interlocuzione efficace con gli utenti non udenti, reperire le risorse professionali secondo le modalità di cui al precedente comma 2. (6)

Art. 10

Attività di monitoraggio

1. Il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge, nonché il rispetto degli impegni assunti, è soggetto a costante monitoraggio degli uffici regionali competenti per le materie interessate.

2. Ai fini del monitoraggio di cui al comma 1, la Regione stila e acquisisce schede report delle attività dei professionisti nell'ambito delle attività di inclusione e di integrazione delle persone sorde; nonché acquisisce informazioni dagli organismi associativi riconosciuti con decreto del Presidente della Repubblica come persone giuridiche di diritto privato e come associazioni che esercitano compiti di rappresentanza e tutela degli interessi di persone sorde con particolare riguardo alle modalità e ai tempi di verifica dell'attuazione delle previsioni di cui alla presente legge, nonché del grado di soddisfazione espresso dagli utenti per i servizi attivati.

Art. 11

Disposizioni finanziarie

1. Per gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è autorizzata per ciascuno degli esercizi 2017, 2018 e 2019 la spesa di euro 105.000,00.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalla autorizzazione di spesa di cui al comma precedente si provvede mediante prelevamento dallo stanziamento di cui al Fondo speciale per oneri di natura corrente derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, di cui alla Missione 20, Programma 03, Capitolo 67150 del Bilancio di Previsione Pluriennale 2017-2019 della Regione Basilicata.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio individuando i pertinenti Missione, Programmi e Capitoli come per legge.

Art. 12

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

NOTE

(1) Errata corrige - Per mero errore materiale si ripubblica il testo corretto dell'articolo 5 della legge regionale n. 30 del 20 novembre 2017 ad oggetto: "Disposizioni per il riconoscimento della lingua dei segni italiana e la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva", pubblicata sul BUR n. 46 del 21 novembre 2017;

(2) articolo abrogato dall'art. 1, comma 1, L.R. 29 giugno 2018, n. 11;

(3) articolo abrogato dall'art. 1, comma 1, L.R. 29 giugno 2018, n. 11;

(4) articolo abrogato dall'art. 1, comma 1, L.R. 29 giugno 2018, n. 11;

(5) articolo abrogato dall'art. 1, comma 1, L.R. 29 giugno 2018, n. 11;

(6) commi sostituiti dall'art. 1, comma 2, L.R. 29 giugno 2018, n. 11



Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

La convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità

Questa pubblicazione è stata realizzata a cura della Direzione Generale della Comunicazione e della Direzione Generale per l'Inclusione e i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese (CSR).

Il testo della convenzione è stato letto da Silvia Tognoloni e Antonio Sanna.

Presentazione

La ratifica dell'Italia della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, segna un importante traguardo per il Paese intero. La capacità di risposta ai bisogni delle persone disabili è uno degli indicatori principali di un *Welfare* moderno, maggiormente inclusivo, equo ed efficiente e l'Italia da oggi ha fatto un passo avanti decisivo in tale direzione.

La Convenzione rappresenta pertanto uno strumento condiviso dalla comunità internazionale che segna valori e obiettivi per ampliare il grado di inclusione sociale delle persone disabili. Governo e opposizione, regioni ed enti locali, imprese, mondo non profit e società civile sono tutti chiamati a realizzare, ciascuno con la propria responsabilità, una società dove le persone disabili possano essere sempre più protagoniste e libere.

La persona al centro, lo sviluppo integrale di ciascuna persona: è questa la nostra stella polare per riconoscere e promuovere il valore infinito della persona per il solo fatto che esista, così come è. Per questo mi preme innanzitutto richiamare l'art. 10 della Convenzione che afferma il diritto alla vita delle persone disabili: "Gli Stati Parti riaffermano che il diritto alla vita è connotato alla persona umana ed adottano tutte le misure necessarie a garantire l'effettivo godimento di tale diritto da parte delle persone con disabilità (...)". Tale diritto deve essere difeso in ogni istante della vita, dal concepimento alla morte naturale, proprio perché la disabilità è un'esperienza umana in molti casi ancora misteriosa, che siamo chiamati a rispettare e a conoscere.

Il concetto di disabilità non indica più un assoluto della persona come in passato ma riguarda il rapporto tra la persona e il suo ambiente di riferimento. In tal senso, negli ultimi anni, soprattutto con l'avvento di nuove tecnologie, sono state abbattute numerose barriere riducendo il grado di disabilità, qualunque fosse il suo genere.

Educazione e lavoro sono due ambiti particolari cui la Convenzione fa riferimento invitando a un impegno preciso istituzioni e società civile. Come per ogni persona, il percorso di istruzione e formazione e l'esperienza lavorativa rappresentano momenti essenziali anche per la vita di una persona disabile. E' necessario pertanto sviluppare percorsi, servizi e tecnologie nuove che permettano di rispondere adeguatamente a tali necessità.

Auspico infine che quanto contenuto nella Convenzione venga recepito sempre più concretamente dall'Italia ed entri a far parte della nostra Costituzione materiale e del nostro vivere quotidiano. Nessuna legge o convenzione infatti può sostituire la responsabilità dei singoli e ciascuno di noi, ciascun italiano, su questo tema è chiamato a una responsabilità grande.

Maurizio Sacconi
Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità

Preambolo

Gli Stati Parti alla presente Convenzione,

- (a) *Richiamando* i principi proclamati nello Statuto delle Nazioni Unite che riconoscono la dignità ed il valore connaturati a tutti i membri della famiglia umana ed i diritti uguali e inalienabili come fondamento di libertà, giustizia e pace nel mondo,
- (b) *Riconoscendo* che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e nei Patti internazionali sui diritti umani, hanno proclamato e convenuto che ciascun individuo è titolare di tutti i diritti e delle libertà ivi indicate, senza alcuna distinzione,
- (c) *Riaffermando* l'universalità, l'indivisibilità, l'interdipendenza e interrelazione di tutti i diritti umani e libertà fondamentali e la necessità di garantirne il pieno godimento da parte delle persone con disabilità senza discriminazioni,
- (d) *Richiamando* il Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, il Patto internazionale sui diritti civili e politici, la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, la Convenzione sui diritti del fanciullo e la Convenzione internazionale per la tutela dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie,
- (e) *Riconoscendo* che la disabilità è un concetto in evoluzione e che la disabilità è il risultato dell'interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri,
- (f) *Riconoscendo* l'importanza dei principi e delle linee guida contenute nel Programma mondiale di azione riguardante le persone con disabilità e nelle Regole standard sulle pari opportunità delle persone con disabilità e la loro

influenza sulla promozione, formulazione e valutazione delle politiche, dei piani, dei programmi e delle azioni a livello nazionale, regionale ed internazionale al fine di perseguire pari opportunità per le persone con disabilità,

- (g) *Sottolineando* l'importanza di integrare i temi della disabilità nelle pertinenti strategie relative allo sviluppo sostenibile,
- (h) *Riconoscendo altresì* che la discriminazione contro qualsiasi persona sulla base della disabilità costituisce una violazione della dignità e del valore connaturati alla persona umana,
- (i) *Riconoscendo inoltre* la diversità delle persone con disabilità,
- (j) *Riconoscendo* la necessità di promuovere e proteggere i diritti umani di tutte le persone con disabilità, incluse quelle che richiedono un maggiore sostegno,
- (k) *Preoccupati* per il fatto che, nonostante questi vari strumenti ed impegni, le persone con disabilità continuano a incontrare ostacoli nella loro partecipazione alla società come membri eguali della stessa, e ad essere oggetto di violazioni dei loro diritti umani in ogni parte del mondo,
- (l) *Riconoscendo* l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita delle persone con disabilità in ogni paese, in particolare nei paesi in via di sviluppo,
- (m) *Riconoscendo* gli utili contributi, esistenti e potenziali, delle persone con disabilità in favore del benessere generale e della diversità delle loro comunità, e che la promozione del pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali e della piena partecipazione nella società da parte delle persone con disabilità accrescerà il senso di appartenenza ed apporterà significativi progressi nello sviluppo umano, sociale ed economico della società e nello sradicamento della povertà,
- (n) *Riconoscendo* l'importanza per le persone con disabilità della loro autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte,
- (o) *Considerando* che le persone con disabilità dovrebbero avere l'opportunità di essere coinvolte attivamente nei processi decisionali relativi alle politi-

che e ai programmi, inclusi quelli che li riguardano direttamente,

- (o) *Preoccupati* delle difficili condizioni affrontate dalle persone con disabilità, che sono soggette a molteplici o più gravi forme di discriminazione sulla base della razza, colore della pelle, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o di altra natura, origine nazionale, etnica, indigena o sociale, patrimonio, nascita, età o altra condizione,
- (q) *Riconoscendo* che le donne e le minori con disabilità corrono spesso maggiori rischi nell'ambiente domestico ed all'esterno, di violenze, lesioni e abusi, di abbandono o mancanza di cure, maltrattamento e sfruttamento,
- (r) *Riconoscendo* che i minori con disabilità dovrebbero poter godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali su base di uguaglianza rispetto agli altri minori, e richiamando gli obblighi assunti a tal fine dagli Stati Parti alla Convenzione sui diritti del fanciullo,
- (s) *Sottolineando* la necessità di incorporare la prospettiva di genere in tutti gli sforzi tesi a promuovere il pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità,
- (t) *Riaffermando* che la maggior parte delle persone con disabilità vive in condizioni di povertà, e riconoscendo a questo proposito la fondamentale necessità di affrontare l'impatto negativo della povertà sulle persone con disabilità,
- (u) *Consapevoli* che le condizioni di pace e sicurezza basate sul pieno rispetto degli scopi e dei principi contenuti nello Statuto delle Nazioni Unite e che l'osservanza degli strumenti applicabili in materia di diritti umani sono indispensabili per la piena protezione delle persone con disabilità, in particolare durante i conflitti armati e le occupazioni straniere,
- (v) *Riconoscendo* l'importanza dell'accessibilità alle strutture fisiche, sociali, economiche e culturali, alla salute, all'istruzione, all'informazione e alla comunicazione, per consentire alle persone con disabilità di godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali,
- (w) *Consapevoli* che ogni individuo, in ragione dei propri obblighi nei confronti degli altri individui e della comunità di appartenenza, ha una responsabilità propria per la promozione e l'osservanza dei diritti riconosciuti

dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dai Patti internazionali sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali,

- (x) *Convinti* che la famiglia sia il nucleo naturale e fondamentale della società e che abbia diritto alla protezione da parte della società e dello Stato, e che le persone con disabilità ed i membri delle loro famiglie debbano ricevere la protezione ed assistenza necessarie a permettere alle famiglie di contribuire al pieno ed uguale godimento dei diritti delle persone con disabilità,
- (y) *Convinti* che una convenzione internazionale globale ed integrata per la promozione e la protezione dei diritti e della dignità delle persone con disabilità potrà contribuire in modo significativo a riequilibrare i profondi svantaggi sociali delle persone con disabilità e a promuovere la loro partecipazione nella sfera civile, politica, economica, sociale e culturale, con pari opportunità, sia nei paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo,

Convengono quanto segue:

Articolo 1 ***Scopo***

1. Scopo della presente Convenzione è promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità.
2. Per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri.

Articolo 2 ***Definizioni***

Ai fini della presente Convenzione:

per "comunicazione" si intendono le lingue, la visualizzazione di testi, il Braille, la comunicazione tattile, la stampa a grandi caratteri, i supporti mul-

timediali accessibili nonché i sistemi, gli strumenti ed i formati di comunicazione migliorativa ed alternativa scritta, sonora, semplificata, con ausilio di lettori umani, comprese le tecnologie dell'informazione e della comunicazione accessibili;

per "linguaggio" si intendono le lingue parlate e la lingua dei segni, come pure altre forme di espressione non verbale;

per "discriminazione fondata sulla disabilità" si intende qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l'effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo. Essa include ogni forma di discriminazione, compreso il rifiuto di un accomodamento ragionevole;

per "accomodamento ragionevole" si intendono le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali;

per "progettazione universale" si intende la progettazione di prodotti, strutture, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate. La "progettazione universale" non esclude dispositivi di sostegno per particolari gruppi di persone con disabilità ove siano necessari.

Articolo 3 ***Principi generali***

I principi della presente Convenzione sono:

- (a) il rispetto per la dignità intrinseca, l'autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte, e l'indipendenza delle persone;
- (b) la non discriminazione;
- (c) la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società;

- (d) il rispetto per la differenza e l'accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell'umanità stessa;
- (e) la parità di opportunità;
- (f) l'accessibilità;
- (g) la parità tra uomini e donne;
- (h) il rispetto dello sviluppo delle capacità dei minori con disabilità e il rispetto del diritto dei minori con disabilità a preservare la propria identità.

Articolo 4 ***Obblighi generali***

1. Gli Stati Parti si impegnano a garantire e promuovere la piena realizzazione di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali per tutte le persone con disabilità senza discriminazioni di alcun tipo sulla base della disabilità. A tal fine, gli Stati Parti si impegnano:

- (a) ad adottare tutte le misure legislative, amministrative e di altra natura adeguate ad attuare i diritti riconosciuti nella presente Convenzione;
- (b) ad adottare tutte le misure, incluse quelle legislative, idonee a modificare o ad abrogare qualsiasi legge, regolamento, consuetudine e pratica vigente che costituisca una discriminazione nei confronti di persone con disabilità;
- (c) a tener conto della protezione e della promozione dei diritti umani delle persone con disabilità in tutte le politiche e in tutti i programmi;
- (d) ad astenersi dall'intraprendere ogni atto o pratica che sia in contrasto con la presente Convenzione ed a garantire che le autorità pubbliche e le istituzioni agiscano in conformità con la presente Convenzione;
- (e) ad adottare tutte le misure adeguate ad eliminare la discriminazione sulla base della disabilità da parte di qualsiasi persona, organizzazione o impresa privata;

- (f) ad intraprendere o promuovere la ricerca e lo sviluppo di beni, servizi, apparecchiature e attrezzature progettati universalmente, secondo la definizione di cui all'articolo 2 della presente Convenzione, che dovrebbero richiedere il minimo adattamento possibile ed il costo più contenuto possibile per venire incontro alle esigenze specifiche delle persone con disabilità, promuoverne la disponibilità ed uso, ed incoraggiare la progettazione universale nell'elaborazione di norme e linee guida;
- (g) ad intraprendere o promuovere la ricerca e lo sviluppo, ed a promuovere la disponibilità e l'uso di nuove tecnologie, incluse tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ausili alla mobilità, dispositivi e tecnologie di sostegno, adatti alle persone con disabilità, dando priorità alle tecnologie dai costi più accessibili;
- (h) a fornire alle persone con disabilità informazioni accessibili in merito ad ausili alla mobilità, dispositivi e tecnologie di sostegno, comprese le nuove tecnologie, così come altre forme di assistenza, servizi di supporto ed attrezzature;
- (i) a promuovere la formazione di professionisti e di personale che lavora con persone con disabilità sui diritti riconosciuti nella presente Convenzione, così da fornire una migliore assistenza e migliori servizi garantiti da questi stessi diritti.

2. Con riferimento ai diritti economici, sociali e culturali, ogni Stato Parte si impegna a prendere misure, sino al massimo delle risorse di cui dispone e, ove necessario, nel quadro della cooperazione internazionale, al fine di conseguire progressivamente la piena realizzazione di tali diritti, senza pregiudizio per gli obblighi contenuti nella presente Convenzione che siano immediatamente applicabili in conformità al diritto internazionale.

3. Nell'elaborazione e nell'attuazione della legislazione e delle politiche da adottare per attuare la presente Convenzione, così come negli altri processi decisionali relativi a questioni concernenti le persone con disabilità, gli Stati Parti operano in stretta consultazione e coinvolgono attivamente le persone con disabilità, compresi i minori con disabilità, attraverso le loro organizzazioni rappresentative.

4. Nessuna disposizione della presente Convenzione può pregiudicare provvedimenti più favorevoli per la realizzazione dei diritti delle persone con di-

sabilità, contenuti nella legislazione di uno Stato Parte o nella legislazione internazionale in vigore per quello Stato. Non sono ammesse restrizioni o deroghe ai diritti umani ed alle libertà fondamentali riconosciuti o esistenti in ogni Stato Parte alla presente Convenzione in virtù di leggi, convenzioni, regolamenti o consuetudini, con il pretesto che la presente Convenzione non riconosca tali diritti o libertà o che li riconosca in minor misura.

5. Le disposizioni della presente Convenzione si estendono a tutte le unità costitutive degli Stati federali senza limitazione ed eccezione alcuna.

Articolo 5 ***Uguaglianza e non discriminazione***

1. Gli Stati Parti riconoscono che tutte le persone sono uguali dinanzi alla legge ed hanno diritto, senza alcuna discriminazione, a uguale protezione e uguale beneficio dalla legge.

2. Gli Stati Parti devono vietare ogni forma di discriminazione fondata sulla disabilità e garantire alle persone con disabilità uguale ed effettiva protezione giuridica contro ogni discriminazione qualunque ne sia il fondamento.

3. Al fine di promuovere l'uguaglianza ed eliminare le discriminazioni, gli Stati Parti adottano tutti i provvedimenti appropriati, per garantire che siano forniti accomodamenti ragionevoli.

4. Le misure specifiche che sono necessarie ad accelerare o conseguire *de facto* l'uguaglianza delle persone con disabilità non costituiscono una discriminazione ai sensi della presente Convenzione.

Articolo 6 ***Donne con disabilità***

1. Gli Stati Parti riconoscono che le donne e le minori con disabilità sono soggette a discriminazioni multiple e, a questo riguardo, adottano misure per garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle donne e delle minori con disabilità.

2. Gli Stati Parti adottano ogni misura idonea ad assicurare il pieno sviluppo, progresso ed emancipazione delle donne, allo scopo di garantire loro l'esercizio ed il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali enunciati nella presente Convenzione.

Articolo 7 ***Minori con disabilità***

1. Gli Stati Parti adottano ogni misura necessaria a garantire il pieno godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte dei minori con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri minori.

2. In tutte le azioni concernenti i minori con disabilità, il superiore interesse del minore costituisce la considerazione preminente.

3. Gli Stati Parti garantiscono ai minori con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri minori, il diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni su tutte le questioni che li riguardano e le loro opinioni sono debitamente prese in considerazione, tenendo conto della loro età e grado di maturità, assicurando che sia fornita adeguata assistenza in relazione alla disabilità e all'età, allo scopo di realizzare tale diritto.

Articolo 8 ***Accrescimento della consapevolezza***

1. Gli Stati Parti si impegnano ad adottare misure immediate, efficaci ed adeguate allo scopo di:

- (a) sensibilizzare la società nel suo insieme, anche a livello familiare, sulla situazione delle persone con disabilità e accrescere il rispetto per i diritti e la dignità delle persone con disabilità;
- (b) combattere gli stereotipi, i pregiudizi e le pratiche dannose concernenti le persone con disabilità, compresi quelli fondati sul sesso e l'età, in tutti gli ambiti;

(c) promuovere la consapevolezza delle capacità e i contributi delle persone con disabilità.

2. Nell'ambito delle misure che adottano a tal fine, gli Stati Parti:

(a) avviano e conducono efficaci campagne di sensibilizzazione del pubblico al fine di:

(i) favorire un atteggiamento recettivo verso i diritti delle persone con disabilità;

(ii) promuovere una percezione positiva ed una maggiore consapevolezza sociale nei confronti delle persone con disabilità;

(iii) promuovere il riconoscimento delle capacità, dei meriti e delle attitudini delle persone con disabilità, del loro contributo nell'ambiente lavorativo e sul mercato del lavoro;

(b) promuovono a tutti i livelli del sistema educativo, includendo specialmente tutti i minori, sin dalla più tenera età, un atteggiamento di rispetto per i diritti delle persone con disabilità;

(c) incoraggiano tutti i mezzi di comunicazione a rappresentare le persone con disabilità in modo conforme agli obiettivi della presente Convenzione;

(d) promuovono programmi di formazione per accrescere la consapevolezza riguardo alle persone con disabilità e ai diritti delle persone con disabilità.

Articolo 9 **Accessibilità**

1. Al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita, gli Stati Parti adottano misure adeguate a garantire alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, l'accesso all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico, sia nelle aree urbane che in quelle rurali. Queste misure, che inclu-

dono l'identificazione e l'eliminazione di ostacoli e barriere all'accessibilità, si applicano, tra l'altro, a:

- (a) edifici, viabilità, trasporti e altre strutture interne ed esterne, comprese scuole, alloggi, strutture sanitarie e luoghi di lavoro;
- (b) ai servizi di informazione, comunicazione e altri, compresi i servizi informatici e quelli di emergenza.

2. Gli Stati Parti inoltre adottano misure adeguate per:

- (a) sviluppare ed emanare norme nazionali minime e linee guida per l'accessibilità alle strutture ed ai servizi aperti o forniti al pubblico e verificarne l'applicazione;
- (b) garantire che gli organismi privati, che forniscono strutture e servizi aperti o forniti al pubblico, tengano conto di tutti gli aspetti dell'accessibilità per le persone con disabilità;
- (c) fornire una formazione relativa ai problemi di accesso con cui si confrontano le persone con disabilità a tutti gli interessati;
- (d) dotare le strutture e gli edifici aperti al pubblico di segnaletica in caratteri Braille e in formati facilmente leggibili e comprensibili;
- (e) mettere a disposizione forme di assistenza da parte di persone o animali e servizi di mediazione, incluse guide, lettori e interpreti professionisti esperti nella lingua dei segni, allo scopo di agevolare l'accessibilità a edifici ed altre strutture aperte al pubblico;
- (f) promuovere altre forme idonee di assistenza e di sostegno a persone con disabilità per garantire il loro accesso all'informazione;
- (g) promuovere l'accesso delle persone con disabilità alle nuove tecnologie ed ai sistemi di informazione e comunicazione, compreso internet;
- (h) promuovere alle primissime fasi la progettazione, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di tecnologie e sistemi di informazione e comunicazione, in modo che tali tecnologie e sistemi divengano accessibili al minor costo.

Articolo 10 ***Diritto alla vita***

Gli Stati Parti riaffermano che il diritto alla vita è connaturato alla persona umana ed adottano tutte le misure necessarie a garantire l'effettivo godimento di tale diritto da parte delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri.

Articolo 11 ***Situazioni di rischio ed emergenze umanitarie***

Gli Stati Parti adottano, in conformità agli obblighi derivanti dal diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario e le norme internazionali sui diritti umani, tutte le misure necessarie per garantire la protezione e la sicurezza delle persone con disabilità in situazioni di rischio, incluse le situazioni di conflitto armato, le emergenze umanitarie e le catastrofi naturali.

Articolo 12 ***Uguale riconoscimento dinanzi alla legge***

1. Gli Stati Parti riaffermano che le persone con disabilità hanno il diritto al riconoscimento in ogni luogo della loro personalità giuridica.
2. Gli Stati Parti riconoscono che le persone con disabilità godono della capacità giuridica su base di uguaglianza con gli altri in tutti gli aspetti della vita.
3. Gli Stati Parti adottano misure adeguate per consentire l'accesso da parte delle persone con disabilità al sostegno di cui dovessero necessitare per esercitare la propria capacità giuridica.
4. Gli Stati Parti assicurano che tutte le misure relative all'esercizio della capacità giuridica forniscano adeguate ed efficaci garanzie per prevenire abusi in conformità alle norme internazionali sui diritti umani. Tali garanzie devono

assicurare che le misure relative all'esercizio della capacità giuridica rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della persona, che siano scevre da ogni conflitto di interesse e da ogni influenza indebita, che siano proporzionate e adatte alle condizioni della persona, che siano applicate per il più breve tempo possibile e siano soggette a periodica revisione da parte di una autorità competente, indipendente ed imparziale o di un organo giudiziario. Queste garanzie devono essere proporzionate al grado in cui le suddette misure incidono sui diritti e sugli interessi delle persone.

5. Sulla base di quanto disposto nel presente articolo, gli Stati Parti adottano tutte le misure adeguate ed efficaci per garantire l'uguale diritto delle persone con disabilità alla proprietà o ad ereditarla, al controllo dei propri affari finanziari e ad avere pari accesso a prestiti bancari, mutui e altre forme di credito finanziario, e assicurano che le persone con disabilità non vengano arbitrariamente private della loro proprietà.

Articolo 13 ***Accesso alla giustizia***

1. Gli Stati Parti garantiscono l'accesso effettivo alla giustizia per le persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, anche attraverso la previsione di idonei accomodamenti procedurali e accomodamenti in funzione dell'età, allo scopo di facilitare la loro partecipazione effettiva, diretta e indiretta, anche in qualità di testimoni, in tutte le fasi del procedimento giudiziario, inclusa la fase investigativa e le altre fasi preliminari.

2. Allo scopo di aiutare a garantire l'effettivo accesso delle persone con disabilità alla giustizia, gli Stati Parti promuovono una formazione adeguata per coloro che operano nel campo dell'amministrazione della giustizia, comprese le forze di polizia ed il personale penitenziario.

Articolo 14 ***Libertà e sicurezza della persona***

1. Gli Stati Parti garantiscono che le persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri:

- (a) godano del diritto alla libertà e alla sicurezza personale;
- (b) non siano private della loro libertà illegalmente o arbitrariamente, che qualsiasi privazione della libertà sia conforme alla legge e che l'esistenza di una disabilità non giustifichi in nessun caso una privazione della libertà.
2. Gli Stati Parti assicurano che, nel caso in cui le persone con disabilità siano private della libertà a seguito di qualsiasi procedura, esse abbiano diritto su base di uguaglianza con gli altri, alle garanzie previste dalle norme internazionali sui diritti umani e siano trattate conformemente agli scopi ed ai principi della presente Convenzione, compreso quello di ricevere un accomodamento ragionevole.

Articolo 15

Diritto di non essere sottoposto a tortura, a pene o a trattamenti crudeli, inumani o degradanti

1. Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. In particolare, nessuno può essere sottoposto, senza il proprio libero consenso, a sperimentazioni mediche o scientifiche.
2. Gli Stati Parti adottano tutte le misure legislative, amministrative, giudiziarie o di altra natura idonee ad impedire che persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, siano sottoposte a tortura, a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

Articolo 16

Diritto di non essere sottoposto a sfruttamento, violenza e maltrattamenti

1. Gli Stati Parti adottano tutte le misure legislative, amministrative, sociali, educative e di altra natura adeguate a proteggere le persone con disabilità, all'interno e all'esterno della loro dimora, contro ogni forma di sfruttamento, di violenza e di abuso, compresi gli aspetti di genere.
2. Gli Stati Parti adottano altresì tutte le misure adeguate ad impedire ogni

forma di sfruttamento, di violenza e di maltrattamento, assicurando, segnatamente alle persone con disabilità, alle loro famiglie ed a coloro che se ne prendono cura, appropriate forme di assistenza e sostegno adatte al genere ed all'età, anche mettendo a disposizione informazioni e servizi educativi sulle modalità per evitare, riconoscere e denunciare casi di sfruttamento, violenza e abuso. Gli Stati Parti assicurano che i servizi di protezione tengano conto dell'età, del genere e della disabilità.

3. Allo scopo di prevenire il verificarsi di ogni forma di sfruttamento, violenza e abuso, gli Stati Parti assicurano che tutte le strutture e i programmi destinati alle persone con disabilità siano effettivamente controllati da autorità indipendenti.

4. Gli Stati Parti adottano tutte le misure adeguate per facilitare il recupero fisico, cognitivo e psicologico, la riabilitazione e la reintegrazione sociale delle persone con disabilità vittime di qualsiasi forma di sfruttamento, violenza o maltrattamento, in particolare prevedendo servizi di protezione. Il recupero e la reintegrazione devono aver luogo in un ambiente che promuova la salute, il benessere, l'autostima, la dignità e l'autonomia della persona e che prenda in considerazione le esigenze specifiche legate al genere ed all'età.

5. Gli Stati Parti devono adottare una legislazione e delle politiche efficaci, ivi comprese una legislazione e delle politiche specifiche per le donne ed i minori, per garantire che i casi di sfruttamento, di violenza e di abuso contro persone con disabilità siano identificati, indagati e, ove del caso, perseguiti.

Articolo 17

Protezione dell'integrità della persona

Ogni persona con disabilità ha diritto al rispetto della propria integrità fisica e mentale su base di uguaglianza con gli altri.

Articolo 18

Libertà di movimento e cittadinanza

1. Gli Stati Parti riconoscono alle persone con disabilità, su base di ugua-

glianza con gli altri, il diritto alla libertà di movimento, alla libertà di scelta della propria residenza e il diritto alla cittadinanza, anche assicurando che le persone con disabilità:

- (a) abbiano il diritto di acquisire e cambiare la cittadinanza e non siano private della cittadinanza arbitrariamente o a causa della loro disabilità;
- (b) non siano private a causa della disabilità, della capacità di ottenere, detenere ed utilizzare la documentazione attinente alla loro cittadinanza o altra documentazione di identificazione, o di utilizzare le procedure pertinenti, quali le procedure di immigrazione, che si rendano necessarie per facilitare l'esercizio del diritto alla libertà di movimento;
- (c) siano libere di lasciare qualunque paese, incluso il proprio;
- (d) non siano private, arbitrariamente o a motivo della loro disabilità, del diritto di entrare nel proprio paese.

2. I minori con disabilità devono essere registrati immediatamente dopo la nascita e hanno diritto sin dalla nascita a un nome, al diritto di acquisire una cittadinanza, e, per quanto possibile, al diritto di conoscere i propri genitori e di essere da questi allevati.

Articolo 19 ***Vita indipendente ed inclusione nella società***

Gli Stati Parti alla presente Convenzione riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società, anche assicurando che:

- (a) le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione;
- (b) le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi a domi-

cilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l'assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e di inserirvisi e impedire che siano isolate o vittime di segregazione;

- (c) i servizi e le strutture sociali destinate a tutta la popolazione siano messe a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, delle persone con disabilità e siano adattate ai loro bisogni.

Articolo 20 ***Mobilità personale***

Gli Stati Parti adottano misure efficaci a garantire alle persone con disabilità la mobilità personale con la maggiore autonomia possibile, provvedendo in particolare a:

- (a) facilitare la mobilità personale delle persone con disabilità nei modi e nei tempi da loro scelti ed a costi accessibili;
- (b) agevolare l'accesso da parte delle persone con disabilità ad ausili per la mobilità, apparati ed accessori, tecnologie di supporto, a forme di assistenza da parte di persone o animali e servizi di mediazione di qualità, in particolare rendendoli disponibili a costi accessibili;
- (c) fornire alle persone con disabilità e al personale specializzato che lavora con esse una formazione sulle tecniche di mobilità;
- (d) incoraggiare i produttori di ausili alla mobilità, apparati e accessori e tecnologie di supporto a prendere in considerazione tutti gli aspetti della mobilità delle persone con disabilità.

Articolo 21 ***Libertà di espressione e opinione e accesso all'informazione***

Gli Stati Parti adottano tutte le misure adeguate a garantire che le persone con disabilità possano esercitare il diritto alla libertà di espressione e di opinione, ivi compresa la libertà di richiedere, ricevere e comunicare informa-

zioni e idee su base di uguaglianza con gli altri e attraverso ogni mezzo di comunicazione di loro scelta, come definito dall'articolo 2 della presente Convenzione, provvedendo in particolare a:

- (a) mettere a disposizione delle persone con disabilità le informazioni destinate al grande pubblico in forme accessibili e mediante tecnologie adeguate ai differenti tipi di disabilità, tempestivamente e senza costi aggiuntivi;
- (b) accettare e facilitare nelle attività ufficiali il ricorso da parte delle persone con disabilità, alla lingua dei segni, al Braille, alle comunicazioni aumentative ed alternative e ad ogni altro mezzo, modalità e sistema accessibile di comunicazione di loro scelta;
- (c) richiedere agli enti privati che offrono servizi al grande pubblico, anche attraverso internet, di fornire informazioni e servizi con sistemi accessibili e utilizzabili dalle persone con disabilità;
- (d) incoraggiare i mass media, inclusi gli erogatori di informazione tramite internet, a rendere i loro servizi accessibili alle persone con disabilità;
- (e) riconoscere e promuovere l'uso della lingua dei segni.

Articolo 22 ***Rispetto della vita privata***

1. Nessuna persona con disabilità, indipendentemente dal luogo di residenza o dalla propria sistemazione, può essere soggetta ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, o in altri tipi di comunicazione, o a lesioni illegali al proprio onore o alla propria reputazione. Le persone con disabilità hanno il diritto di essere protette dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

2. Gli Stati Parti tutelano il carattere confidenziale delle informazioni personali, di quelle relative alla salute ed alla riabilitazione delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri.

Articolo 23 ***Rispetto del domicilio e della famiglia***

1. Gli Stati Parti adottano misure efficaci ed adeguate ad eliminare le discriminazioni nei confronti delle persone con disabilità in tutto ciò che attiene al matrimonio, alla famiglia, alla paternità e alle relazioni personali, su base di uguaglianza con gli altri, in modo da garantire che:

- (a) sia riconosciuto il diritto di ogni persona con disabilità, che sia in età per contrarre matrimonio, di sposarsi e fondare una famiglia sulla base del pieno e libero consenso dei contraenti;
- (b) sia riconosciuto il diritto delle persone con disabilità di decidere liberamente e responsabilmente riguardo al numero dei figli e all'intervallo tra le nascite e di avere accesso in modo appropriato secondo l'età, alle informazioni in materia di procreazione e pianificazione familiare, e siano forniti i mezzi necessari ad esercitare tali diritti;
- (c) le persone con disabilità, inclusi i minori, conservino la loro fertilità su base di uguaglianza con gli altri.

2. Gli Stati Parti devono garantire i diritti e le responsabilità delle persone con disabilità in materia di tutela, di curatela, di custodia e di adozione di minori o di simili istituti, ove tali istituti siano previsti dalla legislazione nazionale; in ogni caso l'interesse superiore del minore resta la considerazione preminente. Gli Stati Parti forniscono un aiuto appropriato alle persone con disabilità nell'esercizio delle loro responsabilità di genitori.

3. Gli Stati Parti devono garantire che i minori con disabilità abbiano pari diritti per quanto riguarda la vita in famiglia. Ai fini della realizzazione di tali diritti e per prevenire l'occultamento, l'abbandono, la mancanza di cure e la segregazione di minori con disabilità, gli Stati Parti si impegnano a fornire informazioni, servizi e sostegni tempestivi e completi ai minori con disabilità e alle loro famiglie.

4. Gli Stati Parti devono garantire che un minore non sia separato dai propri genitori contro la sua volontà, a meno che le autorità competenti, soggette a verifica giurisdizionale, non decidano, conformemente alla legge e alle procedure applicabili, che tale separazione è necessaria nel superiore interesse del minore. In nessun caso un minore deve essere separato dai suoi genitori

in ragione della propria disabilità o di quella di uno o di entrambi i genitori.

5. Gli Stati Parti si impegnano, qualora i familiari più stretti non siano in condizioni di prendersi cura di un minore con disabilità, a non tralasciare alcuno sforzo per assicurare una sistemazione alternativa all'interno della famiglia allargata e, ove ciò non sia possibile, all'interno della comunità in un contesto familiare.

Articolo 24 **Educazione**

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto all'istruzione delle persone con disabilità. Allo scopo di realizzare tale diritto senza discriminazioni e su base di pari opportunità, gli Stati Parti garantiscono un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita, finalizzati:

- (a) al pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e dell'autostima ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità umana;
- (b) allo sviluppo, da parte delle persone con disabilità, della propria personalità, dei talenti e della creatività, come pure delle proprie abilità fisiche e mentali, sino alle loro massime potenzialità;
- (c) a porre le persone con disabilità in condizione di partecipare effettivamente a una società libera.

2. Nell'attuazione di tale diritto, gli Stati Parti devono assicurare che:

- (a) le persone con disabilità non siano escluse dal sistema di istruzione generale in ragione della disabilità e che i minori con disabilità non siano esclusi in ragione della disabilità da una istruzione primaria gratuita libera ed obbligatoria o dall'istruzione secondaria;
- (b) le persone con disabilità possano accedere su base di uguaglianza con gli altri, all'interno delle comunità in cui vivono, ad un'istruzione primaria, di qualità e libera ed all'istruzione secondaria;
- (c) venga fornito un accomodamento ragionevole in funzione dei bisogni di ciascuno;

- (d) le persone con disabilità ricevano il sostegno necessario, all'interno del sistema educativo generale, al fine di agevolare la loro effettiva istruzione;
- (e) siano fornite efficaci misure di sostegno personalizzato in ambienti che ottimizzino il progresso scolastico e la socializzazione, conformemente all'obiettivo della piena integrazione.

3. Gli Stati Parti offrono alle persone con disabilità la possibilità di acquisire le competenze pratiche e sociali necessarie in modo da facilitare la loro piena ed uguale partecipazione al sistema di istruzione ed alla vita della comunità. A questo scopo, gli Stati Parti adottano misure adeguate, in particolare al fine di:

- (a) agevolare l'apprendimento del Braille, della scrittura alternativa, delle modalità, mezzi, forme e sistemi di comunicazione aumentativi ed alternativi, delle capacità di orientamento e di mobilità ed agevolare il sostegno tra pari ed attraverso un mentore;
- (b) agevolare l'apprendimento della lingua dei segni e la promozione dell'identità linguistica della comunità dei sordi;
- (c) garantire che le persone cieche, sorde o sordocieche, ed in particolare i minori, ricevano un'istruzione impartita nei linguaggi, nelle modalità e con i mezzi di comunicazione più adeguati per ciascuno ed in ambienti che ottimizzino il progresso scolastico e la socializzazione.

4. Allo scopo di facilitare l'esercizio di tale diritto, gli Stati Parti adottano misure adeguate nell'impiegare insegnanti, ivi compresi insegnanti con disabilità, che siano qualificati nella lingua dei segni o nel Braille e per formare i dirigenti ed il personale che lavora a tutti i livelli del sistema educativo. Tale formazione dovrà includere la consapevolezza della disabilità e l'utilizzo di appropriate modalità, mezzi, forme e sistemi di comunicazione aumentativi ed alternativi, e di tecniche e materiali didattici adatti alle persone con disabilità.

5. Gli Stati Parti garantiscono che le persone con disabilità possano avere accesso all'istruzione secondaria superiore, alla formazione professionale, all'istruzione per adulti ed all'apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita senza discriminazioni e su base di uguaglianza con gli altri. A questo scopo, gli Stati Parti garantiscono che sia fornito alle persone con disabilità un accomodamento ragionevole.

Articolo 25

Salute

Gli Stati Parti riconoscono che le persone con disabilità hanno il diritto di godere del migliore stato di salute possibile, senza discriminazioni fondate sulla disabilità. Gli Stati Parti adottano tutte le misure adeguate a garantire loro l'accesso a servizi sanitari che tengano conto delle specifiche differenze di genere, inclusi i servizi di riabilitazione. In particolare, gli Stati Parti devono:

- (a) fornire alle persone con disabilità servizi sanitari gratuiti o a costi accessibili, che coprano la stessa varietà e che siano della stessa qualità dei servizi e programmi sanitari forniti alle altre persone, compresi i servizi sanitari nella sfera della salute sessuale e riproduttiva e i programmi di salute pubblica destinati alla popolazione;
- (b) fornire alle persone con disabilità i servizi sanitari di cui hanno necessità proprio in ragione delle loro disabilità, compresi i servizi di diagnosi precoce e di intervento d'urgenza, e i servizi destinati a ridurre al minimo ed a prevenire ulteriori disabilità, segnatamente tra i minori e gli anziani;
- (c) fornire questi servizi sanitari alle persone con disabilità il più vicino possibile alle proprie comunità, comprese le aree rurali;
- (d) richiedere agli specialisti sanitari di prestare alle persone con disabilità cure della medesima qualità di quelle fornite agli altri, in particolare ottenendo il consenso libero e informato della persona con disabilità coinvolta, accrescendo, tra l'altro, la conoscenza dei diritti umani, della dignità, dell'autonomia, e dei bisogni delle persone con disabilità attraverso la formazione e l'adozione di regole deontologiche nel campo della sanità pubblica e privata;
- (e) vietare nel settore delle assicurazioni le discriminazioni a danno delle persone con disabilità, le quali devono poter ottenere, a condizioni eque e ragionevoli, un'assicurazione per malattia e, nei paesi nei quali sia consentito dalla legislazione nazionale, un'assicurazione sulla vita;
- (f) prevenire il rifiuto discriminatorio di assistenza medica o di prestazione di cure e servizi sanitari o di cibo e liquidi in ragione della disabilità.

Articolo 26 ***Abilitazione e riabilitazione***

1. Gli Stati Parti adottano misure efficaci e adeguate, in particolare facendo ricorso a forme di mutuo sostegno, al fine di permettere alle persone con disabilità di ottenere e conservare la massima autonomia, le piene facoltà fisiche, mentali, sociali e professionali, ed il pieno inserimento e partecipazione in tutti gli ambiti della vita. A questo scopo, gli Stati Parti organizzano, rafforzano e sviluppano servizi e programmi complessivi per l'abilitazione e la riabilitazione, in particolare nei settori della sanità, dell'occupazione, dell'istruzione e dei servizi sociali, in modo che questi servizi e programmi:

- (a) abbiano inizio nelle fasi più precoci possibili e siano basati su una valutazione multidisciplinare dei bisogni e delle abilità di ciascuno;
- (b) facilitino la partecipazione e l'integrazione nella comunità e in tutti gli aspetti della società, siano volontariamente posti a disposizione delle persone con disabilità nei luoghi più vicini possibili alle proprie comunità, comprese le aree rurali.

2. Gli Stati Parti promuovono lo sviluppo della formazione iniziale e permanente per i professionisti e per il personale che lavora nei servizi di abilitazione e riabilitazione.

3. Gli Stati Parti promuovono l'offerta, la conoscenza e l'utilizzo di tecnologie e strumenti di sostegno, progettati e realizzati per le persone con disabilità, che ne facilitino l'abilitazione e la riabilitazione.

Articolo 27 ***Lavoro e occupazione***

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto al lavoro delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri; segnatamente il diritto di potersi mantenere attraverso un lavoro liberamente scelto o accettato in un mercato del lavoro e in un ambiente lavorativo aperto, che favorisca l'inclusione e l'accessibilità alle persone con disabilità. Gli Stati Parti devono garantire e favorire l'esercizio del diritto al lavoro, anche a coloro i quali hanno subito una disabilità durante l'impiego, prendendo appropriate iniziative - anche attra-

verso misure legislative - in particolare al fine di:

- (a) vietare la discriminazione fondata sulla disabilità per tutto ciò che concerne il lavoro in ogni forma di occupazione, in particolare per quanto riguarda le condizioni di reclutamento, assunzione e impiego, la continuità dell'impiego, l'avanzamento di carriera e le condizioni di sicurezza e di igiene sul lavoro;
- (b) proteggere il diritto delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, di beneficiare di condizioni lavorative eque e favorevoli, compresa la parità di opportunità e l'uguaglianza di remunerazione per un lavoro di pari valore, condizioni di lavoro sicure e salubri, la protezione da molestie e le procedure di composizione delle controversie;
- (c) garantire che le persone con disabilità siano in grado di esercitare i propri diritti di lavoratori e sindacali su base di uguaglianza con gli altri;
- (d) consentire alle persone con disabilità di avere effettivo accesso ai programmi di orientamento tecnico e professionale, ai servizi per l'impiego e alla formazione professionale e continua;
- (e) promuovere opportunità di impiego e l'avanzamento di carriera per le persone con disabilità nel mercato del lavoro, quali l'assistenza nella ricerca, nell'ottenimento e nel mantenimento di un lavoro, e nella reintegrazione nello stesso;
- (f) promuovere opportunità di lavoro autonomo, l'imprenditorialità, l'organizzazione di cooperative e l'avvio di attività economiche in proprio;
- (g) assumere persone con disabilità nel settore pubblico;
- (h) favorire l'impiego di persone con disabilità nel settore privato attraverso politiche e misure adeguate che possono includere programmi di azione antidiscriminatoria, incentivi e altre misure;
- (i) garantire che alle persone con disabilità siano forniti accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro;
- (j) promuovere l'acquisizione, da parte delle persone con disabilità, di esperienze lavorative nel mercato del lavoro;

(k) promuovere programmi di orientamento e riabilitazione professionale, di mantenimento del posto di lavoro e di reinserimento nel lavoro per le persone con disabilità.

2. Gli Stati Parti assicurano che le persone con disabilità non siano tenute in schiavitù o in stato di servitù e siano protette, su base di uguaglianza con gli altri, dal lavoro forzato o coatto.

Articolo 28 ***Adeguati livelli di vita e protezione sociale***

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto ad un livello di vita adeguato alle persone con disabilità ed alle loro famiglie, incluse adeguate condizioni di alimentazione, abbigliamento e alloggio, ed al miglioramento continuo delle loro condizioni di vita, e adottano misure adeguate per proteggere e promuovere l'esercizio di questo diritto senza alcuna discriminazione fondata sulla disabilità.

2. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità alla protezione sociale ed al godimento di questo diritto senza alcuna discriminazione fondata sulla disabilità, e adottano misure adeguate a tutelare e promuovere l'esercizio di questo diritto, ivi incluse misure per:

(a) garantire alle persone con disabilità parità di accesso ai servizi di acqua salubre, ed assicurare loro l'accesso a servizi, attrezzature e altri tipi di assistenza per i bisogni derivanti dalla disabilità, che siano appropriati ed a costi accessibili;

(b) garantire l'accesso delle persone con disabilità, in particolare delle donne e delle minori con disabilità nonché delle persone anziane con disabilità, ai programmi di protezione sociale ed a quelli di riduzione della povertà;

(c) garantire alle persone con disabilità e alle loro famiglie, che vivono in situazioni di povertà, l'accesso all'aiuto pubblico per sostenere le spese collegate alle disabilità, includendo una formazione adeguata, forme di sostegno ed orientamento, aiuto economico o forme di presa in carico;

(d) garantire l'accesso delle persone con disabilità ai programmi di alloggio sociale;

(e) garantire alle persone con disabilità pari accesso ai programmi ed ai trattamenti pensionistici.

Articolo 29 ***Partecipazione alla vita politica e pubblica***

Gli Stati Parti garantiscono alle persone con disabilità il godimento dei diritti politici e la possibilità di esercitarli su base di uguaglianza con gli altri, e si impegnano a:

- (a) garantire che le persone con disabilità possano effettivamente e pienamente partecipare alla vita politica e pubblica su base di uguaglianza con gli altri, direttamente o attraverso rappresentanti liberamente scelti, compreso il diritto e la possibilità per le persone con disabilità di votare ed essere elette, tra l'altro:
 - (i) assicurando che le procedure, le strutture ed i materiali elettorali siano appropriati, accessibili e di facile comprensione e utilizzo;
 - (ii) proteggendo il diritto delle persone con disabilità a votare tramite scrutinio segreto, senza intimidazioni, in elezioni ed in referendum popolari, e a candidarsi alle elezioni, ad esercitare effettivamente i mandati elettivi e svolgere tutte le funzioni pubbliche a tutti i livelli di governo, agevolando, ove appropriato, il ricorso a tecnologie nuove e di supporto;
 - (iii) garantendo la libera espressione della volontà delle persone con disabilità come elettori e a questo scopo, ove necessario, su loro richiesta, autorizzandole a farsi assistere da una persona di loro scelta per votare.
- (b) promuovere attivamente un ambiente in cui le persone con disabilità possano effettivamente e pienamente partecipare alla conduzione degli affari pubblici, senza discriminazione e su base di uguaglianza con gli altri, e incoraggiare la loro partecipazione alla vita pubblica, in particolare attraverso:
 - (i) la partecipazione ad associazioni e organizzazioni non governative

impegnate nella vita pubblica e politica del paese e alle attività e all'amministrazione dei partiti politici;

- (ii) la costituzione di organizzazioni di persone con disabilità e l'adesione alle stesse al fine di rappresentarle a livello internazionale, nazionale, regionale e locale.

Articolo 30

Partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi ed allo sport

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità a prendere parte su base di uguaglianza con gli altri alla vita culturale e adottano tutte le misure adeguate a garantire che le persone con disabilità:

- (a) abbiano accesso ai prodotti culturali in formati accessibili;
- (b) abbiano accesso a programmi televisivi, film, spettacoli teatrali e altre attività culturali, in formati accessibili;
- (c) abbiano accesso a luoghi di attività culturali, come teatri, musei, cinema, biblioteche e servizi turistici, e, per quanto possibile, abbiano accesso a monumenti e siti importanti per la cultura nazionale.

2. Gli Stati Parti adottano misure adeguate a consentire alle persone con disabilità di sviluppare e realizzare il loro potenziale creativo, artistico e intellettuale, non solo a proprio vantaggio, ma anche per l'arricchimento della società.

3. Gli Stati Parti adottano tutte le misure adeguate, in conformità al diritto internazionale, a garantire che le norme che tutelano i diritti di proprietà intellettuale non costituiscano un ostacolo irragionevole e discriminatorio all'accesso da parte delle persone con disabilità ai prodotti culturali.

4. Le persone con disabilità hanno il diritto, su base di uguaglianza con gli altri, al riconoscimento ed al sostegno della loro specifica identità culturale e linguistica, ivi comprese la lingua dei segni e la cultura dei sordi.

5. Al fine di consentire alle persone con disabilità di partecipare su base di

uguaglianza con gli altri alle attività ricreative, agli svaghi e allo sport, gli Stati Parti adottano misure adeguate a:

- (a) incoraggiare e promuovere la partecipazione più estesa possibile delle persone con disabilità alle attività sportive ordinarie a tutti i livelli;
- (b) garantire che le persone con disabilità abbiano la possibilità di organizzare, sviluppare e partecipare ad attività sportive e ricreative specifiche per le persone con disabilità e, a tal fine, incoraggiare la messa a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, di adeguati mezzi di istruzione, formazione e risorse;
- (c) garantire che le persone con disabilità abbiano accesso a luoghi che ospitano attività sportive, ricreative e turistiche;
- (d) garantire che i minori con disabilità possano partecipare, su base di uguaglianza con gli altri minori, alle attività ludiche, ricreative, agli svaghi ed allo sport, incluse le attività previste dal sistema scolastico;
- (e) garantire che le persone con disabilità abbiano accesso ai servizi forniti da coloro che sono impegnati nell'organizzazione di attività ricreative, turistiche, di tempo libero e sportive.

Articolo 31 ***Statistiche e raccolta dei dati***

1. Gli Stati Parti si impegnano a raccogliere le informazioni appropriate, compresi i dati statistici e i risultati di ricerche, che permettano loro di formulare ed attuare politiche allo scopo di dare attuazione alla presente Convenzione. Il processo di raccolta e di conservazione di tali informazioni deve:

- (a) essere coerente con le garanzie stabilite per legge, compresa la legislazione sulla protezione dei dati, per garantire la riservatezza e il rispetto della vita privata e familiare delle persone con disabilità;
- (b) essere coerente con le norme accettate a livello internazionale per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dei principi etici che regolano la raccolta e l'uso delle statistiche.

2. Le informazioni raccolte in conformità al presente articolo devono essere disaggregate in maniera appropriata, e devono essere utilizzate per valutare l'adempimento degli obblighi contratti dagli Stati Parti alla presente Convenzione e per identificare e rimuovere le barriere che le persone con disabilità affrontano nell'esercizio dei propri diritti.

3. Gli Stati Parti assumono la responsabilità della diffusione di tali statistiche e garantiscono la loro accessibilità sia alle persone con disabilità che agli altri.

Articolo 32 ***Cooperazione internazionale***

1. Gli Stati Parti riconoscono l'importanza della cooperazione internazionale e della sua promozione, a sostegno degli sforzi dispiegati a livello nazionale per la realizzazione degli scopi e degli obiettivi della presente Convenzione, e adottano adeguate ed efficaci misure in questo senso, nei rapporti reciproci e al proprio interno e, ove del caso, in partenariato con le organizzazioni internazionali e regionali competenti e con la società civile, in particolare con organizzazioni di persone con disabilità. Possono, in particolare, adottare misure destinate a:

- (a) far sì che la cooperazione internazionale, compresi i programmi internazionali di sviluppo, includa le persone con disabilità e sia a loro accessibile;
- (b) agevolare e sostenere lo sviluppo di competenze, anche attraverso lo scambio e la condivisione di informazioni, esperienze, programmi di formazione e buone prassi di riferimento;
- (c) agevolare la cooperazione nella ricerca e nell'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche;
- (d) fornire, ove del caso, assistenza tecnica ed economica, anche attraverso agevolazioni all'acquisto ed alla condivisione di tecnologie di accesso e di assistenza e operando trasferimenti di tecnologie.

2. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'obbligo di ogni Stato Parte di adempiere agli obblighi che ha assunto in virtù della presente Convenzione.

Articolo 33

Applicazione a livello nazionale e monitoraggio

1. Gli Stati Parti designano, in conformità al proprio sistema di governo, uno o più punti di contatto per le questioni relative all'attuazione della presente Convenzione, e si propongono di creare o individuare in seno alla propria amministrazione una struttura di coordinamento incaricata di facilitare le azioni legate all'attuazione della presente Convenzione nei differenti settori ed a differenti livelli.
2. Gli Stati Parti, conformemente ai propri sistemi giuridici e amministrativi, mantengono, rafforzano, designano o istituiscono al proprio interno una struttura, includendo uno o più meccanismi indipendenti, ove opportuno, per promuovere, proteggere e monitorare l'attuazione della presente Convenzione. Nel designare o stabilire tale meccanismo, gli Stati Parti devono tenere in considerazione i principi relativi allo *status* e al funzionamento delle istituzioni nazionali per la protezione e la promozione dei diritti umani.
3. La società civile, in particolare le persone con disabilità e le loro organizzazioni rappresentative, è associata e pienamente partecipa al processo di monitoraggio.

Articolo 34

Comitato sui diritti delle persone con disabilità

1. È istituito un Comitato sui diritti delle persone con disabilità (da qui in avanti denominato "Comitato"), che svolge le funzioni qui di seguito indicate.
2. Il Comitato si compone, a decorrere dall'entrata in vigore della presente Convenzione, di dodici esperti. Alla data del deposito di sessanta ratifiche o adesioni alla presente Convenzione, saranno aggiunti sei membri al Comitato, che raggiungerà la composizione massima di diciotto membri.
3. I membri del Comitato siedono a titolo personale e sono personalità di alta autorità morale e di riconosciuta competenza ed esperienza nel settore oggetto della presente Convenzione. Nella designazione dei propri candidati, gli Stati Parti sono invitati a tenere in debita considerazione le disposizioni stabilite nell'articolo 4 paragrafo 3 della presente Convenzione.

4. I membri del Comitato sono eletti dagli Stati Parti, tenendo in considerazione i principi di equa ripartizione geografica, la rappresentanza delle diverse forme di civiltà e dei principali sistemi giuridici, la rappresentanza bilanciata di genere e la partecipazione di esperti con disabilità.

5. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di persone designate dagli Stati Parti tra i propri cittadini in occasione delle riunioni della Conferenza degli Stati Parti. A tali riunioni, ove il *quorum* è costituito dai due terzi degli Stati Parti, sono eletti membri del Comitato i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati Parti presenti e votanti.

6. La prima elezione ha luogo entro sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione, il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite invita per iscritto gli Stati Parti a proporre i propri candidati nel termine di due mesi. Successivamente il Segretario Generale prepara una lista in ordine alfabetico dei candidati così designati, indicando gli Stati Parti che li hanno proposti, e la comunica agli Stati Parti della presente Convenzione.

7. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Sono rieleggibili una sola volta. Tuttavia, il mandato di sei dei membri eletti alla prima elezione scadrà al termine di due anni; subito dopo la prima elezione, i nominativi dei sei membri sono estratti a sorte dal Presidente della riunione di cui al paragrafo 5 del presente articolo.

8. L'elezione dei sei membri addizionali del Comitato si terrà in occasione delle elezioni ordinarie, in conformità con le disposizioni del presente articolo.

9. In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato o se, per qualsiasi altro motivo, questi dichiara di non potere più svolgere le sue funzioni, lo Stato Parte che ne aveva proposto la candidatura nomina un altro esperto in possesso delle qualifiche e dei requisiti stabiliti dalle disposizioni pertinenti del presente articolo, per ricoprire il posto vacante fino allo scadere del mandato corrispondente.

10. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

11. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite mette a

disposizione del Comitato il personale e le strutture necessari ad esplicare efficacemente le funzioni che gli sono attribuite in virtù della presente Convenzione, e convoca la prima riunione.

12. I membri del Comitato ricevono, con l'approvazione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, emolumenti provenienti dalle risorse delle Nazioni Unite nei termini ed alle condizioni fissate dall'Assemblea Generale, tenendo in considerazione l'importanza delle funzioni del Comitato.

13. I membri del Comitato beneficiano delle facilitazioni, dei privilegi e delle immunità accordate agli esperti in missione per conto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite come stabilito nelle sezioni pertinenti della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite.

Articolo 35 ***I rapporti degli Stati Parti***

1. Ogni Stato Parte presenta al Comitato, tramite il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, un rapporto dettagliato sulle misure prese per adempiere ai propri obblighi in virtù della presente Convenzione e sui progressi conseguiti al riguardo, entro due anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione per lo Stato Parte interessato.

2. Successivamente, gli Stati Parti presentano rapporti complementari almeno ogni quattro anni ed ogni altro rapporto che il Comitato richieda.

3. Il Comitato stabilisce le linee guida applicabili per quanto attiene al contenuto dei rapporti.

4. Gli Stati Parti che hanno presentato al Comitato un rapporto iniziale completo non sono tenuti, nei propri rapporti successivi, a ripetere informazioni già fornite. Gli Stati Parti sono invitati a redigere i propri rapporti secondo una procedura aperta e trasparente e a tenere in dovuta considerazione le disposizioni di cui all'articolo 4 paragrafo 3 della presente Convenzione.

5. I rapporti possono indicare i fattori e le difficoltà che incidono sull'adempimento degli obblighi previsti dalla presente Convenzione.

Articolo 36 ***Esame dei rapporti***

1. Ogni rapporto viene esaminato dal Comitato, il quale formula su di esso i suggerimenti e le raccomandazioni di carattere generale che ritiene appropriati e li trasmette allo Stato Parte interessato. Lo Stato Parte può rispondere fornendo al Comitato tutte le informazioni che ritenga utili. Il Comitato può richiedere ulteriori informazioni agli Stati Parti in relazione all'attuazione della presente Convenzione.

2. Se uno Stato Parte è significativamente in ritardo nella presentazione del rapporto, il Comitato può notificare allo Stato Parte in causa che esso sarà costretto ad esaminare l'applicazione della presente Convenzione nello Stato Parte sulla base di attendibili informazioni di cui possa disporre, a meno che il rapporto atteso non venga consegnato entro i tre mesi successivi alla notifica. Il Comitato invita lo Stato Parte interessato a partecipare a tale esame. Qualora lo Stato Parte risponda presentando il suo rapporto, saranno applicate le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.

3. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite dà comunicazione dei rapporti a tutti gli Stati Parti.

4. Gli Stati Parti rendono i propri rapporti ampiamente disponibili al pubblico nei rispettivi paesi e facilitano l'accesso ai suggerimenti e alle raccomandazioni generali che fanno seguito a questi rapporti.

5. Il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle agenzie specializzate, ai Fondi e Programmi delle Nazioni Unite, ed agli altri organismi competenti, i rapporti degli Stati Parti che contengano una richiesta o indichino l'esigenza di un parere o di assistenza tecnica, accompagnati, ove del caso, da osservazioni e suggerimenti del Comitato, concernenti tale richiesta o esigenza.

Articolo 37 ***Cooperazione tra gli Stati Parti ed il Comitato***

1. Gli Stati Parti collaborano con il Comitato e assistono i suoi membri nell'adempimento del loro mandato.

2. Nelle sue relazioni con gli Stati Parti, il Comitato accorda tutta l'attenzione necessaria alle modalità ed ai mezzi per incrementare le capacità nazionali al fine dell'attuazione della presente Convenzione, in particolare attraverso la cooperazione internazionale.

Articolo 38 ***Relazione del Comitato con altri organismi***

Per promuovere l'applicazione effettiva della presente Convenzione ed incoraggiare la cooperazione internazionale nel settore interessato dalla presente Convenzione:

- (a) le Agenzie specializzate e gli altri organismi delle Nazioni Unite hanno il diritto di farsi rappresentare in occasione dell'esame dell'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione che rientrano nel loro mandato. Il Comitato può invitare le istituzioni specializzate e ogni altro organismo che ritenga adeguato a fornire pareri specialistici sull'attuazione della Convenzione nei settori che rientrano nell'ambito dei loro rispettivi mandati. Il Comitato può invitare le istituzioni specializzate e gli altri organismi delle Nazioni Unite a presentare rapporti sull'applicazione della Convenzione nei settori che rientrano nel loro ambito di attività;
- (b) il Comitato, nell'esecuzione del proprio mandato, consulta, ove lo ritenga opportuno, altri organismi istituiti dai trattati internazionali sui diritti umani, al fine di garantire la coerenza delle rispettive linee guida sulla stesura dei rapporti, dei suggerimenti e delle raccomandazioni generali e di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'esercizio delle rispettive funzioni.

Articolo 39 ***Rapporto del Comitato***

Il Comitato riferisce sulle proprie attività ogni due anni all'Assemblea Generale e al Consiglio Economico e Sociale, e può formulare suggerimenti e raccomandazioni generali basati sull'esame dei rapporti e delle informazioni ricevute dagli Stati Parti. Tali suggerimenti e raccomandazioni generali sono inclusi nel rapporto del Comitato accompagnati dai commenti, ove del caso, degli Stati Parti.

Articolo 40
Conferenza degli Stati Parti

1. Gli Stati Parti si riuniscono regolarmente in una Conferenza degli Stati Parti per esaminare ogni questione concernente l'applicazione della presente Convenzione.

2. La Conferenza degli Stati Parti viene convocata dal Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione. Le riunioni successive vengono convocate dal Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ogni biennio o su decisione della Conferenza degli Stati Parti.

Articolo 41
Depositario

Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è il depositario della presente Convenzione.

Articolo 42
Firma

La presente Convenzione è aperta alla firma da parte di tutti gli Stati e delle Organizzazioni d'integrazione regionale presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York, a decorrere dal 30 marzo 2007.

Articolo 43
Consenso ad essere vincolato

La presente Convenzione è sottoposta a ratifica degli Stati firmatari ed alla conferma formale delle Organizzazioni d'integrazione regionale firmatarie. E' aperta all'adesione di ogni Stato o Organizzazione d'integrazione regionale che non abbia firmato la Convenzione stessa.

Articolo 44 ***Organizzazioni d'integrazione regionale***

1. Per "Organizzazione d'integrazione regionale" si intende ogni organizzazione costituita dagli Stati sovrani di una determinata regione, a cui gli Stati membri hanno trasferito competenze per quanto riguarda le questioni disciplinate dalla presente Convenzione. Nei propri strumenti di conferma o adesione formale, tali Organizzazioni dichiarano l'estensione delle loro competenze nell'ambito disciplinato dalla presente Convenzione. Successivamente, esse notificano al depositario qualsiasi modifica sostanziale dell'estensione delle proprie competenze.
2. I riferimenti agli "Stati Parti" nella presente Convenzione si applicano a tali organizzazioni nei limiti delle loro competenze.
3. Ai fini del paragrafo 1 dell'articolo 45, e dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 47 della presente Convenzione, non vengono tenuti in conto gli strumenti depositati da un'Organizzazione d'integrazione regionale.
4. Le Organizzazioni d'integrazione regionale possono esercitare il loro diritto di voto nelle questioni rientranti nell'ambito delle loro competenze, nella Conferenza degli Stati Parti, con un numero di voti uguale al numero dei propri Stati membri che sono Parti alla presente Convenzione. Tali Organizzazioni non esercitano il diritto di voto se uno degli Stati membri esercita il proprio diritto, e viceversa.

Articolo 45 ***Entrata in vigore***

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati o Organizzazioni d'integrazione regionale che ratificheranno o confermeranno formalmente la presente Convenzione o vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito da parte dello Stato o dell'Organizzazione del proprio strumento di ratifica, di adesione o di conferma formale.

Articolo 46

Riserve

1. Non sono ammesse riserve incompatibili con l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione.
2. Le riserve possono essere ritirate in qualsiasi momento.

Articolo 47

Emendamenti

1. Ogni Stato Parte può proporre un emendamento alla presente Convenzione e sottoporlo al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunica le proposte di emendamento agli Stati Parti, chiedendo loro di far conoscere se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati Parti al fine di esaminare tali proposte e di pronunciarsi su di esse. Se, entro quattro mesi dalla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati Parti si pronunziano a favore della convocazione di tale conferenza, il Segretario Generale convoca la conferenza sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati Parti presenti e votanti viene sottoposto dal Segretario Generale all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per l'approvazione e a tutti gli Stati Parti per la successiva accettazione.
2. Ogni emendamento adottato ed approvato in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui il numero di strumenti di accettazione depositati raggiunga i due terzi del numero degli Stati Parti alla data dell'adozione dell'emendamento. Successivamente, l'emendamento entra in vigore per ogni Stato Parte il trentesimo giorno seguente al deposito del proprio strumento di accettazione. L'emendamento è vincolante solo per gli Stati Parti che l'hanno accettato.
3. Se la Conferenza degli Stati Parti decide in questi termini per consenso, un emendamento adottato e approvato in conformità al paragrafo 1 del presente articolo e riguardante esclusivamente gli articoli 34, 38, 39 e 40 entra in vigore per tutti gli Stati Parti il trentesimo giorno successivo alla data in cui il numero

di strumenti di accettazione depositati raggiunga i due terzi del numero degli Stati Parti alla data dell'adozione dell'emendamento.

Articolo 48 ***Denuncia***

Ogni Stato Parte può denunciare la presente Convenzione per mezzo di notifica scritta al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 49 ***Formati accessibili***

Il testo della presente Convenzione viene reso disponibile in formati accessibili.

Articolo 50 ***Testi autentici***

I testi in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo della presente Convenzione fanno ugualmente fede.

In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità

Gli Stati Parti del presente Protocollo hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

1. Ogni Stato Parte del presente Protocollo (“Stato Parte”) riconosce la competenza del Comitato sui diritti delle persone con disabilità (“Comitato”) a ricevere e ad esaminare comunicazioni presentate da individui o gruppi di individui o in rappresentanza di individui o gruppi di individui soggetti alla sua giurisdizione che pretendano di essere vittime di violazioni delle disposizioni della Convenzione da parte di quello Stato Parte.

2. Il Comitato non riceve alcuna comunicazione che riguardi uno Stato Parte della Convenzione che non sia parte contraente del presente Protocollo.

Articolo 2

Il Comitato dichiara irricevibile una comunicazione quando:

- (a) la comunicazione è anonima;
- (b) la comunicazione costituisce un abuso del diritto di presentare tali comunicazioni o è incompatibile con le disposizioni della Convenzione;
- (c) riguardi una questione che è stata già esaminata dal Comitato o è stata ovvero è in corso di esame presso un'altra istanza internazionale d'inchiesta o di regolamento;
- (d) con riferimento alla stessa, non siano stati esauriti tutti i mezzi di tutela nazionali disponibili, a meno che la procedura di ricorso non superi termini ragionevoli o che sia improbabile che il richiedente ottenga una riparazione effettiva con tali mezzi;

- (e) sia manifestamente infondata o insufficientemente motivata; o quando i fatti oggetto della comunicazione siano avvenuti prima dell'entrata in vigore del presente Protocollo per gli Stati Parti coinvolti, a meno che quei fatti persistano dopo quella data.

Articolo 3

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 del presente Protocollo, il Comitato sottopone in via confidenziale ogni comunicazione presentatagli all'attenzione dello Stato Parte interessato. Lo Stato interessato presenta al Comitato, nel termine di sei mesi, spiegazioni scritte o dichiarazioni che chiariscano la questione e che indichino le misure che potrebbe aver adottato per porre rimedio alla situazione.

Articolo 4

1. Dopo la ricezione di una comunicazione e prima di prendere una decisione sul merito, il Comitato può sottoporre in ogni momento all'urgente attenzione dello Stato Parte interessato una richiesta affinché lo Stato Parte adotti le misure conservative necessarie al fine di evitare che alla vittima o alle vittime della presunta violazione siano causati danni irreparabili.

2. Il Comitato non pregiudica la sua decisione sulla ricevibilità o sul merito della comunicazione per il solo fatto di esercitare la facoltà riconosciutagli dal paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 5

Il Comitato esamina a porte chiuse le comunicazioni che gli sono indirizzate ai sensi del presente Protocollo. Dopo aver esaminato una comunicazione, il Comitato trasmette i suoi suggerimenti e le eventuali raccomandazioni allo Stato Parte interessato ed al richiedente.

Articolo 6

1. Qualora il Comitato riceva informazioni attendibili indicanti violazioni gravi o sistematiche dei diritti enunciati nella presente Convenzione da parte di uno Stato Parte, il Comitato invita quello Stato Parte a cooperare nell'esaminare le informazioni e a presentare le proprie osservazioni riguardanti le informazioni in questione.
2. Basandosi sulle osservazioni eventualmente formulate dallo Stato Parte interessato nonché su ogni altra informazione attendibile di cui disponga, il Comitato può incaricare uno o più dei suoi membri di condurre un'inchiesta e di riferirne senza indugio i risultati al Comitato. Ove ciò sia giustificato e con il consenso dello Stato Parte, l'inchiesta può includere una visita sul territorio di quello Stato.
3. Dopo aver esaminato i risultati dell'inchiesta, il Comitato li trasmette allo Stato Parte interessato accompagnati, ove del caso, da commenti e raccomandazioni.
4. Lo Stato Parte interessato presenta le sue osservazioni al Comitato, entro sei mesi dalla ricezione dei risultati dell'inchiesta e dei commenti e raccomandazioni trasmessi dal Comitato.
5. L'inchiesta mantiene un carattere confidenziale e la cooperazione dello Stato Parte viene sollecitata in ogni fase della procedura.

Articolo 7

1. Il Comitato può invitare lo Stato Parte interessato ad includere, nel rapporto che è tenuto a presentare ai sensi dell'articolo 35 della Convenzione, precisazioni sulle misure adottate a seguito di un'inchiesta condotta ai sensi dell'articolo 6 del presente Protocollo.
2. Al termine del periodo di sei mesi di cui all'articolo 6, paragrafo 4, il Comitato può, ove del caso, invitare lo Stato Parte interessato ad informarlo circa le misure adottate a seguito dell'inchiesta.

Articolo 8

Ogni Stato Parte può, al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o adesione allo stesso, dichiarare di non riconoscere la competenza del Comitato prevista negli articoli 6 e 7.

Articolo 9

Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è il depositario del presente Protocollo.

Articolo 10

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati e delle Organizzazioni d'integrazione regionale firmatari della Convenzione, presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York, a decorrere dal 30 marzo 2007.

Articolo 11

Il presente Protocollo è sottoposto a ratifica da parte degli Stati firmatari di questo Protocollo che abbiano ratificato o aderito alla Convenzione. La ratifica deve essere confermata formalmente da parte delle Organizzazioni d'integrazione regionale firmatarie del presente Protocollo che abbiano formalmente confermato o aderito alla Convenzione. E' aperto all'adesione da parte di qualsiasi Stato o Organizzazione di integrazione regionale che abbia ratificato, formalmente confermato o aderito alla Convenzione e che non abbia firmato il Protocollo stesso.

Articolo 12

1. Per "Organizzazione d'integrazione regionale" si intende ogni organizzazione costituita dagli Stati sovrani di una determinata regione, a cui gli Stati Membri hanno trasferito competenze per quanto riguarda le questioni disciplinate da questa Convenzione e dal presente Protocollo. Nei propri strumenti di conferma o adesione formale, tali Organizzazioni dichiarano l'estensione delle loro competenze nell'ambito disciplinato da questa Convenzione e dal

presente Protocollo. Successivamente, esse notificano al depositario qualsiasi modifica sostanziale dell'estensione delle proprie competenze.

2. I riferimenti agli "Stati Parti" nel presente Protocollo si applicano a tali Organizzazioni nei limiti delle loro competenze.

3. Ai fini dell'articolo 13, paragrafo 1 e dell'articolo 15, paragrafo 2, del presente Protocollo non vengono tenuti in conto gli strumenti depositati da un'Organizzazione d'integrazione regionale.

4. Le Organizzazioni d'integrazione regionale possono esercitare il loro diritto di voto nelle questioni rientranti nell'ambito delle loro competenze, nelle riunioni degli Stati Parti, con un numero di voti uguale al numero dei propri Stati membri che sono Parti al presente Protocollo. Tali Organizzazioni non esercitano il diritto di voto se uno degli Stati membri esercita il proprio diritto, e viceversa.

Articolo 13

1. Fatta salva l'entrata in vigore della Convenzione, il presente Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ciascuno degli Stati o Organizzazioni d'integrazione regionale che ratificheranno o confermeranno formalmente il presente Protocollo o vi aderiranno dopo il deposito del decimo strumento, il Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito da parte dello Stato o dell'Organizzazione del proprio strumento di ratifica, di adesione o di conferma formale.

Articolo 14

1. Non sono ammesse riserve incompatibili con l'oggetto e lo scopo del presente Protocollo.

2. Le riserve possono essere ritirate in qualsiasi momento.

Articolo 15

1. Ogni Stato Parte può proporre un emendamento al presente Protocollo e sottoporlo al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunica le proposte di emendamento agli Stati Parti, chiedendo loro di far conoscere se sono favorevoli alla convocazione di una riunione degli Stati Parti al fine di esaminare tali proposte e pronunciarsi su di esse. Se, entro quattro mesi dalla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati Parti si pronunziano a favore della convocazione di tale riunione, il Segretario Generale convoca la riunione sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati Parti presenti e votanti viene sottoposto dal Segretario Generale all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per l'approvazione e a tutti gli Stati Parti per la successiva accettazione.

2. Ogni emendamento adottato ed approvato in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui il numero di strumenti di accettazione depositati raggiunga i due terzi del numero degli Stati Parti alla data dell'adozione dell'emendamento. Successivamente, l'emendamento entra in vigore per ogni Stato Parte il trentesimo giorno seguente al deposito del proprio strumento di accettazione. L'emendamento è vincolante solo per gli Stati Parti che lo hanno accettato.

Articolo 16

Ogni Stato Parte può denunciare il presente Protocollo per mezzo di notifica scritta al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 17

Il testo del presente Protocollo viene reso disponibile in formati accessibili.

Articolo 18

I testi in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo del presente Protocollo fanno ugualmente fede.

In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

La versione audio del Protocollo Opzionale alla Convenzione è disponibile sul sito www.lavoro.gov.it

Stampato per il
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
nel mese di settembre 2009
da Varigrafica Alto Lazio
Zona industriale Settevene - Nepi (VT)

Registrazione audio a cura di
GAP Srl

Illustrazione di
Massimiliano Riso

